

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

623.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	83185	COLUCCI GAETANO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>)	83194, 83195
Missioni valedoli nella seduta del 7 maggio 1991	83252	LUCENTI GIUSEPPE (<i>gruppo comunista-PDS</i>)	83194, 83195
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale) .	83249	MELILLO SAVINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	83192
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (5577) PRESIDENTE . . .	83185, 83192, 83193, 83194, 83195, 83196, CARELLI RODOLFO (<i>gruppo DC</i>). 83193, 83195	NUCCI MAURO ANNA MARIA (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i>	83191, 83193, 83196
		RUSSO SPENA GIOVANNI, (<i>gruppo DP</i>) .	83193
		SAPIENZA ORAZIO (<i>gruppo DC</i>)	83193
		Proposta di legge: (Adesione di deputati)	83252
		(Annunzio)	83252
		(Ritiro dell'adesione di un deputato)	83252
		Proposte di legge (Discussione): AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

PAG.	PAG.
<p>militare sulle navi mercantili (166); CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436); FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567); FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966); RODOTÀ ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203); CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878); RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946); SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655). PRESIDENTE . . . 83197, 83201, 83204, 83206, 83212, 83216, 83220, 83224, 83225, 83229, 83232, 83235, 83236, 83241, 83242, 83247, 83249 CACCIA PAOLO PIETRO (<i>gruppo DC</i>), Relatore 83198 CAPECCHI MARIA TERESA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 83216 DE CAROLIS STELIO (<i>gruppo repubblicano</i>) 83201 FERRANDI ALBERTO (<i>gruppo misto</i>) . . . 83229 GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubblicano</i>) 83236 83241 LA VALLE RANIERO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 83220, 83224 LUSETTI RENZO (<i>gruppo DC</i>) 83212</p>	<p>MASTELLA CLEMENTE, Sottosegretario di Stato per la difesa 83201 MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 83242 PELLEGATTA GIOVANNI (<i>gruppo MSI-democrazia nazionale</i>) 83206 RONCHI EDOARDO, (<i>gruppo verde</i>) . . . 83225 RUSSO SPENA GIOVANNI (<i>gruppo DP</i>) . . 83204 SAVINO NICOLA (<i>gruppo PSI</i>) . . 83232 83235 SAVIO GASTONE, (<i>gruppo DC</i>) 83247</p> <p>Mozione, interpellanze e interrogazioni: (Annunzio) 83254</p> <p>Calendario dei lavori dell'Assemblea (Modifiche): PRESIDENTE 83249</p> <p>Corte dei conti: (Trasmissione di documenti) 83253</p> <p>Corte costituzionale: (Annunzio di sentenze) 83252</p> <p>Documenti ministeriali: (Trasmissione) 83254</p> <p>Relazione generale sulla situazione economica del paese: (Annunzio) 83253</p> <p>Votazione nominale 83197</p> <p>Votazione finale di disegno di legge di conversione 83196</p> <p>Ordine del giorno della seduta di domani 83249</p>

La seduta comincia alle 10,35.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 aprile 1991.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Piero Angelini, Anselmi, Babbini, Boselli, Brocca, D'Angelo, de Luca, De Michelis, Facchiano, Fausti, Fornasari, Foti, Fumagalli Carulli, Calogero Mannino, Pellicani, Rebullà, Rocelli, Romita, Emilio Rubbi, Sacconi, Santonastaso, Santuz, Sappio, Silvestri, Sorice, Tessari, Zamberletti, Zarro e Zoso sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono quarantadue, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgen-

ti in materia di permessi sindacali annui retribuiti e di personale del comparto scuola (5577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica e ha replicato il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, e 23 gennaio 1991, n. 23.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 4, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 290 del 13 dicembre 1990».

al comma 3, le parole: «più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

8-ter. Sono altresì annualmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

8-quater. Gli elenchi di cui ai commi 8-bis e 8-ter dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici, o delle organizzazioni beneficiari del comando, della aspettativa,

dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo».

All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti oneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei

permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: Le organizzazioni sindacali del comparto scuola inserire le seguenti: ivi comprese le organizzazioni che hanno almeno un rappresentante eletto nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

1. 3.

Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 2, sostituire le parole: anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico *con le seguenti:* anche di un monte-ore riferito all'anno scolastico, di permessi sindacali gestiti dalle organizzazioni predette anche per permessi brevi.

1. 4.

Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 2-bis, dopo le parole: confederazioni nazionali maggiormente rappresentative *inserire le seguenti:* o ad esse collegate.

1. 1.

Colucci Gaetano, Valensise.

Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi 2 e 2-bis *inserire le seguenti:* secondo una rappresentatività determinata dal conseguimento di almeno il 5 per cento dei voti per l'elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

1. 5.

Russo Spena, Arnaboldi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno titolo a chiedere ed ottenere aspettative, permessi ed esoneri sindacali anche per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

1. 2.

Sapienza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 premettere i seguenti:

0.1. Nel caso di istituzione di nuove classi

di concorso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla istituzione delle nuove classi di concorso.

0.2. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti che vengono compresi nella classe di concorso di nuova istituzione è valido sia ai fini dell'ammissione al concorso per soli titoli indetto in prima applicazione del comma 01, sia ai fini della valutazione del punteggio spettante.

0.3. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, o indetti ai sensi del comma 01 in prima applicazione del presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso a posti di insegnante tecnico-pratico.

2. 1.

Carelli, Tesini, Casati, Armellin,
Loiero, Aiardi, Amalfitano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, e a posti di docente nei conservatori di musica, da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso a posti di insegnante tecnico-pratico.

2. 2.

Santoro, Poggiolini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'ammissione al primo concorso per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento da indire alla scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso a posti di insegnante tecnico-pratico.

2. 3.

Colucci Gaetano, Valensise.

Sopprimere i commi 3 e 4.

2. 4.

Lucenti, Picchetti.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I docenti di ruolo di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media che, per effetto della contrazione di organico derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, siano stati utilizzati in applicazione dell'articolo 23 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, nell'anno scolastico 1989-1990 oppure nell'anno scolastico 1990-1991, su insegnamenti affini negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, hanno titolo, ancorché sprovvisti della prescritta abilitazione all'insegnamento, a partecipare, per l'anno scolastico 1991-1992 e con le modalità previste all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modifiche e integrazioni, alle operazioni di passaggio ai ruoli dei predetti istituti di

secondo grado per la sola classe di concorso cui si riferisce l'insegnamento affine svolto nell'anno scolastico di utilizzazione.

2. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo ai sensi del comma 1 sono tenuti alla frequenza, ai fini del superamento del periodo di prova, di uno specifico corso di aggiornamento e qualificazione secondo il programma appositamente definito dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

* 2. 01.

Caveri.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I docenti di ruolo di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media che, per effetto della contrazione di organico derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, siano stati utilizzati in applicazione dell'articolo 23 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, nell'anno scolastico 1989-1990 oppure nell'anno scolastico 1990-1991, su insegnamenti affini negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, hanno titolo, ancorché sprovvisti della prescritta abilitazione all'insegnamento, a partecipare, per l'anno scolastico 1991-1992 e con le modalità previste dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modifiche e integrazioni, alle operazioni di passaggio ai ruoli dei predetti istituti di secondo grado per la sola classe di concorso cui si riferisce l'insegnamento affine svolto nell'anno scolastico di utilizzazione.

2. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo ai sensi del comma 1 sono tenuti alla frequenza, ai fini del superamento del periodo di prova, di uno specifico corso di aggiornamento e qualificazione secondo il programma appositamente definito dal Ministro della pubblica istruzione su propo-

sta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

* 2. 04.

Poggiolini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente su cattedre e posti accolti stabilmente nell'organico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, da indire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del decreto-legge citato, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e comunque con precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami; il requisito di servizio di cui al comma 1 del citato articolo 11 è computato con riferimento al periodo fra intercorrente l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1990-1991.

2. In attesa del completo espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso si provvederà esclusivamente con personale docente attinto dalle graduatorie di supplenza valide per l'anno scolastico 1990-1991.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al comma 1 ed ai fini della valutazione del punteggio spettante, è valido il servizio in precedenza prestato per gli insegnamenti di cui al comma 2.

** 2. 02.

Portatadino, Carelli, Tesini, Casati, Armellin, Amalfitano, Aiardi, Loiero.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I concorsi per soli titoli per l'accesso ai

ruoli del personale docente su cattedre e posti accolti stabilmente nell'organico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, da indire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del decreto-legge citato, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e comunque con precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami, il requisito di servizio di cui al comma 1 del citato articolo 11 è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1990-1991.

2. In attesa del completo espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso si provvederà esclusivamente con personale docente attinto dalle graduatorie di supplenza valide per l'anno scolastico 1990-1991.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al comma 1 ed ai fini della valutazione del punteggio spettante, è valido il servizio in precedenza prestato per gli insegnamenti di cui al comma 2.

** 2. 03.

Poggiolini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente su cattedre e posti accolti stabilmente nell'organico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, da indire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del decreto-legge citato, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e comunque con precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami.

2. In attesa del completo espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli insegnamenti che attualmente non prevedono una dotazione organica si provvederà esclusivamente con personale docente attinto dalle graduatorie di supplenza valide per l'anno scolastico 1990-1991.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al comma 1 ed ai fini della valutazione del punteggio spettante, è valido il servizio in precedenza prestato per gli insegnamenti di cui al comma 2.

2. 05.

Lucenti, Picchetti, Pallanti, Sanfilippo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni, scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al numero complessivo di alunni di ciascun plesso stabilito dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, fanno altresì eccezione le scuole dei comuni che non hanno altra sede di scuola elementare funzionante.

3. 01.

Lucenti, Picchetti.

È necessario per altro osservare che il provvedimento in esame all'articolo 1 regola i permessi sindacali; all'articolo 2 regola le graduatorie dei supplenti; all'articolo 3 consente l'assegnazione dei fondi per l'aggiornamento del personale. La Presidenza ritiene pertanto inammissibile, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinente all'oggetto del decreto-legge, l'articolo aggiuntivo Lucenti 3.01, vertente sul numero complessivo di alunni di ciascun plesso nella scuola elementare.

Avverto altresì che all'articolo 4, ultimo del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto infine che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Prego pertanto l'onorevole relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*.
Invito i presentatori dell'emendamento Russo Spena 1.3 a ritirarlo. Non vi è dubbio che esso affronti un problema serio del quale si sta discutendo al Senato, quello della rappresentatività. Credo sia quella la *sedes materiae* e non certamente questa; pertanto invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere della Commissione è contrario.

Neppure l'emendamento Russo Spena 1.4 è in linea con quanto stabilito dal decreto. Pertanto la Commissione invita i presentatori a ritirarlo; altrimenti, il parere è contrario.

Sull'emendamento Colucci Gaetano 1.1 la Commissione si rimette al parere del Governo, essendo stato già inserito nel testo del decreto il comma 2-*bis*, che riguarda le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative non contemplate nella normativa del comma 2. La questione che si pone è se tale facoltà debba essere riconosciuta anche ad altre organizzazioni, che aderiscono o si collegano con quelle. Ecco perché la Commissione si rimette al parere del Governo sul problema, che a mio parere è eminentemente politico.

L'emendamento Russo Spena 1.5 si collega con l'emendamento Russo Spena 1.3, quindi anche per esso vale quanto ho detto prima: in sostanza, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti la Commissione esprime parere contrario.

Con l'emendamento 1.2 l'onorevole Sapienza chiede l'estensione della facoltà di usufruire di permessi sindacali anche alla categoria degli ispettori. Questo creerebbe grandi problemi perché vi sarebbe un allargamento delle maglie ed altri soggetti interessati potrebbero voler usufruire di tale facoltà. Per tali ragioni la Commissione invita l'onorevole Sapienza a ritirare il suo emendamento; altrimenti, esprime su di esso parere contrario.

Gli emendamenti Carelli 2.1 e Santoro 2.2 affrontano i problemi degli insegnanti di musica e dei docenti della scuola artistica, problemi che andrebbero risolti in maniera organica. Il Governo ha già assicurato che è stata insediata una commissione per fornire risposte puntuali a queste complesse problematiche. Non credo che il decreto al nostro esame — il quale tra l'altro parla di permessi sindacali — possa affrontare tutte le questioni rimaste irrisolte nel mondo della scuola; quindi la Commissione invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario su di essi.

Lo stesso discorso vale anche per l'emendamento Colucci Gaetano 2.3 e quindi pure in questo caso invitiamo i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Invitiamo altresì i presentatori dell'emendamento Lucenti 2.4 a ritirarlo, esprimendo altrimenti parere contrario.

Vorrei spendere qualche parola in più per gli identici articoli aggiuntivi Caveri 2.01 e Poggiolini 2.04. La questione degli insegnanti di educazione tecnica e fisica nella scuola media esiste da lungo tempo e non riesce a trovare soluzione. Invito pertanto il Governo ad intervenire sollecitamente per dare una sistemazione sul piano legislativo a questi problemi che sono avvertiti su tutto il territorio nazionale e sui quali la pressione è stata pesante. La Commissione invita comunque i presentatori di tali articoli aggiuntivi a ritirarli, esprimendo altrimenti parere contrario.

Gli identici articoli aggiuntivi Portatadino 2.02 e Poggiolini 2.03, come pure l'articolo aggiuntivo Lucenti 2.05, affrontano la questione degli insegnanti di musica e dell'organico dei conservatori di musica. Anche tale problema rientra nel discorso della sistemazione organica della materia relativa all'istruzione artistica. Invito i colleghi a ritirare gli emendamenti, in attesa che il Governo dia risposte puntuali ed organiche, altrimenti esprimo su di essi parere contrario a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SAVIO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo condivide, preliminarmente, le considerazioni del relatore riguardanti l'esigenza di provvedere alla sistemazione legislativa di materie che non possono trovare spazio in questa sede, ma sulle quali dovrà quanto prima concentrarsi l'attenzione del Governo stesso.

Il Governo esprime poi parere favorevole sull'emendamento Colucci Gaetano 1.1, che prevede di aggiungere, al comma 2-*bis*, le parole «o ad esse collegate», dopo le parole «confederazioni nazionali maggiormente rappresentative». Concorda per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché i presentatori degli emendamenti Russo Spena 1.3 e 1.4 non sono presenti, si intende che non insistano per la votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Co-

lucchi Gaetano 1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non concordano sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dispongo che si proceda alla controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazioni di nomi. Decorre, pertanto, da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dal comma 5 dell'art. 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,50,
è ripresa alle 10.55.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi l'emendamento Colucci Gaetano 1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Russo Spena 1.5 se intenda ritirare il suo emendamento 1.5, aderendo in tal modo all'invito formulato dal relatore.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, insisto per la votazione del mio emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sapienza 1.2.

Chiedo all'onorevole Sapienza se intenda accedere all'invito del relatore a ritirare il suo emendamento.

ORAZIO SAPIENZA. Lo mantengo, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SAPIENZA. Credo che per quanto riguarda il mio emendamento 1.2 si sia verificato un equivoco, che desidero chiarire. Probabilmente, il parere negativo espresso dal relatore su di esso è dipeso dal dubbio che si volesse aumentare la quantità di permessi disponibili. Vorrei chiarire che non è assolutamente così. Il mio emendamento 1.2, infatti, prevede la possibilità per gli ispettori di rientrare nelle previsioni della normativa. Credo opportuno precisare che ciò si dovrebbe verificare nell'ambito dei permessi complessivamente disponibili per il comparto scuola.

Ritengo che questo chiarimento il parere sul mio emendamento 1.2 possa essere modificato in senso positivo.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Vorrei assicurare all'onorevole Sapienza che avevo compreso perfettamente che con il suo emendamento non si intendeva ampliare il numero dei permessi, ma soltanto quello degli aventi diritto. Essendo però io contraria all'estensione del numero degli aventi diritto a tali permessi, confermo il parere precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapienza 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento Carelli 2.1 se intendano accedere all'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

RODOLFO CARELLI. Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Carelli.

Pongo in votazione l'emendamento Carelli.

li 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché nessuno dei presentatori dell'emendamento Santoro 2.2 è presente s'intende che non insistano per la votazione.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Colucci Gaetano 2.3 se intendano accedere all'invito del relatore a ritirarlo.

GAETANO COLUCCI. Lo manteniamo, signor Presidente; chiedo altresì di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che tutte le precedenti immissioni nei ruoli sono avvenute per gli insegnanti cosiddetti tecnico-pratici (ITP) sulla base dei requisiti di servizio e dei soli titoli di studio. Sottolineo inoltre che i titoli di studio sono già abilitati per l'accesso ai relativi posti di insegnanti tecnico-pratici. Aggiungo che per oltre quindici anni non sono stati effettuati concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico.

Per tali motivi, già nel decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, si prevedeva — all'articolo 11 — che in sede di prima applicazione si prescindesse dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli al posto di insegnante tecnico-pratico.

Con il nostro emendamento chiediamo di estendere tale norma transitoria anche al prossimo concorso per soli titoli, in modo da poter sanare la gravissima situazione nella quale versano tutti gli insegnanti tecnico-pratici precari, che non hanno potuto usufruire della norma transitoria al momento del primo concorso per soli titoli, per la mancanza di una parte dei requisiti di servizio richiesti dalla legge.

L'estensione della norma transitoria al prossimo concorso per soli titoli consentirebbe di offrire le medesime garanzie, a tutti gli insegnanti tecnico-pratici precari, già in possesso di un titolo di studio abilitante al

momento dell'entrata in vigore della legge istitutiva dei concorsi e che abbiano maturato nel triennio i requisiti di servizio richiesti dalla legge stessa. In questo modo si riconoscerebbero i diritti acquisiti e le legittime aspettative di tale categoria.

Per questi motivi, il gruppo del Movimento sociale italiano chiede all'Assemblea di approvare l'emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci Gaetano 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Chiedo all'onorevole Lucenti se mantenga il suo emendamento 2.4, per il quale il relatore aveva formulato un invito al ritiro.

GIUSEPPE LUCENTI. Sì, insisto per la votazione del mio emendamento 2.4, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucenti 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non concordano sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Poiché l'onorevole Caveri e l'onorevole Poggiolini sono assenti, si intende che non insistano per la votazione dei rispettivi articoli aggiuntivi 2.01 e 2.04.

GIUSEPPE LUCENTI. Faccio miei questi articoli aggiuntivi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lucenti.

Pongo pertanto in votazione gli identici articoli aggiuntivi Caveri 2.01 e Poggiolini 2.04, fatti propri dall'onorevole Lucenti,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non concordano sull'esito della votazione a me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

(Gli articoli aggiuntivi sono respinti).

Chiedo ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Portatadino 2.02, identico all'articolo aggiuntivo Poggiolini 2.03, se intendano accedere all'invito del relatore a ritirarlo.

RODOLFO CARELLI. Insistiamo per la votazione, signor Presidente; e chiedo altresì di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOLFO CARELLI. Signor Presidente, vorrei ricordare che, con un ordine del giorno accolto al Senato, il Governo ha manifestato la propria disponibilità nei confronti di un atto che è profondamente equo.

Infatti, i docenti dei corsi straordinari nei conservatori non fanno attualmente parte in modo stabile dell'organico, ma per via amministrativa quei corsi possono essere trasformati in corsi speciali permanenti.

Si tratta semplicemente di consentire ai docenti di partecipare a concorsi per soli titoli nel momento in cui vi sarà il passaggio nell'organico. Si eviterebbe così la formazione di nuovo precariato e si darebbe luogo ad un atto di giustizia.

Pertanto, dichiarando il mio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Portatadino 2.02, chiedo che, con analogo atteggiamento, i colleghi ed il Governo esprimano il proprio consenso sulle proposte di modifica in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucenti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCENTI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sugli iden-

tici articoli aggiuntivi Portatadino 2.02 e Poggiolini 2.03, il cui contenuto è sostanzialmente identico al mio articolo aggiuntivo 2.05.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevoli colleghi, per agevolare il computo dei voti, procederemo direttamente alla votazione mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

Pongo pertanto in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi gli identici articoli aggiuntivi Portatadino 2.02 e Poggiolini 2.03, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiaro pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Lucenti 2.05.

Poiché la votazione nominale finale sul disegno di legge di conversione n. 5577 avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gaetano Colucci. Ne ha facoltà

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul disegno di legge in discussione. Il nostro atteggiamento è già stato motivato, anche se brevemente, dall'onorevole Valensise nella seduta di ieri, nel corso della discussione sulle linee generali.

Dobbiamo esprimere il nostro rammarico per il mancato accoglimento del mio emendamento 2.3, che ritenevamo assai qualificante. Tuttavia la nostra posizione sul complesso del provvedimento è favorevole, poiché riteniamo che esso risulti notevolmente migliorato rispetto alle precedenti stesure. Ciò non vuole significare, tuttavia, un consenso alla prassi ormai consolidata della decretazione d'urgenza, che espropria il Parlamento della sua funzione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

Dunque, pur sottolineando qualche perplessità in ordine all'articolato, vogliamo evidenziare l'accoglimento da parte della Commissione e successivamente dell'Assemblea di una modifica sostanziale al decreto, con cui si dà la possibilità a tutte le organizzazioni effettivamente rappresentative del comparto scuola di godere delle aspettative e dei permessi sindacali.

Ribadisco pertanto che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 11,20,
è ripresa alle 11,45.**

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore
Chiedo di parlare per proporre, a nome del Comitato dei nove, una correzione di forma, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, al testo del disegno di legge di conversione n. 5577.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore.
All'articolo 2-bis comma 1, la parola «accolti» deve essere sostituita dalla parola «inseriti».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale del provvedimento.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5577, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 42.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 40 risultano assenti, resta confermato il numero di 40 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola» (5577).

Presenti	282
Votanti	275
Astenuti	7
Maggioranza	138
Hanno votato sì	272
Hanno votato no	3

Sono in missione 40 deputati

(La Camera approva).

Seguito della discussione delle proposte di legge Amodeo ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio

militare sulle navi mercantili (166); Caccia ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436); Fincato e Cristoni: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567); Ferrari Marte ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966); Rodotà ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203); Capecchi ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878); Ronchi e Tamino: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946); Salvoldi ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Amodeo ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili; Caccia ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare; Fincato e Cristoni: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva; Ferrari Marte ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto; Rodotà ed altri: nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza; Capecchi ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare; Ronchi e Tamino: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta; Salvoldi ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono esauriti gli interventi sulle questioni sospensive presentate rispettivamente dai deputati Pellegatta ed altri e dai deputati De Carolis e Gorgoni.

Passiamo pertanto alla votazione delle due questioni sospensive.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni sospensive Pellegatta ed altri e De Carolis e Gorgoni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	284
Maggioranza	143
Hanno votato sì	3
Hanno votato no	281

Sono in missione 40 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Comunico che, essendo pervenuta richiesta di ampliamento della discussione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento, da parte del gruppo repubblicano, successivamente alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 19 aprile 1991, in cui è stata iscritta nel calendario dei lavori la discussione in oggetto, la Presidenza, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del regolamento, tenuto conto delle iscrizioni a parlare intervenute, ha provveduto a ripartire il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali pari a 7 ore e 30 minuti (oggi, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21,30; mercoledì 8, dalle 9,30 alle 11,30) nel modo seguente:

Interventi del relatore e del Governo: 1 ora;

gruppo DC, 30 minuti; gruppo comunista-PDS, 30 minuti + 30 minuti; gruppo PSI, 30 minuti; gruppo MSI-destra nazionale, 30 minuti; gruppo repubblicano, 30 minuti + 30 minuti; gruppo sinistra indipendente, 30 minuti; gruppo misto, 30 minuti; gruppo verde, 30 minuti; gruppo federalista europeo, 30 minuti + 30 minuti; gruppo democrazia proletaria, 30 minuti.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Caccia.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo circa sette anni questa legge approda nella nostra aula; è stato un cammino difficile, di analisi e di confronti, un cammino importante. Vi approda proprio quando si discute la riforma delle forze armate, del ruolo del servizio militare, delle sue prospettive, e soprattutto del rapporto che lo Stato deve avere con i giovani, con le loro speranze e con le loro esigenze.

Desidero preliminarmente ricordare l'articolo 2 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, concernente il servizio militare di leva. A tutti coloro che sono contrari alla legge e che interverranno successivamente, vorrei ricordare che tale articolo recitava: «La legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere della difesa della patria attraverso il servizio civile sostitutivo».

Perciò, il nostro Parlamento, nel lontano 1986, aveva già riconosciuto la necessità di rivedere la legge n. 772 del 1972. Ed è molto importante che oggi questa legge sia di nuovo alla nostra attenzione perché i cambiamenti in atto, i mutamenti avvenuti nel mondo ex comunista, il senso profondo di una pace ritrovata possono essere le occasioni affinché anche nel nostro ordinamento vengano migliorate le leggi che riguardano i principi delle libertà individuali.

E diviene tanto più importante che il Parlamento si misuri in modo efficace su un problema che coinvolge direttamente l'ordine di libertà della sfera individuale. Questa discussione in Assemblea avviene dopo un lungo cammino, fatto di analisi, di confronti, di scontri e di occasioni perdute. Gli anni trascorsi hanno visto mutare posizioni, aprirsi e chiudersi profonde divergenze.

Ora è quest'Assemblea che deve avere la volontà di trovare la risposta ad uno dei problemi ideali e di principio presenti sin dall'antichità.

La proposta di legge al nostro esame avrebbe potuto essere approvata in Commissione difesa. Un lungo, proficuo e profondo

lavoro era già stato avviato in sede referente e poi in sede legislativa; ad un tratto, diversità di atteggiamenti e chiusure inaspettate hanno fatto sì che il provvedimento si bloccasse in Commissione e ne fosse chiesto il trasferimento in Assemblea. Credo che ciò sia stato un bene, perché permette a tutti di conoscere cosa stiamo discutendo ed il grande e profondo significato della legge.

Qualcuno parla di utopie, di cose lontane, ma credo sia talvolta opportuno che le utopie ci risvegliano dalle abitudini, dalle paure e dal disinteresse per le questioni relative alla nostra sfera personale, obbligandoci a rompere gli schemi per capire meglio i problemi dell'uomo.

La legge n. 772, dopo un lungo dibattito, diede una prima risposta, sulla base dell'articolo 52 della Costituzione, ponendo una prima identità normativa ad un problema tanto delicato. Certo, i condizionamenti ideologici, gli scontri politici più forti, la conflittualità permanente e la guerra fredda esistenti a quel tempo impedirono una più serena valutazione della problematica globale connessa all'ipotesi di obiezione di coscienza. Tuttavia, quell'atto, che porta il nome del compianto ministro Marcora, costituì un primo significativo modo di considerare, in una forma più rispondente agli interessi della società, la libertà dell'individuo in materia di difesa della patria.

È vero, l'obiezione di coscienza nasce storicamente molto lontano nel tempo — già Socrate si poneva il problema — e via via è maturata, lasciando avvertire numerosi riferimenti alla dialettica fra legge positiva e legge naturale o della coscienza.

Ma più compiutamente, con un salto di millenni, è nel corso della prima guerra mondiale che appaiono casi significativi di obiezione di coscienza e che questo concetto inizia a prendere piede. In Inghilterra ed in Olanda si arriva alla formazione della *The War International Resister's*, ossia l'organizzazione pacifista che raccolse numerosi obiettori di coscienza e che aveva radici di ispirazione cristiana.

Ricordiamo che il problema allora si poneva in termini molto forti e gravi, di rifiuto totale del rispetto dell'autorità statale e quindi, come nel caso di Franz Jägerstätter,

primo obiettore cattolico, di fucilazione certa. La morte, quindi, come sublimazione della libertà di coscienza del singolo nei confronti della legge positiva dello Stato.

In Italia il primo processo ad un obiettore è del 1948, nei confronti di un testimone di Geova, ma la problematica si allarga ulteriormente sino ad assumere rilievi nazionali negli anni '50 con processi ad obiettori cattolici, quindi non riconducibili solamente a gruppi religiosi estremisti.

È da osservare che inizialmente, per la difficoltà della materia, soprattutto nei confronti del dovere di rispetto delle leggi dello Stato, persino il mondo cattolico fu fortemente diviso ed in genere orientato negativamente, ad esclusione delle chiare prese di posizione in favore dell'obiezione di coscienza di Don Lorenzo Milani e di padre Ernesto Balducci.

Nel mentre mi addentro a proporvi questa legge, vorrei ricordare, signor Presidente e colleghi, che quando discutiamo di obiezione di coscienza dobbiamo cercare di guardarla con particolare attenzione, di non classificarla più di destra o sinistra a seconda dell'interesse politico o partitico che a noi ne può derivare; dobbiamo invece guardarla come scelta dell'uomo e della sua coscienza, ponendo l'uomo al centro dell'intera società.

Dobbiamo ricordarci, affermare e dichiarare di rigettare che l'obiezione dei medici, riconosciuta nella legge n. 194, circa l'aborto sia un'obiezione di coscienza di destra, mentre quella al servizio militare sia un'obiezione di coscienza di sinistra. È la scelta dell'uomo, di fronte a se stesso ed all'ultimo tribunale, la sua coscienza, che non può essere violata, che non può essere invasa né piegata. L'uomo, da solo, decide cosa fare di fronte ad un tema che tocca le radici fondamentali della sua esistenza di uomo e di essere ragionevole.

La delicatezza della materia, sotto il profilo etico, diviene quindi palese, e dobbiamo ricordare che se ne fa menzione persino nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata nel 1948 dalle Nazioni Unite, laddove si afferma, all'articolo 18, che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione».

Diventa così quasi superfluo evidenziare le caratteristiche di eccezionalità di ordine morale che una decisione su questa materia, cui è chiamato il Parlamento, riporta alla nostra attenzione. Ma i problemi legati all'obiezione di coscienza non sono solo di ordine morale.

La regolamentazione operata dalla legge n. 772 ha messo in evidenza una serie di problemi di ordine giuridico che si accompagnavano alla sua applicazione e, ancora più in generale, alla regolamentazione dell'obiezione nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dall'articolo 52 della Costituzione. Vorrei ricordare, con riferimento alle osservazioni formulate ieri in ordine alle questioni sospensive, che non si è discusso dei principi ma si è parlato di opportunità e di modi per affrontare il problema senza considerare il valore importante di questa legge di principi. Si è detto che dovrà essere affrontata la riforma delle forze armate, ma al riguardo voglio ricordare ai colleghi che, trattandosi di norma costituzionale (l'articolo 52), i tempi di revisione, previsti dall'articolo 138 della Costituzione, sono molto lunghi. Non ritengo pertanto possibile in questi ultimi dieci mesi della legislatura varare la suddetta riforma. Ne consegue che si protrarrà nel tempo una situazione di vuoto; al posto delle nuove norme, a causa della nostra incapacità a legiferare, sono intervenute già sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.

Cerchiamo ora di capire per quale motivo, nel corso di questi anni, con forza, ma al tempo stesso con pacatezza, dopo aver smussato le conflittualità, la Commissione difesa abbia voluto modificare la legge n. 772. Questa legge, pur avendo costituito un primo banco di prova per misurare la volontà del legislatore di affrontare un problema così delicato e così sentito (i numeri che citerò al riguardo e che troverete alla fine della mia relazione ne forniranno conferma; ed in proposito voglio ringraziare la direzione generale della leva per avermi fornito numerosi dati, che mi hanno permesso di rappresentare in modo concreto quanto forte e presente sia il valore dell'obiezione di coscienza nel mondo giovanile), è comunque ormai uno strumento superato

non solo dal sopraggiungere di nuove situazioni sociali, ma anche e soprattutto dalle numerose pronunzie della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato che hanno significativamente puntualizzato gli orientamenti nati dalla necessità di gestire l'obiezione di coscienza in maniera moderna.

Avvicinarsi all'obiezione di coscienza e dare una risposta legislativa al tema non vuol dire necessariamente essere obiettori, ma vuol significare la capacità del legislatore di penetrare lo spirito e la *ratio* della nostra Costituzione, di raccoglierne l'alto messaggio di libertà e di giustizia che vi è presente e di comportarsi adeguando le leggi del nostro Stato a quel contenuto.

Dobbiamo tener presente sempre, soprattutto in questo caso, che le libertà sancite nella nostra Costituzione debbono poter essere esercitate dal cittadino, ma per consentire questo noi legislatori dobbiamo muoverci in modo tale che ci siano meno ostacoli possibili e sia data l'opportunità ad ogni cittadino, ed in questo caso alle nuove generazioni che per la prima volta si avvicinano al nostro Stato, di eliminare ogni ostacolo al fine di poter esercitare le libertà che la Costituzione consente loro.

È in nome di questo esercizio della libertà e per non frapporre altri ostacoli alla sua manifestazione che personalmente mi auguro che tutti concorrano a far sì che la legge in esame possa essere approvata.

Tutto ciò non deve d'altro canto portarci a disconoscere l'importanza di un provvedimento che, seppur perfettibile, ha rappresentato una conquista sociale di primaria importanza, con la quale è stato dato ulteriore spazio alla voce della coscienza, è stato attribuito alla persona il riconoscimento di un suo preciso diritto-dovere, è stata modificata una prassi che sembrava irrimediabile, ponendosi la premessa per l'affermazione in campo sociale di un nuovo concetto di patria e di sua difesa.

Le sentenze sono numerose. Già a partire dal 1985 la Corte costituzionale con la sentenza n. 164 ha avviato un processo di riforma della legge n. 772. E di nuovo nel 1986 la Corte costituzionale si è pronunciata in materia.

Nella sentenza n. 164 del 1985 si può

leggere: «(...) la legge, che con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza ha previsto per gli obblighi di leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato e servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno non armato».

Con la sentenza n. 409 del 1989 e con altre ancora la Corte costituzionale è via via penetrata nei vuoti che noi, come Parlamento, abbiamo lasciato. Ed alcune volte, a mio avviso, interpretando il pensiero della Commissione difesa che più volte si era espressa in materia in sede referente, ha fornito un valido contributo rispondendo direttamente con la sua autorevolezza alle esigenze cui il Parlamento non era riuscito negli anni a provvedere.

Vorrei a questo proposito ricordare che anche a livello internazionale vi sono già tre pronunciamenti della Commissione dei diritti umani dell'ONU, rispettivamente del 1984, del 1987 e del 1989, in cui si afferma il valore dell'obiezione di coscienza.

Lo stesso Parlamento europeo è intervenuto con due risoluzioni, nel 1983 e nel 1989, ove si legge: «Lo svolgimento del servizio sostitutivo non può essere considerato come una sanzione e deve essere organizzato nel rispetto della dignità della persona interessata e per il bene della collettività».

Il nostro dovere di intervenire è forte, pur se posso capire le diversità esistenti al riguardo, che discendono dalla diversa visione della società e del ruolo del servizio militare. Non sempre, però tali diversità si comprendono, perché taluni principi non sono presenti nella storia e nella tradizione politica di alcuni raggruppamenti che sono contrari alla legge.

È di fronte ad una così diffusa sensibilizzazione nei confronti di questo problema che diviene tanto importante e fondamentale riuscire a dotare il paese di uno strumento legislativo in grado di affrontare pienamente la domanda di revisione della legge n. 772, che proviene non solo da eminenti soggetti quali quelli

che ho citato, ma anche direttamente dai giovani, dalle famiglie, dalle istituzioni che operano a vario titolo nella nostra realtà sociale.

Il nostro dovere di difendere la patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, presuppone quindi una rivisitazione che prenda in considerazione pienamente sia i connotati morali ed etici direttamente correlati, sia la problematica giuridica coinvolta e che insieme trovano espressione nei profondi cambiamenti avvenuti nel corso di questi 19 anni dall'approvazione della legge n. 772 e che rendono ormai inderogabile una nuova pronuncia del Parlamento.

Credo si debba fare molta attenzione al modo in cui trattiamo i sentimenti delle nuove generazioni, perché non possiamo pensare di dare risposte legislative per il futuro, usando quelle del passato: saremmo contro i tempi e contro la logica.

Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che siamo di fronte ad un grande mutamento e non ci meraviglia che possano sorgere difficoltà. Vorrei però rammentare — mi permetto di rimandare i colleghi alla lettura della mia relazione — che vi sono difficoltà che ci fanno meditare: sono 100 mila i giovani che hanno utilizzato la legge sull'obiezione di coscienza. Il vuoto legislativo sta creando fasce di opportunismo che inficiano il valore della legge, che ha l'obiettivo di venire incontro alle esigenze da più parti avvertite. Ricordo che tempo fa 5 mila giovani furono esentati dallo svolgimento del servizio militare e civile in base ad una circolare del ministero. Posso quindi dire con amarezza che l'inefficienza dello Stato fu allora più forte della legge!

Approvare il provvedimento al nostro esame, il quale in questo momento trova — non in modo strumentale — più forte rispondenza al nord che al sud, rappresenta un modo di far fronte alle esigenze che si avvertono e di far crescere uniformemente il nostro paese, senza mantenere anche questo settore la doppia velocità.

Voglio concludere, carissimi colleghi, sottolinenando che è fondamentale affrontare il dibattito con estrema libertà e sincerità di atteggiamenti. Vorrei che non si pensasse fuori di quest'aula che, toccando il proble-

ma delle coscienze, in una società come l'attuale, ove tutto sembra essere smarrito nel pragmatismo, nell'egoismo e purtroppo anche nel localismo senza speranze, si alimenti il timore che l'uomo, al sua centralità, i suoi reali problemi esistenziali non siano più presenti in noi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la questione sospensiva, presentata al testo unificato in materia di obiezione di coscienza, da me ieri illustrata a nome del gruppo repubblicano, ha suscitato reazioni che lasciano chiaramente intendere quale sia la distanza che separa coloro che giudicano l'evoluzione dei problemi della sicurezza internazionale nell'ottica delle democrazie occidentali da coloro che si attardano in analisi di tale arretratezza da riproporre le argomentazioni del più gretto pacifismo.

Proprio la delicatezza della materia impone invece di procedere con attenzione ma con non minor rispetto dello spirito della stessa Carta costituzionale. Non è in questione l'effettiva volontà politica di risolvere la controversia, tanto è vero che la rilevanza nazionale e internazionale (cui faceva riferimento anche il relatore) che negli ultimi tempi si è registrata su tale argomento deriva proprio dalla diffusa sensibilità manifestatasi nel paese e in tutte le forze politiche parlamentari. Neppure è in discussione il fatto che la libertà di coscienza e di religione debba essere considerata un diritto; il problema è invece quello di temperare tale diritto con gli altri diritti sanciti dalla Costituzione, di trovare equilibri fondati su principi di equità, per esempio quello dell'uguaglianza con i cittadini che adempiono all'obbligo militare.

Rispetto a tale complesso di problemi il testo normativo presentato contiene lacune tali da aver fatto insorgere il vero campione dell'obiezione ed il costante e coerente difensore di tutti gli obiettori di coscienza di quest'aula, il collega Mellini, che si è schierato a favore della questione sospensiva, certamente con valutazioni diverse dalle nostre ma con l'obiettivo di arrivare ad una vera riforma che non sia solamente un concentrato di vacua demagogia.

Entrando nel merito, non possiamo accettare il paradosso della falsa equazione tra obiezione di coscienza e servizio militare. Questo è quanto ha avuto modo di dichiarare di recente padre Sorge, durante un corso presso l'Antoniano di Padova: «L'obiezione di coscienza singola va rispettata perché il rispetto della coscienza è intoccabile». Ma cos'è, onorevoli colleghi, la somma dei singoli? Dove sono gli strumenti e le sedi per stabilire l'autenticità dei travagli interiori? Non sono certamente quelli previsti dalla nuova normativa, scaturita dal verdetto così osannato della Corte costituzionale, e che regolano l'istituto dell'obiezione di coscienza! Un istituto — questo — tutto da rivedere e che l'attuale testo in esame affronta solamente per privilegiare lo *status* e la situazione dell'obietto di coscienza nei confronti del militare di leva, in quanto il servizio sostitutivo civile verrebbe effettuato con modalità — perché negarlo! — di gran lunga meno impegnative e gravose di quelle proprie del servizio militare. Citerò alcuni esempi a dimostrazione di quanto ho appena detto: la regionalizzazione integrale; l'autodeterminazione dell'obietto nella scelta dell'area vocazionale e del settore di impiego (e conseguentemente della sede dei servizi); un'attività di servizio senza vincolo di durata minima; la possibilità, di fatto, di svolgere il servizio continuando ad alloggiare e consumare i pasti presso il proprio domicilio; l'esclusione della decadenza del diritto all'obiezione di coscienza anche nei casi di gravi mancanze (non ripresentazione in servizio, allontanamento illecito, reiterate inosservanze dei propri doveri, condotta reiteratamente scorretta). A fronte di tali e palesi agevolazioni, collega Caccia, che

squilibrano la *par condicio* fra militare di leva ed obietto di coscienza, viene introdotto, a titolo compensativo, un aumento di soli tre mesi della durata del servizio, periodo peraltro utilizzabile per corsi di formazione.

Sussistono inoltre preoccupazioni fondate di ordine finanziario, derivanti dalla prevista istituzione di nuovi organismi per la gestione del settore relativo all'obiezione di coscienza, con la conseguente creazione di nuove strutture ed assegnazione di nuovo personale, in un Ministero della difesa — collega Mastella — che sconta oggi tagli dissennati, che hanno provocato un processo di sotto-capitalizzazione del bilancio della difesa, che ha fino ad ora colpito i capitoli destinati all'ammodernamento.

A ciò si aggiunga che la genericità di alcune norme fa ipotizzare oneri finanziari notevolmente superiori a quelli previsti dal provvedimento in esame e quindi non in armonia con le disponibilità programmate in materia di finanza pubblica (sperando sempre che un certo tipo di impostazione della finanza pubblica regga nel corso del vertice previsto per il prossimo 10 maggio).

L'organizzazione delineata dal testo in discussione è complessa e macchinosa e comporta costi attualmente non facilmente prevedibili, ma certo molto elevati, se si tiene conto del fatto che oggi l'intero servizio è gestito in modo egregio — dobbiamo riconoscerlo — da una piccola divisione della direzione generale della leva, il cui organico non supera le quindici persone.

Gli oneri indicati appaiono molto inferiori a quelli che in realtà si determineranno. Se malauguratamente il testo in esame dovesse divenire legge, il permissivismo che lo contraddistingue farà lievitare notevolmente il numero degli obiettori di coscienza e conseguentemente l'onere a carico dello Stato.

Su il *Il Gazzettino* di Venezia del 19 febbraio 1990, il senatore Delio Giacometti, democristiano e presidente della Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento, ha scritto: «Se tutti obiettano, il servizio militare costa molto di più». Ed *Il Popolo* del 10 settembre 1989 osservava molto opportunamente che «oltre il 70 per cento delle obiezioni riguarda le regioni più sviluppate

(Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), mentre soltanto il 9 per cento si manifesta nel sud e nelle isole». Scrive inoltre *Il Popolo*: «Sono pochissimi i giovani che dichiarano l'obiezione di coscienza a 19 anni; quasi tutti lo fanno nel corso degli studi universitari». «L'obiezione» — commentava giustamente il quotidiano della DC — «come diritto vantato da chi è già largamente possessore di diritti, va rivista».

Si tenga conto inoltre del moltiplicarsi della segmentazione delle ipotesi di utilizzo degli obiettori, che giustamente il collega Mellini ha ieri denunciato — dall'assistenza agli handicappati, alle forme di impegno assai discutibile nell'animazione teatrale o in servizi impiegatizi qualsiasi — quasi a voler trasformare, colleghi, la direzione generale della leva in una vera e propria commissione centrale per la finanza locale, in relazione agli organici degli enti locali.

L'Avanti! del 20 ottobre 1989 denunciava inoltre la legittimità ed i limiti dell'obiezione di coscienza, anche a seguito delle dichiarazioni dell'ex ministro della difesa, Martinazzoli, il quale ha sostenuto: «Sono contro chi afferma che l'obiezione di coscienza è un valore e che il servizio militare è un disvalore». Aggiungeva Martinazzoli: «Ho l'impressione che, per come si è realizzato, il servizio civile si sia trasformato in una sorta di subappalto a favore di comunità varie».

«Odore di imboscamento» — denunciava *l'Avanti!* — «di transazioni non molto limpide, di propaganda strisciante di quanti vogliono ulteriormente indebolire il ruolo insostituibile delle forze armate nel nostro paese».

Da tali considerazioni deriva, signor Presidente, la constatazione della complessità del problema, che non può essere né aggirato né sottovalutato. Sarebbe un grave errore ritenere che la nostra legittima richiesta di sospensiva, come la conferma della nostra posizione pregiudiziale, rappresenti quasi una sorta di incomunicabilità con i veri obiettori di coscienza, perché noi sappiamo benissimo quanto possa essere prezioso un impegno di volontariato civile ispirato da un senso di solidarietà umana.

C'è da chiedersi se la grande novità emer-

sa nella seduta della Commissione difesa del 20 marzo 1991, con l'approvazione di uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del problema della sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa, sia stata, colleghi, una grande finzione rispetto al testo unificato in materia di obiezione di coscienza e alla prossima discussione che ci sarà in aula sulla riforma della legge. Un nuovo modello di difesa che configura, con tutta evidenza, l'esistenza di uno strumento militare qualificato e specializzato, essenzialmente formato da professionisti, affiancato da un più ampio ambito di riservisti in caso di mobilitazione. Un modello di difesa per il quale hanno dato un grande contributo il relatore e molti colleghi qui presenti, soprattutto il collega Salvoldi che ha votato contro il nuovo modello, mentre oggi vi trovate tutti insieme a votare una legge che è in contraddizione con lo schema di documento di difesa che abbiamo approvato.

E proprio in linea con tali orientamenti, colleghi, un gruppo di senatori del partito di maggioranza relativa, con un'interpellanza presentata pochi giorni fa al Senato, ha sollecitato il Governo ad esaminare la possibilità di costituire ed organizzare un'unità terrestre di adeguato livello, snella, qualitativamente efficace, formata integralmente da volontari di lunga ferma. C'è la firma anche del presidente dei senatori democristiani, senatore Mancino. Si tratterebbe quindi di una forza di rapido intervento, altamente credibile per disponibilità di mezzi e professionalità del personale, ed in grado di esprimere una capacità operativa immediata; una struttura addestrata, armata ed equipaggiata non solo per la difesa nazionale, ma anche per impieghi fuori del territorio, all'occorrenza anche fuori dell'area NATO, per il ristabilimento della pace e la difesa dell'ordine internazionale.

Nessun ritardo, quindi, se c'è la volontà politica di accelerare i tempi per la soppressione della leva obbligatoria, a meno che, come ha obiettato sempre Mellini, si difenda l'obiezione di coscienza per salvare la leva, pur ridotta. È bene che i giovani sappiano che coloro che votano oggi per il testo

unificato in materia di obiezione di coscienza non vorranno mai la soppressione della leva obbligatoria (*Applausi dei deputati dei gruppi repubblicani e del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per noi che diamo all'obiezione di coscienza un valore di fondo, di realizzazione completa della persona, della libertà individuale e collettiva, ma anche dello stesso patto sociale, questa discussione è di grande importanza perché investe alcuni importanti nodi: il rapporto tra coscienza personale e legge dello Stato, il rapporto tra difesa della patria e cultura della pace, lo stesso rapporto tra libertà e costrizione. Quindi l'obiezione di coscienza è per noi un valore, al contrario di quanto diceva il collega De Carolis poco fa.

Ricordo, tra l'altro, che da anni siamo impegnati, e non da soli, sul terreno dell'obiezione di coscienza. Abbiamo perciò presentato alcune proposte di legge e da anni lottiamo, attraverso l'obiezione fiscale, contro le spese militari. Questo tipo di impegno è diventato sempre più urgente, anche dal punto di vista storico, ed ha una connotazione che lo rende sempre più elevato, politico e strategico. Dico purtroppo considerando che la guerra e l'uso delle armi non è più nei fatti — come ha dimostrato la guerra del Golfo — precluso dall'orizzonte stesso della politica, quale sua prosecuzione (per usare una vecchia e, purtroppo, non superata frase).

L'obiezione di coscienza è diventata pertanto sempre più un modo democratico per esprimere un dissenso, un modo efficace per esprimere una scelta di vita e una discriminante nei confronti della concezione del modello di difesa e, di conseguenza, del modello di relazioni internazionali che ad esso è sotteso. All'onorevole De Carolis voglio ricordare che non a caso abbiamo espresso — come hanno fatto anche altri colleghi — il nostro no sul modello di difesa proposto. Esso infatti comporta un certo

modello di relazioni internazionali al quale ci opponiamo.

Signori del Governo, voi che avete voluto una guerra ingiusta ed incostituzionale, avete con ciò stesso enfatizzato e reso centrale il problema della disobbedienza, del rifiuto a soggiacere a logiche militariste, a questa forma di rilancio quasi di un ciclo economico, di un keynesismo del complesso militare industriale che si sta tentando di imporre negli Stati Uniti d'America, così come in Italia.

Se ora l'obiezione di coscienza è diventata un'emergenza, una grande questione democratica, ritengo opportuno sottolineare che essa rappresenta anche un valore. È da numerosi anni che gli obiettori di coscienza si battono affinché tale diritto diventi nel nostro paese effettivo e completo. Dal 1972 ad oggi sono decine di migliaia i giovani che hanno scelto coraggiosamente — non in materia codarda, come è stato affermato — il rifiuto della logica militare delle armi, scegliendo di impiegare dapprima venti mesi — non dimentichiamolo! — e, dopo la sentenza della Corte costituzionale, un anno della propria vita per opere di pace e di utilità sociale.

Vorrei sottolineare che l'atteggiamento — qui non ancora ricordato — tenuto dalle strutture preposte del Ministero della difesa, nei confronti di tale fenomeno, è stato di fatto quello di un boicottaggio burocratico basato sulle precettazioni di autorità, sul non rispetto dell'area vocazionale prescelta, per finire con una recente circolare che ha tagliato i fondi destinati agli obiettori in merito a questioni di vitto e di vestiario. Per non parlare poi dei tempi lunghissimi con i quali sovente si provvede al riconoscimento della domanda di obiezione!

Per queste ragioni abbiamo richiesto la completa smilitarizzazione del servizio civile e l'avocazione ad altri ministeri — nella nostra proposta di legge suggeriamo la Presidenza del Consiglio dei ministri — delle competenze inerenti all'obiezione di coscienza. Questo almeno fino a quando nel nostro modello di difesa non verranno accettate e strutturate forme di difesa popolare, non armata e non violenta, che sono quelle che proponiamo.

La concezione imperante, invece, nelle forze di Governo e purtroppo anche nel maggior partito di sinistra — mi riferisco alle dichiarazioni dell'onorevole Pecchioli — è quella che, alle soglie del 2000 vede il riproporsi di un modello di difesa aggressivo, dislocato minacciosamente a sud contro il nuovo nemico: vale a dire milioni di persone diseredate che vivono in condizioni subumane proprio a causa della politica di rapina imperiale perpetrata da parte del nord, opulento e capitalista, rispetto all'uso stesso delle risorse.

Si è detto e scritto nei manifesti delle nostre forze armate, dopo la tragica guerra del Golfo, che «il nostro esercito era pronto a fare sul serio e che da ora in poi tante altre missioni simili a quella del Golfo — cito tra virgolette — saranno messe in atto dal nostro esercito in difesa del nuovo ordine mondiale» sempre più basato, a nostro avviso, sull'ingiustizia dei popoli, anche se tale difesa si ammanta di un diritto internazionale che, però, vale solo per i più forti e per gli amici dei potenti. Intanto, fedeli a questa linea che ha nel suo orizzonte la politica di riarmo del nostro paese, avete già deciso di investire 6 mila miliardi per l'acquisto di *patriot*, state alacramente bruciando risorse economiche ed umane nei progetti del nuovo cacciabombardiere europeo *EFA* o nei progetti di riarmo *AMX*, per non parlare della nave gemella della *Garibaldi*, una portaerei che è un insulto alla nostra Costituzione e che avete già messo in cantiere.

Mentre al sud continua la mattanza della mafia, voi non sapete fare altro che espropriare le terre dei contadini di Isola Capo Rizzuto per far posto alla base NATO degli *F16*, i cui appalti — è bene ricordarlo — tanto per cambiare sono stati bloccati dalla magistratura perché consegnati nelle mani delle famiglie mafiose. Penso anche al potenziamento della base navale di Taranto ed ai lavori di espansione e di allargamento delle funzioni della base USA di Capodichino a Napoli.

Insomma, state trasformando il nostro meridione in una fortezza armata, convinti, come siete stati durante tutto il periodo della crisi del Golfo, che l'Italia abbia bisogno della guerra, perché essa è lo strumento

principale per la risoluzione delle controversie internazionali. Lo stravolgimento del nostro modello di difesa, ecco il punto (su ciò ha ragione De Carolis, ma da un'ottica esattamente contrapposta alla mia); si tratta della prima, vera ed autoritaria riforma istituzionale che avete regalato al nostro paese.

Questa proposta di riforma dell'obiezione di coscienza, già fatta oggetto di imboscate da zelanti esecutori degli stati maggiori dell'esercito, è arrivata in discussione alle Camere proprio quando l'imbarbarimento culturale, il «godiamoci lo spettacolo» di Bruno Vespa di fronte alle immagini delle macchine di morte che hanno bombardato l'Iraq, hanno fatto i loro danni provocando una regressione della coscienza del nostro paese.

La guerra non è uno strappo qualsiasi al patto civile sul quale si fonda la nostra democrazia ma è lo strappo per eccellenza più grave, il più inammissibile perché gravido di conseguenze complessive. Eppure, quello in discussione è un testo — partorito prima della grande ubriacatura bellica — che alterna passaggi assai felici e molto avanzati a vecchie impostazioni punitive, quasi come se l'obiettivo dovesse pagare un pedaggio per il conseguimento del suo *status*; quasi, ancora come se l'obiezione di coscienza fosse non un diritto ma una concessione.

Non si può spiegare altrimenti, oltre che con la paura con cui gli stati maggiori hanno vissuto l'impennarsi negli ultimi due anni delle domande di obiezione da parte dei nostri giovani, la necessità di punire gli obiettori con tre mesi di servizio in più dei loro coetanei militari. Si dice che ciò è previsto per un corso di formazione; siamo d'accordo, ma anche i militari fanno il loro corso di formazione e tale periodo — il CAR — rientra giustamente nell'anno complessivo prestato dal giovane allo Stato e non rappresenta un periodo aggiuntivo.

Abbiamo quindi presentato alcuni emendamenti — che illustrerò al momento opportuno — che cercano di correggere questa ed altre storture che riteniamo ispirate dalla logica punitiva esistente all'interno di un impianto comunque positivo della legge. Non dimentichiamo che la Corte costituzionale ha stabilito che si può difendere la

patria anche senza armi (noi pacifisti diciamo soprattutto senza armi); questa sacralità della difesa attuata dall'obiettore non è meno nobile di quella del militare.

Altro nodo su cui dissentiamo è che si continua a lasciar fuori dalle prerogative di impegno degli obiettori in servizio civile quegli enti che hanno fra i loro compiti la promozione della cultura della pace, della non violenza e del ripudio della guerra. Stupisce che proprio le ragioni fondative dell'atto di obiezione siano precluse all'obiettore stesso. Questo è un non senso. Riteniamo che anche tale aspetto vada radicalmente corretto nella discussione e anche in questo senso abbiamo presentato emendamenti.

Altri emendamenti che riteniamo di principio sono quelli che riguardano la necessità di prevedere nel nostro ordinamento la possibilità anche per i cittadini che abbiano effettuato il servizio militare o lo stiano effettuando di maturare la scelta di obiezione di coscienza. È un nodo di fondo; il cambiare idea rappresenta infatti un postulato elementare della democrazia e della libertà di pensiero. La guerra del Golfo ha provocato nel paese un sussulto di coscienza contro la manomissione della nostra Costituzione ed il fatto che il nostro paese si rendesse complice di crimini contro l'umanità. Tale sussulto, che ha portato molte persone a formulare dichiarazioni preventive di rifiuto della eventuale chiamata alle armi e di obiezioni di coscienza, va tenuto in considerazione come una prova — purtroppo sul campo — della veridicità di ciò che sostengo.

Questo fatto, cioè, ha palesato un vuoto nella nostra legislazione; ci auguriamo che la Camera, accogliendo il nostro emendamento o comunque ponendo in discussione la proposta di legge da noi presentata insieme con i colleghi di altri gruppi, voglia colmare questa lacuna.

Per quanto concerne gli altri miglioramenti che intendiamo apportare alla legge, mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli. Voglio semplicemente concludere sottolineando come le migliaia di giovani che hanno scelto e sceglieranno l'obiezione di coscienza rappresentino in verità un pa-

trimonio di valori solidaristi, culturali e morali — il Parlamento deve riconoscerlo —, di cui il nostro paese non può fare a meno.

Solo se crescerà una cultura della non violenza, intesa non come passiva accettazione dello stato delle cose esistente, ma come lotta radicale all'ingiustizia ed alla violenza, potremo sperare in un mondo diverso e migliore.

Il nostro gruppo fa proprie anche le indicazioni del presidente della sezione italiana di *Amnesty International*, che mi sembra dia suggerimenti che si muovono nella direzione degli emendamenti da noi presentati.

Per quanto riguarda il voto finale del provvedimento, seguiremo attentamente la discussione; allo stato attuale probabilmente il nostro atteggiamento sarebbe di astensione, tenuto conto di un impianto sostanzialmente positivo in cui, però, sono presenti forti contraddizioni con misure ancora in qualche modo punitive contenute nella normativa. Ci auguriamo comunque — ed anzi ne siamo convinti — che una discussione seria e non demagogica permetta che siano accolti i suggerimenti migliorativi nostri e di altri colleghi. Ciò evidentemente inciderebbe anche sulla nostra scelta di voto finale, che potrebbe in quel caso essere favorevole (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, verde e della componente di rifondazione comunista del gruppo misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, in rapporto a questo provvedimento sull'obiezione di coscienza credo che tutti i deputati siano stati sollecitati da decine e centinaia di lettere provenienti dalla *Caritas*, dalla Lega degli obiettori di coscienza e dai diversi organi assistenziali. Si tratta di lettere messe nella casella dei deputati da colleghi che si sono premurati di farci avere determinate notizie; tuttavia oggi questi colleghi non ci sono.

GIANCARLO SALVOLDI. Come non ci sono!

GIOVANNI PELLEGATTA. Stiamo discutendo un importantissimo problema — tutti lo sostengono —, ma in sede di discussione sulle linee generali ci troviamo a dibattere in quattro o cinque addetti ai lavori.

Ieri, signor sottosegretario, abbiamo presentato (analoga iniziativa ha assunto il gruppo repubblicano) una sospensiva, che questa mattina è stata respinta. Ebbene, vorrei soffermarmi brevemente sugli interventi svolti in sede di discussione delle questioni sospensive.

Mi fa piacere che sia presente in aula il collega Gasparotto, poiché egli ha addotto un'argomentazione valida. Egli si è domandato come mai fosse stata richiesta la sospensione della discussione del provvedimento quando 93 parlamentari ne avevano domandato la rimessione in Assemblea basandosi proprio sull'importanza delle tematiche in discussione.

Onorevole Gasparotto, dal momento in cui i suddetti deputati hanno chiesto che il provvedimento fosse discusso in assemblea a quello della presentazione delle questioni sospensive, purtroppo, non è passata una settimana, come succede in Parlamento, ma molti mesi. Cosa è accaduto durante questo periodo?

Quando sono state raccolte le firme per la rimessione in Assemblea l'unico partito che chiedeva da tre legislature il servizio militare volontario e, quindi, un esercito di professionisti era il Movimento sociale italiano-destra nazionale; per tutti gli altri schieramenti politici questa tesi era tabù.

La guerra delle Falkland o delle Malvine, (per non intaccare la suscettibilità della Gran Bretagna o dell'Argentina), in cui tremila soldati inglesi hanno avuto ragione di trentamila militari argentini di leva, e, successivamente, la guerra del Golfo hanno insegnato che occorre un esercito di professionisti; ciò è stato ampiamente dimostrato.

In seguito alla guerra del Golfo, il Presidente della Repubblica Cossiga ha affermato che è necessario un esercito di professionisti, così come ha sottolineato nelle dichiarazioni rese in quest'aula il Presidente del Consiglio. Lo stesso discorso è stato fatto dal partito liberale, dall'onorevole Balzamo del partito socialista e persino dall'onorevole

Mombelli, del PDS, componente della Commissione difesa.

Allora, collega Gasparotto, qual è il problema? Sono cambiate le cose, dal momento che quasi tutto il Parlamento, tranne verdi, sinistra indipendente e democrazia proletaria che sono contrari, è orientato nel senso della costituzione di un esercito di professionisti.

Affrontiamo allora la questione a monte: una volta istituito un esercizio di professionisti, viene meno l'obiezione di coscienza. Ecco il motivo per il quale è stata presentata una questione sospensiva.

Il collega Salvoldi ha parlato di inconsistenza delle motivazioni missine e repubblicane. Nella questione sospensiva da noi presentata, si chiede «di sospendere, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, la discussione sulle proposte di legge n. 166 ed abbinate sino alla determinazione del nuovo profilo del servizio militare».

Collega Salvoldi, lei fa parte come me della Commissione difesa e sa perfettamente che il 9 maggio prossimo saranno discusse in sede referente le seguenti proposte di legge sul servizio di leva: n. 5010 del senatore Pecchioli, n. 598 del collega Franchi del Movimento sociale italiano, n. 1167 relativa alla istituzione del servizio militare volontario femminile della collega Poli Bortone, n. 3503 dell'onorevole Balzamo, del partito socialista, concernente le norme per la razionalizzazione del servizio militare di leva, n. 327 di cui è primo firmatario l'onorevole Occhetto, n. 4881 di cui è primo firmatario l'onorevole Cervetti, n. 5574 di cui è primo firmatario l'onorevole — fra l'altro generale — Viviani, riguardante l'abrogazione dell'istituto della leva. Lei considera le motivazioni addotte da missini e repubblicani inconsistenti, mentre a me sembra che sussistano motivi validissimi per avanzare una certa proposta.

Non riesco, poi, a capire voi verdi, che, sotto certi punti di vista, quando parlate di ecologia, di ambiente, di fumo, di inquinamento, ottenete la solidarietà di tutti i partiti. Ho provato a parlare con alcuni miei amici, anche nelle scuole, che hanno votato per i verdi. Essi affermano di aver espresso tale voto per l'ecologia, per la pulizia del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

l'ambiente; altrimenti, andando avanti di questo passo, la situazione diventa impossibile. Allora perché i verdi, eletti in Parlamento sulla base di voti espressi a favore dell'ecologia, quando si devono inviare navi o *Tornado* nel Golfo Persico si schierano contro e fanno *sit-in* davanti alle navi per impedire che i nostri marinai partano?

Perché oggi i verdi si battono per l'obiezione di coscienza che non ha niente a che vedere con l'ecologia? Ricordo allora quanto affermano i tedeschi: i verdi sono come i pomodori, nascono verdi e poi diventano rossi. Questa è la considerazione che facciamo!

GIANCARLO SAVOLDI. Pellegatta, vogliamo la pace con l'ambiente e anche fra gli uomini!

GIOVANNI PELLEGGATTA. Il collega La Valle, presente in aula, ha sostenuto che la questione sospensiva «non regge»: sono sue testuali parole. A suo giudizio si dovrebbe modificare l'articolo 52 della Costituzione.

Onorevole La Valle, lei sa la stima che nutro per lei e per la sua professione. Se l'articolo 52 della Costituzione sancisse esclusivamente l'obbligatorietà del servizio militare, il Parlamento dovrebbe rivederlo. Tuttavia tale articolo recita: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge». Onorevole La Valle, chi fa le leggi? Noi, in alcuni casi su proposta del Governo. Noi dopodomani in Commissione difesa decideremo sul servizio militare obbligatorio e sulla regolamentazione dei limiti e modi del suo svolgimento.

Se in Parlamento dovesse emergere la possibilità di un servizio militare volontario, con un esercito di professionisti, in modo anche da impedire la pratica delle raccomandazioni e da evitare che un giovane che studia vada sotto le armi dopo i 26 anni debba interrompere un'attività commerciale o artigianale già iniziata (facciamo parte della Commissione difesa e sappiamo perfettamente cosa accada), la questione dell'obiezione di coscienza non sussisterebbe più. Se infatti il Parlamento dovesse decidere di istituire un esercito di professionisti — a

meno che non mi sbagli — non servirebbe modificare l'articolo 52 della Costituzione.

RANIERO LA VALLE. No, perché i modi e i limiti sono nell'ambito della obbligatorietà, non fuori di essa.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Onorevole La Valle, potremmo fare una bella dissertazione sull'argomento. Tuttavia l'unico punto che desidero affrontare sulla questione della sospensiva concerne una considerazione svolta ieri dall'onorevole Mellini, il quale — voi tutti sapete quanto io lo stimi come parlamentare presente e attento a tali problematiche — ha iniziato il suo intervento dicendo che si è battuto per l'obiezione di coscienza, riuscendo a portare taluni provvedimenti davanti alla Corte costituzionale. Ha poi compiuto una disamina completa ed intelligente annunciando che, pur essendo favorevole all'obiezione di coscienza, avrebbe votato contro questa legge (e a favore delle sospensive) poiché il provvedimento in esame è peggiorativo della legge n. 772 del 1972.

Onorevole Mellini, ho cercato di trattenerla in aula per poterle riferire un dato che la interesserà. Ieri sera nel corso della trasmissione *Oggi al Parlamento*, riferendo del dibattito che si è svolto in Assemblea sull'obiezione di coscienza, si è affermato che lei era contrario alle questioni sospensive. Posso assicurarle che è stato detto così giacché ho ascoltato tale affermazione con le mie orecchie.

MAURO MELLINI. L'unica cosa che si «sospende» in questo paese è l'informazione!

GIOVANNI PELLEGGATTA. Dal momento che lei in quest'aula ha dichiarato di essere favorevole alle questioni sospensive mentre ad *Oggi al Parlamento* hanno riferito il contrario, sono in condizione di affermare — e lo dico a voce alta alla Presidenza, che in quella occasione è stata così opportunamente rappresentata dal collega Biondi, Vicepresidente della Camera — che questi giornalisti producono solo disinformazione. Essi si sono scagliati contro l'aumento del-

l'indennità ai parlamentari; ma ciò non è dipeso dal Parlamento. Ogni volta che la televisione ed i giornali affermano che i parlamentari si sono aumentati lo stipendio non dicono il vero; in realtà la nostra indennità — che non è certo uno stipendio giacché, tra l'altro, non percepiamo la quattordicesima, la quindicesima o la sedicesima come negli istituti bancari — è agganciata a quella dei magistrati.

Bene ha fatto il senatore Pollice — del gruppo verde — ad inviare a tutti i parlamentari una documentazione, invitandoci ad esprimere un voto sui giornalisti, visto che questi ultimi esprimono voti sui deputati. Speriamo che i voti che daremo siano pubblicati e resi noti all'opinione pubblica e alle scuole i cui allievi vengono ad ascoltarci in quest'aula. Teniamo infatti presente che io stesso, dedotte le spese, percepisco due milioni di lire: ditemi voi se con tale cifra posso mantenere una casa, una moglie e due figli. Questa è la verità che dovrebbero dire i giornalisti!

Venendo ad un altro aspetto molto importante della materia, desidero richiamare la vostra attenzione sull'attività svolta in Commissione. Molti colleghi intervenendo sulle questioni sospensive hanno affermato che il provvedimento in esame è stato votato in Commissione quasi all'unanimità.

A tale proposito voglio ricordare un fatto importante: il sottosegretario di Stato per la difesa, che all'epoca era l'onorevole Gorgoni, si è visto sistematicamente respingere gli emendamenti presentati in tema di obiezione di coscienza, a nome non del partito repubblicano, ma del Governo. Eppure l'onorevole Gorgoni parlava a nome della maggioranza. Quindi si è espressa una *lobby* trasversale sull'obiezione di coscienza, che ha riguardato tutti i partiti e voi ne conoscete anche le motivazioni.

PAOLO PIETRO CACCIA. Perché tutti abbiamo coscienza!

GIOVANNI PELLEGATTA. Quando infatti si trattava di votare determinati emendamenti — ho già avuto modo di dirlo in Commissione difesa — si arrivava persino a sostituire quei deputati democristiani che non vedeva-

no di buon occhio l'obiezione di coscienza; mi riferisco per esempio all'onorevole Zamberletti, il quale veniva sostituito dalla cara e simpatica collega Fronza Crepaz, che invece era favorevole all'obiezione di coscienza: in tal modo si travisava anche l'orientamento complessivo della Commissione. Onorevole relatore, lei sa che tutto ciò risponde a verità; quindi non se l'abbia a male, perché in questa sede certe cose possiamo ricordarle.

A nome del Movimento sociale italiano-destra nazionale, vorrei parlare anche della famosa «area vocazionale» introdotta nella legge. Onorevole Mellini, nella mia esperienza, nella mia vita, ho sempre sentito parlare di vocazione per quanto riguarda sacerdoti e suore; il relatore ha due sorelle suore ...

MAURO MELLINI. *La civiltà cattolica* parlava di vocazione del mestiere delle armi, dicendo che era l'unica giustificazione del celibato, perché senza la vocazione al mestiere delle armi si peccava contro la castità. Quindi era contro il servizio militare obbligatorio, nel secolo scorso!

GIOVANNI PELLEGATTA. Ribadisco che per me la vocazione è quella di cui ho parlato poc'anzi, anche se il provvedimento in esame ne prevede un nuovo tipo.

Ho chiesto ad alcuni obiettori di coscienza quale fosse la loro vocazione; mi hanno risposto che era quella di fare il militare sotto casa, nessun'altra vocazione! Dal comune di Busto Arsizio — sono consigliere comunale — sono stato nominato per otto anni rappresentante per il tiro a segno nazionale. In quel periodo ho visto cose, onorevole Mellini, onorevole La Valle, che non stanno né in cielo né in terra. Vi è stata una persona che ha chiesto di essere abilitata all'uso delle armi per essere assunta come guardia giurata; gli abbiamo chiesto di produrre il congedo militare, ma è emerso che si trattava di un obiettore di coscienza!

Un secondo caso ha generato una controversia in Commissione fra me, l'onorevole La Valle ed altri parlamentari: un altro obiettore di coscienza ha avanzato richiesta di porto d'armi per andare a caccia. Non si

porta quindi il fucile per servire la patria, ma lo si usa per andare a caccia!

Onorevole Mellini, mi è stata rivolta una terza richiesta. Un industriale minacciato di ritorsioni ha chiesto il porto d'armi per andare in giro armato, anche se era stato obiettore di coscienza. Ditemi voi se si tratta di obiettori di coscienza veri o fasulli!

Dicevo poc'anzi che l'unica vocazione è quella di «fare il militare» sotto casa. Ma vi racconto un altro episodio. Il collega Ronchi, quando ancora apparteneva al gruppo di democrazia proletaria (oggi aderisce al gruppo verde), ha presentato una interrogazione rivolta al ministro della difesa del seguente tenore: «L'obiettore di coscienza Alessandro Sansone, nato a Firenze il 27 ottobre 1962 ed ivi residente, presentava domanda di ammissione a prestare servizio sostitutivo civile». In tale domanda il Sansone indicava la propria area vocazionale e l'ente convenzionato nel quale prestare servizio; l'ente indicato era l'unione inquilini di Firenze: questa era la sua area vocazionale!

Ebbene, da questo momento non affermerò più che l'obiettore di coscienza vuole svolgere il servizio militare sotto casa, ma nella stessa casa, per così dire! Infatti, l'obiettore di coscienza in questione abitava al terzo piano, mentre l'unione inquilini aveva la propria sede al primo piano. Così avrebbe risolto tutti i suoi problemi!

Allora, amici miei, mi tolgo il cappello dinanzi ai veri obiettori di coscienza, che per altro si contano con le dita di una mano, ma non certo davanti ai falsi obiettori di coscienza, che rovinano la categoria. Per questo ritengo che non dobbiamo approvare una legge che favorisca questi ultimi.

Ha fatto molto bene il relatore, onorevole Caccia, ad inserire nella relazione anche le tabelle relative agli obiettori di coscienza consegnate dal Ministero della difesa. Onorevoli colleghi, io sono un chimico e sono solito parlare di cartina tornasole. Ricordo che tale strumento indica un cambiamento di acidità o di alcalinità; io userò questa espressione per significare un cambiamento di tendenza. Nel 1979 — poco più di dieci anni fa, non sessanta — gli obiettori di coscienza che avevano avanzato domanda per svolgere il servizio civile erano duemila;

qualcuno non ha ottenuto risposta, nonostante siano trascorsi ventisei mesi. È stata emanata una circolare dal Ministero della difesa per la quale, se l'obiettore di coscienza non riceve risposta entro ventisei mesi, non svolgerà più il servizio militare né sarà obiettore di coscienza.

Cosa succede allora, onorevole Salvoldi? Quell'obiettore di coscienza, onesto e leale, parlando con i suoi colleghi si rende conto che se non arriva alcuna risposta, trascorsi ventisei mesi dalla domanda, non presterà più né servizio militare né servizio civile sostitutivo.

Pertanto, sparsa questa voce, le domande degli obiettori di coscienza passano da 2 mila nel 1979 a 4 mila nel 1980; nel 1981 diventano 7 mila. Nel 1988 le domande presentate sono 5.697 e diventano improvvisamente 13.746 nel 1989 subito dopo la sentenza della Corte costituzionale che parifica il servizio civile a quello militare. Vede, onorevole Salvoldi, la verità ogni tanto viene a galla!

Volete sentire cosa disse in proposito il ministro della difesa Martinazzoli nella seduta del 1° febbraio 1990? «Intendo dire che rimane il fatto che un aumento del 140 per cento delle domande di obiezione in sei mesi dà conto che in questa condizione si stanno aprendo varchi che non consentono di garantire in termini non dico di severità ma di serietà l'accesso al diritto di obiezione e la sua verifica». Il ministro Martinazzoli fa capire che con la sentenza della Corte costituzionale tutti diventano obiettori di coscienza!

Si è registrato un aumento del 140 per cento delle domande di obiezione di coscienza, perché fa comodo svolgere il servizio militare sotto casa!

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Ecco perché facciamo la legge, Pellegatta!

GIOVANNI PELLEGGATTA. Ma non dobbiamo fermarci qui, onorevole Caccia. Nella sua relazione — che io ho letto con attenzione ed ho apprezzato — a pagina 11 lei sostiene: «Il vero boom delle domande è avvenuto dopo l'ultima sentenza della Corte costituzionale, quando i giovani si sono ac-

corti che senza una nuova normativa, come quella contenuta nel testo unificato, era possibile svolgere il servizio civile sostitutivo a quello militare per lo stesso periodo di tempo». Ebbene, ciò che lei sostiene, onorevole Caccia, e le stesse affermazioni dell'allora ministro della difesa, onorevole Martinazzoli, corrispondono a verità. Ogni domanda di obiezione di coscienza deve essere valutata attentamente da una commissione seria, per verificare se si tratti di veri obiettori di coscienza...

MAURO MELLINI. Veri o falsi, gli obiettori di coscienza stanno realizzando il nuovo modello di difesa!

GIOVANNI PELLEGATTA. Lei è sempre acuto nelle sue osservazioni, onorevole Mellini! Ma vorrei dire che è giusto che si preveda che gli obiettori di coscienza svolgano 3 mesi di addestramento e 12 mesi di servizio parificato. Magari lei, onorevole Mellini, potrebbe non essere d'accordo...

MAURO MELLINI. Dovremmo essere d'accordo?!

GIOVANNI PELLEGATTA. ...ma è una cosa giusta: con 3 mesi di addestramento e 12 di servizio si arriva a 15 mesi, che sono sempre pochi rispetto al servizio sostitutivo che si presta nelle altre nazioni. Dalla tabella allegata alla sua relazione, onorevole Caccia, si evince appunto la situazione dei paesi della CEE: la durata del servizio militare in Belgio è di 10 mesi, quella del servizio civile va da 10 a 24 mesi: in Danimarca il servizio militare dura 9 mesi, quello civile da 8 a 24 mesi (dipende dalle mansioni svolte); nella Repubblica di Germania il servizio militare dura 18 mesi, 24 quello civile; in Grecia 22-26 mesi il servizio militare, da 44 a 52 quello civile; in Spagna 15-18 mesi il servizio militare, da 20 a 30 quello civile; in Francia 12 mesi il servizio militare, 24 quello civile; in Olanda 14 mesi quello militare, 18 quello civile.

Cosa voglio dire con questo, colleghi della Commissione difesa? Che, ad eccezione del Portogallo e dell'Italia, nelle altre nazioni la durata del servizio civile è superiore a quello

militare. Se negli altri paesi che ho citato la situazione è questa, evidentemente vi sarà un motivo valido. Allora, la domanda che rivolgo ad un giurista bravo, come il collega Mellini, o a Raniero La Valle è la seguente: il 1 gennaio 1993, quando cadranno le barriere l'unificazione avrà luogo nel senso indicato dal nostro paese, cioè parificando il servizio militare a quello civile, oppure ci si adegnerà alla maggioranza delle altre nazioni, che potenziano notevolmente il servizio civile rispetto a quello militare (naturalmente per porre un freno)?

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale, onorevole Mellini, non vuole soltanto limitarsi a dire «no», ma intende anche avanzare alcune proposte, e lo farà presentando emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi. Noi reputiamo che il servizio civile non debba essere svolto in 1.650 enti assistenziali ma nella protezione civile, nella Croce rossa italiana, nel corpo dei vigili del fuoco, nelle guardie forestali ed ecologiche, ed infine nei paesi sottosviluppati del terzo mondo. Il nostro gruppo è favorevolissimo allo svolgimento del servizio civile nei suddetti cinque settori, ma non certamente nei 1.650 enti che richiedono gli obiettori di coscienza. Credo che questa sia una considerazione sulla quale i colleghi dovrebbero riflettere.

Voglio ora svolgere un'altra osservazione. Nel corso del mio servizio militare, ho avuto la CPS (la consegna semplice) e la CPR (la consegna di rigore) e posso quindi dire qualcosa riguardo alle sanzioni, signor Presidente e onorevole sottosegretario Mastella (queste cose interessano anche lei). Le sanzioni sono la diffida, la multa in detrazione dalla paga, la sospensione di permessi e licenze, il trasferimento e la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi senza paga e con recupero.

MAURO MELLINI. Che significa, non si capisce!

GIOVANNI PELLEGATTA. Se io sono un obiettore di coscienza e so che la massima pena è la sospensione del servizio per tre mesi, nel mese di maggiore prendo a pugni

un altro obiettore o un addetto all'assistenza; vengo così sospeso a giugno, luglio e agosto, e posso trascorrere questi tre mesi al mare o in montagna. Il nostro gruppo presenterà un emendamento che esclude tale possibilità e propone come pena lo svolgimento del servizio civile per un periodo da uno a sei mesi in più. Si tratterà a questo punto di vedere come si comporterà l'obiettore di coscienza di fronte ad una pena del genere.

Vi è poi un altro punto fondamentale. Il professor Francesco Cavalerà, che non fa parte del Movimento sociale italiano ma del centro studi ANRP, in un suo interessante volumetto scrive: «Le forze armate italiane sono da diversi anni oggetto di attacchi più o meno velenosi e di polemiche, soprattutto da parte dei mezzi di informazione, di ambienti politici e persino della magistratura». Egli ha riservato agli obiettori di coscienza un trafiletto, nel quale si legge (cito testualmente): «Poi si minò il servizio di leva obbligatorio, innanzitutto con il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, assegnando coloro che venivano riconosciuti tali ad organizzazioni sociali ed assistenziali a spese della difesa. Che gran parte dell'obiezione di coscienza fosse solo una scusa per evitare il servizio militare lo dimostrò la successiva preghiera di molti enti assistenziali, che avevano avuto assegnati gli obiettori, di rinunciare a costoro, poiché molti di essi avevano tutt'altra voglia che quella di assistere il prossimo, dedicandosi semmai ad una deleteria propaganda. Gli obiettori di coscienza sono saliti in proporzione numerica ancora maggiore da quando il prolungamento della durata del servizio civile, unica forma di dissuasione per i falsi obiettori, è stato giudicato incostituzionale dalla Suprema corte».

Questo è ciò che dice il professore Cavalerà e non l'onorevole Pellegatta del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, voglio avvertirla che ha ancora due minuti a disposizione.

GIOVANNI PELLEGATTA. Questi due minuti mi servono per concludere, signor Presidente.

Tutti i partiti politici parlano ormai di esercito professionale, di un nuovo modello di difesa. Onorevole Caccia, quanto abbiamo studiato, lottato, combattuto (mi si passi il termine) in Commissione difesa per questo nuovo modello? Nove mesi! Abbiamo cercato di delineare un modello di difesa adeguato ai tempi e abbiamo deciso che l'esercito volontario deve essere una componente essenziale. La guerra del Golfo ha insegnato tante cose. Ecco perché con la questione sospensiva il Movimento sociale italiano ha inteso sostenere che il problema dell'obiezione di coscienza si elimina da solo, dal momento che dobbiamo modificare il nostro modello di difesa e dal momento che quasi tutti i partiti si schierano per l'esercito professionale.

Concludo con le parole del generale Corcione, capo di stato maggiore, che nell'audizione presso la nostra Commissione, dopo la guerra del Golfo, ha affermato: «Se noi abbiamo un esercito di leva e non possiamo impiegarlo è meglio non averlo» (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario di Stato per la difesa, vorrei premettere che parlo a nome del gruppo della democrazia cristiana e non del partito trasversale evocato poc'anzi dal collega Pellegatta, anche perché ho ricevuto il mandato specifico da parte del rappresentante del mio gruppo in Commissione difesa. All'onorevole Pellegatta, di cui ho apprezzato come al solito la franchezza e la sincerità vorrei dire, che non sono stupito dell'assenza di quei parlamentari che si sono prodigati nel far pervenire ai vari colleghi le istanze che emergono dalle associazioni del mondo degli obiettori di coscienza; io sono meravigliatissimo dell'assenza quasi totale di quei novantatré deputati che hanno richiesto la rimessione in Assemblea di un provvedimento che era già stato discusso in Commissione per tanto tempo, addirittura per anni (e l'onorevole Caccia lo sa molto bene), e su cui si era

pervenuti ad un equilibrio e ad una definizione certamente positiva e propositiva che facevano sperare in una rapida approvazione.

Fatta questa premessa, voglio dire che sull'obiezione di coscienza si è parlato molto e si sono svolti tanti convegni di tipo politico, giuridico, sociale e così via. Quel che è certo è che ormai il problema è maturo nel paese, e lo è da tempo; mentre nel Parlamento, purtroppo, è maturo solo da oggi, visto che siamo giunti (almeno spero) alla fase finale dell'iter legislativo di questo provvedimento, almeno per quanto riguarda questo ramo del Parlamento.

Credo che l'obiezione di coscienza sia veramente una scelta politica di frontiera (lo abbiamo già detto in Commissione difesa), sia come atto singolo sia come ipotesi legislativa. Dico di frontiera perché si pone indubbiamente in una zona appunto di frontiera colui che cerca di risolvere in modo alto il problema della mediazione tra pacifismo etico e razionalità politica. Certo (il collega La Valle lo sa molto bene), vi è anche una funzione profetica dell'obiezione di coscienza, poiché è difficile soprattutto per i cristiani conciliare non violenza e legittima difesa, è difficile cioè realizzare un costume e un sistema di vita che saldino l'esigenza della difesa sociale con l'aspirazione dell'uomo ad una pace profonda e attiva. Ma accanto a questa funzione profetica ve ne è una politica di cui noi legislatori non possiamo non tener conto. È una funzione che risponde a coloro che considerano certe scelte valide sul piano della testimonianza etica ma non suscettibili di fare la vera storia. Mi si chiederà allora che cosa c'entri, la politica con l'obiezione di coscienza. Io credo che c'entri, anche perché troppo spesso nel perimetro della politica non sembra vi sia spazio per parole come utopia, speranza, non violenza. E la discussione odierna ci fornisce l'occasione per introdurre questi concetti, questi valori, in un provvedimento importantissimo non solo per il mondo giovanile ma per l'intero paese. Ritengo quindi che l'obiezione di coscienza possa essere uno strumento di analisi e di intervento importante per ricostruire la politica nel suo complesso.

Mi sembra che si possa sottolineare in modo specifico la funzione anticipatrice dell'obiezione di coscienza: una sorta di radar che deve captare i segnali del nostro tempo. È d'obbligo però fare una premessa (vi hanno fatto riferimento poc'anzi il collega Pellegatta e il collega De Carolis, ai quali voglio rispondere subito). Esiste un problema di cultura dei comportamenti, anche in riferimento all'obiezione di coscienza: vi è cioè un problema di comportamento degli obiettori, ma ve ne è anche uno nei loro confronti. Oggi ci stiamo impegnando per introdurre nel nostro ordinamento questa riforma che attiene proprio alla cultura dei comportamenti nei confronti degli obiettori.

Non riesco a condividere il pessimismo di Pellegatta. Credo infatti che il movimento degli obiettori e, in generale, dei giovani desiderosi di difendere il paese in modo diverso che non con il servizio militare, raccolga adesioni numerose e sincere.

Il bilancio, se da un lato presenta elementi positivi, rivela comunque difficoltà e contraddizioni che derivano dalle carenze e dalle ambiguità della legge n. 772. Posso però dire, avendo fatto l'obiettore di coscienza ai sensi di quella legge, che l'impiego degli obiettori in servizi sostitutivi ha costituito un banco di prova per il movimento degli obiettori, che hanno cercato di dimostrare alla pubblica opinione che l'obiezione di coscienza non è una via comoda per evitare la leva. Certo, vi saranno state anche eccezioni — alcuni dati li ha ricordati Pellegatta — ma non si può fare di ogni erba un fascio.

In Commissione vi sono stati dei problemi, come quello relativo alla norma che riguarda la licenza di caccia, contenuta nell'articolo 2. Si è svolto un dibattito molto ampio — il collega La Valle lo ricorderà senza altro bene — che ha tentato di sviscerare fino in fondo la questione. Neppure io sono pienamente d'accordo su quando ne è scaturito, ma quel che è certo è che l'impianto complessivo della legge è certamente soddisfacente e può costituire un punto di riferimento per una riforma efficace della legge sull'obiezione di coscienza.

Dico agli onorevoli Pellegatta e De Carolis che questa legge di riforma nasce, appunto,

per evitare l'obiezione di comodo, se non siamo convinti della sua necessità, credo sarà difficile spiegare alla gente il tipo di normativa che vogliamo introdurre nel paese.

A conferma di quanto sto dicendo e per confutare gli esempi addotti dall'onorevole Pellegatta, posso aggiungere che numerosi obiettori hanno scelto lavori in comunità di handicappati fisici e psichici, attività di recupero e riabilitazione dei giovani tossicodipendenti o lavori di animazione sociale. Il servizio civile potrà diventare entro questi margini — e in parte lo è già — una vocazione autentica. Per questo si parla di area vocazionale, nel testo unificato presentato dal relatore.

Credo siano particolarmente significative alcune esperienze vissute presso comunità o cooperative autogestite dove il rapporto con l'handicappato non implica prestazioni ad orari stabiliti, ma richiede un impegno totale, un rapporto umano tra due esperienze di vita diverse. Altrettanto proficue sono le attività svolte nel campo del disadattamento giovanile e dell'emarginazione, nei centri di solidarietà, nelle comunità terapeutiche a contatto con i tossicodipendenti. In tali ambiti molti giovani obiettori stanno dando un contributo notevole di entusiasmo, di preparazione, di sensibilità e di continuità.

Va senz'altro detto che uno dei primi impegni per chi, come noi, intende dare una nuova disciplina all'obiezione di coscienza sarà quello di rivedere il meccanismo delle convenzioni, alcune delle quali oggi hanno prodotto difficoltà (ne siamo consapevoli). Certo è che non possiamo demonizzare l'obiezione di coscienza solo a causa di qualche eccezionale «imboscamento» che, se esiste in questo settore, esiste anche nel servizio militare.

Credo che su questo piano si debba stare molto attenti anche perché il lavoro che vogliamo svolgere deve essere visto in prospettiva, tenendo conto che vi è una comunità giovanile che chiede l'approvazione di questa legge.

Ritengo che siano state usate in modo strumentale alcune frasi poc'anzi lette dal collega De Carolis e riferite al ministro Martinazzoli, in quanto sono state considerate in

maniera isolata rispetto ad un contesto più generale cui si rifaceva l'allora ministro della difesa, onorevole Martinazzoli, nel corso di alcune audizioni svoltesi presso la Commissione difesa. Al riguardo posso confermare, approfittando della presenza del sottosegretario Mastella (che con noi ha discusso in modo serrato il provvedimento presso la Commissione difesa), che le audizioni del ministro Martinazzoli hanno avuto modo di chiarire il punto di vista del ministero, consentendo il via libera a questo testo unificato che il relatore, onorevole Caccia, ha illustrato in maniera molto autorevole.

Ritengo pertanto che non vi sia alcuna intenzione di mortificare le forze armate. Non penso che esistano disvalori da proporre rispetto al rapporto obiezione di coscienza-servizio di leva. Né penso che sia qui il caso di rifare la storia dell'obiezione di coscienza in Italia, anche perché essa è nota, sia quella passata sia quella recente.

Poc'anzi il collega Pellegatta ha fatto riferimento alla recente applicazione della legge e alla cosiddetta circolare dei «ventisei mesi». Si tratta di un problema che più volte abbiamo rilevato. Anche quando non ero ancora parlamentare ho partecipato ai vari movimenti che esprimevano comunque valutazioni di contenuto politico in ordine al problema in oggetto. Già allora contestavamo la cosiddetta circolare Spadolini (che allora era ministro della difesa) perché sviliva il senso dell'obiezione di coscienza.

In ogni caso a noi non interessa più una simile polemica; per il passato quel che è fatto è fatto! Dobbiamo però ora andare avanti percorrendo una strada nuova. Ma l'unica nuova strada che oggi vedo è quella di approvare la legge nel testo licenziato dalla Commissione difesa in sede referente. Non è nemmeno il caso di soffermarsi sull'attuale situazione legislativa anche se vale la pena di ricordare — come ha già fatto l'onorevole Caccia — la legge 15 dicembre 1972, n. 772 (la cosiddetta legge Marcora). Per la prima volta, con quella legge veniva introdotto nel nostro ordinamento il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza e si offriva finalmente una risposta — probabilmente non la più perfetta ed esauritiva ma evidentemente allora l'unica possi-

bile — a quel delicato problema che era ed è l'obiezione di coscienza.

La legge n. 772 accoglieva sia pur timidamente ma con tante eccezioni alcune istanze degli obiettori e ne rispettava le motivazioni.

Ma sappiamo tutti che ormai da alcuni anni la legge n. 772 versa in uno stato precario ed insoddisfacente. Il bilancio di tale legge ha subito diverse oscillazioni numeriche; in proposito, probabilmente taluni hanno dato qui qualche cifra di troppo. In ogni caso possiamo dire che ormai le cifre sono «consumate» dalla politica delle parole. Ciò comporta da parte nostra il rispetto di un impegno teso ad evitare di ritrovarci qui ancora a distribuire cifre e numeri. Tale nostro impegno — mi rivolgo in particolar modo al collega Pellegatta — è quello di varare immediatamente la nuova legge di riforma.

Oggi le varie organizzazioni degli obiettori di coscienza (dalla *Caritas*, alla LOC, all'E-NAIP, alla CENASCA-CISL, all'ACLI, all'ARCI) non vogliono più parole o interrogazioni parlamentari ma una legge!

Per tale motivo penso che l'esigenza di una nuova e rigorosa normativa sia avvertita da tutti quanti noi e da tutti coloro che hanno creduto qui in Parlamento nell'obiezione di coscienza. Dovrà comunque essere una normativa rigorosa e rispettosa di tutte le caratteristiche e peculiarità dell'obiezione di coscienza.

Il lavoro compiuto in questa legislatura, sommato a quello delle legislature precedenti, ha prodotto un testo unificato concluso — mi sia consentito dirlo — dall'abile e paziente lavoro del relatore, onorevole Caccia, che è riuscito comunque a trovare una soluzione che potrà in qualche modo accontentare una maggioranza parlamentare assai ampia, tenendo conto delle varie risoluzioni adottate in materia dal Parlamento europeo, delle diverse sentenze della Corte costituzionale, alle quali hanno fatto in precedenza riferimento alcuni colleghi, e della sentenza emanata in materia dal Consiglio di Stato. In altre parole, è stato predisposto un testo unificato difendibile sotto tutti i profili e meritevole di essere approvato in tempi rapidi e senza ulteriori modifiche.

Vi è certo l'amarezza di non aver concluso

già da qualche tempo in sede legislativa l'iter del provvedimento: tuttavia non disperiamo e proseguiamo lungo la strada che stabilisce quei quattro, cinque o sei punti veramente innovativi in materia di obiezione di coscienza per l'ordinamento italiano.

L'obiezione deve innanzitutto essere riconosciuta come un diritto del cittadino e non più come un beneficio concesso dallo Stato. Per questo ci siamo soffermati molto in Commissione difesa sull'articolo 1, facendo riferimento alla Dichiarazione sui diritti dell'uomo ed alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e soprattutto ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione.

Ritengo che l'obiezione di coscienza intesa come diritto rappresenti il principio cardine ed il pilastro fondamentale della nuova legge.

Abbiamo inoltre previsto la fissazione di un termine perentorio per l'accettazione dell'istanza di obiezione e per l'assegnazione all'ente di servizio, che deve avvenire tenendo conto delle indicazioni espresse dall'obiettore (la cosiddetta area vocazionale), disponendo altresì che la gestione del servizio civile sia sottratta al Ministero della difesa (che concorda al riguardo) per essere affidata ad altra amministrazione, cioè ad un apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio, proprio al fine di conferire maggior valore alla specifica gestione del problema.

Per quanto riguarda i settori di impiego del servizio civile, va rilevato che essi devono essere limitati all'assistenza richiesta dai problemi sociali (reinserimento degli anziani, dei disabili, dei tossicodipendenti, accoglienza dei nomadi e degli immigrati extracomunitari) ed alla tutela dell'ambiente, alla protezione civile ed a tutte quelle attività che servono a definire l'immagine dello sviluppo di una civiltà che cerca sempre più di elevare la qualità della civiltà della vita nel nostro paese.

Desidero in conclusione riferirmi anche alle posizioni della Conferenza episcopale italiana — per illustrare ulteriormente le proposte del gruppo democristiano, stante il contingentamento dei tempi, interverrà più tardi il collega Savio — per ricordare (poiché

qualche collega ha fatto riferimento alla vocazionalità ed alla Chiesa) che nei documenti della CEI vi è un ammonimento espresso qualche anno fa a Loreto relativamente all'obiezione di coscienza: «La comunità cristiana non può non promuovere, come scelta esemplare e preferenziale, l'obiezione di coscienza e il servizio civile».

È questo il nostro modo di proseguire lungo la strada della speranza, che ha animato tanti giovani e che animerà le giovani generazioni nei prossimi anni (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC, della sinistra indipendente e verde — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Capecchi. Ne ha facoltà.

MARIA TERESA CAPECCHI. Colleghi, ritengo che quella odierna sia per l'Assemblea un'occasione importante e vorrei che si evitassero banalizzazioni, derivanti in molti casi da scarsa conoscenza del testo, per sviluppare invece una rigorosa riflessione sull'obiezione e sui diritti e doveri dei cittadini derivanti dal suo esercizio.

L'onorevole De Carolis ha messo in discussione l'opportunità di questa legge rispetto all'esigenza di un profondo processo riformatore della leva obbligatoria. Si è parlato dell'inesistenza del problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare, in quanto sarebbe già acquisito nelle coscienze e nei fatti, se non ancora nella legislazione, il superamento del servizio di leva obbligatorio a favore di un esercito professionale. Sempre l'onorevole De Carolis ha parlato di permissivismo, di disuguaglianze tra i cittadini, mettendo nella sostanza in dubbio la legittimità delle indicazioni della Corte costituzionale. La richiesta di sospensiva presentata dal gruppo del Movimento sociale vede tutto questo come naturale conseguenza della lezione che ci verrebbe dalla guerra nel Golfo Persico.

A me sembra che altre siano le riflessioni da fare sulle recenti drammatiche vicende della guerra. Prima di tutto occorre chiedersi se oggi il diritto internazionale possa dirsi più forte, se sia più estesa nel mondo la legalità, se più forti e consapevoli siano gli Stati ed i popoli della comunità mondiale. Al

dramma del popolo curdo si affianca invariato il dramma del popolo palestinese, e più che di nuove regole per definire la convivenza internazionale dei soggetti e dei poteri del governo mondiale, più che del modo di far evolvere il diritto internazionale, si parla di eserciti più professionali, di armi sempre più selettive, di aumenti della spesa militare per essere in grado di fronteggiare le nuove emergenze — si dice — con maggiore professionalità ed efficacia.

Il Golfo Persico ci ha ricordato che non ci sono guerre indolori, guerre che si possano controllare dall'alto della supremazia tecnologica; che di fronte ai morti ed alle distruzioni, ancorché taciute e nascoste, è difficile distinguere chi ha vinto e chi ha perduto. In ogni caso la vittoria delle armi non produce la pace, né fa vincere il diritto e la ragione. Questo dibattito quindi ha senso e legittimità non solo per chi — come noi — continua a credere nel valore primario del ripudio della guerra, e non certo, onorevole De Carolis, in nome di un gretto pacifismo; ma anche per chi, come noi, sa che è vero che o si distruggono le armi o le armi finiranno per distruggerci, magari con un'attenta e scientifica selezione; per chi sa che lo spazio del nostro destino è il mondo intero.

Se un limite va registrato è piuttosto quello di non aver fatto del dibattito sull'obiezione di coscienza una più forte contestazione dell'attuale modello di difesa armata e militare, di non averne fatto cogliere fino in fondo il carattere di scelta per la pace, per il disarmo, per la non violenza.

Vorrei riprendere le parole di padre Balducci: superata la soglia atomica è sempre più chiaro che l'obiettore di coscienza al servizio militare non fa che enunciare una verità scritta nelle cose, l'unico gesto realistico, cioè corrispondente all'ordine reale delle cose. Il conflitto atomico esclude da sé i connotati della guerra giusta semplicemente perché esclude quelli della guerra in quanto tale per assumere i tratti apocalittici dello sterminio.

Tutto ciò, colleghi e colleghe, rimane drammaticamente attuale dopo la guerra del Golfo, come attuale rimane l'esigenza indicata da padre Balducci che l'obiezione di coscienza si trasformi da forma di fedeltà al

dettime interiore in proposta politica dotata di obbligatorietà oggettiva, quella di instaurare un ordine universale da cui sia bandito il costume della violenza, privata o pubblica.

Questo dibattito, piuttosto, avviene in ritardo rispetto alla realtà delle cose e delle coscienze che hanno fatto nascere l'alternativa del servizio civile come nuovo modo di servire la patria, come difesa dalle minacce che la insidiano, che non sono le minacce di un popolo nemico, ma le emergenze naturali e sociali, le aggregazioni chimiche e tecnologiche, i vecchi e i nuovi razzismi, le piaghe della società moderna.

Nel 1972 la legge n. 772 ammetteva l'obiettore di coscienza al beneficio di poter svolgere, pagando i maggiori prezzi personali che ne derivavano, un servizio civile sostitutivo di quello militare, ma come questo sottoposto alle regole della vita in caserma, fino all'assurdità di rinchiudere nelle carceri militari gli obiettori totali, costretti ad indossare la divisa, simbolo di quella logica e di quella disciplina da essi così fortemente contestata.

Nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ha cominciato ad affrontare la riforma della legge sull'obiezione di coscienza; e solo nell'aprile del 1989, quindi ben due anni fa, veniva predisposta la prima stesura di testo unificato. Vari ministri si sono avvicinati al Ministero della difesa, ma solo oggi, dopo le vicende ben note che hanno portato in quest'aula il dibattito, impedendone un più celere cammino in Commissione difesa, riusciamo ad iniziare questo confronto, che spero proprio possa concludersi velocemente, come ci chiedono associazioni e movimenti giovanili.

Vorrei sottolineare che in diciannove anni le domande presentate dagli obiettori sono passate dalle 200 del 1973 alle 16.767 del 1989. Sinceramente non vedo in questi dati quell'esplosione di domande denunciata dall'onorevole Pellegatta; certo, potrà trattarsi anche di più del 100 per cento, ma ciò che conta è soltanto il dato di partenza.

L'impegno continuo e testardo del movimento degli obiettori e degli enti che, nell'assoluta assenza dello Stato, hanno gestito il servizio civile fino ad oggi hanno anticipa-

to nei fatti i contenuti del servizio civile rispetto al modo di procedere della legge.

Le sentenze dettagliate e puntuali della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato hanno corretto il carattere sanzionatorio e gli aspetti più discriminatori della legge, accentuando la colpevole incapacità riformatrice del Parlamento. Tali sentenze sono già state ricordate, ma io ritengo opportuno farvi di nuovo riferimento proprio per marcare il distacco con la legge n. 772 del 1972 e la necessità e l'urgenza di un adeguamento legislativo.

La Corte costituzionale ha affermato che l'obiezione è costituzionalmente riconoscibile come diritto ed ha attribuito al servizio civile pari dignità al servizio militare, in quanto ambedue servizi concorrenti alla difesa della patria, intesa come comunità civile stanziata su di un territorio. La difesa della patria, che l'articolo 52 della Costituzione considera come un «sacro dovere» per tutti i cittadini e le cittadine, non si esaurisce — sostiene la Corte — con la prestazione del servizio militare, in quanto rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri e trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare a cui sono tenuti per legge solo i cittadini maschi dai 18 ai 45 anni.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l'indagare sulle motivazioni oltre ciò che è richiesto dalla legge n. 772; quindi, sostanzialmente, illegittimo il carattere da tribunale delle coscienze assunto dalla commissione prevista all'articolo 4.

La Corte ha inoltre stabilito che gli obiettori non possano appartenere alle forze armate; ha annullato la disparità delle pene detentive. Ancora, con la sentenza n. 470, intervenendo sulla durata del servizio civile, ha riconosciuto il carattere sanzionatorio di una durata maggiore di otto mesi rispetto al servizio militare.

Sottolineo che queste sono indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale e non da obiettori di coscienza che tentino di fare i furbi rispetto al dovere di prestare il servizio militare.

Quella sentenza sulla durata ha nei fatti provocato la disposizione dell'allora ministro della difesa, onorevole Martinazzoli, per

la pari durata: dodici mesi di servizio per gli obiettori come per i militari di leva. Credo che si tratti di un elemento di cui non sia possibile non tenere conto nel momento in cui discuteremo di questo aspetto della legge di riforma.

La Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite è intervenuta a favore del diritto all'obiezione di coscienza inserendolo tra i diritti fondamentali e raccomandando agli Stati di adeguare le rispettive legislazioni per considerare l'obiezione di coscienza — cioè il rifiuto di prestare il servizio militare nelle forze armate — l'esercizio legittimo di un diritto fondamentale.

L'impianto complessivo della legge n. 772 non si è modificato, però, solo per effetto degli interventi importanti della Corte costituzionale e per l'evoluzione del diritto internazionale. Non poco peso infatti, hanno avuto in questi ultimi anni gli interventi dell'amministrazione della difesa. Non vi è dubbio che vi sia una contraddizione profonda tra la natura del servizio civile, distinto ed estraneo al servizio militare, e il fatto che la gestione di questo servizio sia stata affidata ad una struttura che si occupa di forze armate e di militari. La famosa circolare sulla durata di ventisei mesi — più volte richiamata nel corso del dibattito — è l'esempio più eclatante dell'inadeguatezza della struttura pubblica in questi anni a gestire tale problema. Poiché la legge considerava il servizio civile una sorta di beneficio, esso doveva in ogni modo e attraverso i possibili strumenti essere scoraggiato, soprattutto per la consapevolezza del carattere fortemente provocatorio dell'obiezione di coscienza, della sua carica contestativa nei confronti dell'organizzazione delle forze armate.

Uno dei punti più controversi in questi anni — lo sappiamo bene — è stato il problema del vitto e dell'alloggio, mai chiaramente definiti e sempre utilizzati dall'amministrazione come strumento per selezionare gli enti con cui convenzionarsi. Tutto ciò è significativo, credo, del rapporto tra il cittadino obiettore e l'amministrazione da un lato, e tra questa e gli enti convenzionati dall'altro.

Certo, non tutta l'obiezione di coscienza

al servizio militare è estranea a forme di opportunismo, né tutti gli enti che in questi anni hanno gestito il servizio civile hanno mostrato serietà e rigore. Ma va detto, ad onor del vero, che l'atteggiamento dell'amministrazione è apparso spesso prettamente fiscale, più che interessato ai contenuti del servizio civile. Come dicevo all'inizio, va riconosciuto agli obiettori ed agli enti gestori il merito di aver fatto crescere una nuova consapevolezza attorno al servizio civile ed ai suoi contenuti sul piano culturale e politico.

L'onorevole Mellini, nella discussione della richiesta di sospensiva, sosteneva che questo testo è costruito ad uso e consumo degli enti. Al contrario, a me sembra che esso si preoccupi di impegnare lo Stato e le sue strutture nella costruzione di un servizio civile nazionale, superando l'assoluto disinteresse di questi anni, prevedendo un'articolazione di soggetti gestori e di attività di impiego.

Questa nostra discussione avviene in un momento in cui molto forte è la consapevolezza dell'esigenza di un adeguamento della legislazione, di una diversa definizione dei rapporti fra lo Stato e i cittadini. In questi anni l'obiezione di coscienza è andata dilagando al di là dell'ambito del rifiuto del servizio militare, per investire un più ampio panorama del rapporto cittadini-istituzioni. Non è casuale che la partecipazione italiana alla guerra del Golfo abbia riproposto con forza da parte di molti — cittadini, giuristi, parlamentari — una riflessione sugli strumenti a disposizione del cittadino per opporsi a scelte che egli ritenga contrarie allo spirito della Costituzione ed ai principi del diritto interno ed internazionale, oltre che alla sua coscienza.

L'onorevole Caccia citava l'obiezione di coscienza dei medici nei confronti dell'interruzione volontaria della gravidanza per negare una qualsiasi caratterizzazione politica all'obiezione, che egli definiva «di sinistra» nel caso del servizio militare e «di destra» nel caso dell'aborto. Non di questo si tratta. In questi giorni ricorre l'anniversario del referendum sull'aborto; in quel 12 maggio la maggioranza del popolo italiano, cittadini e cittadine, si esprime affinché nella legisla-

zione italiana rimanesse questa legge. Ma nonostante ciò, di tutto si è tentato e messo in opera per impedire la sua corretta applicazione, e l'obiezione di coscienza dei medici è stata spesso usata come strumento per tentare di affossarla; un'obiezione che in più casi si è dimostrata non espressione sincera della coscienza dell'individuo, ma strumento di interesse e di calcolo.

Altre obiezioni si sono affermate, da quella fiscale alle spese militari all'obiezione degli operatori della ricerca scientifica nei confronti della ricerca militare, tutte, sia pure in termini diversi, ugualmente riconducibili al tema della difesa alternativa alla difesa militare ed armata. Non voglio aggiungere molte considerazioni ad un dibattito che nei mesi scorsi — in Commissione difesa durante l'indagine conoscitiva sui nuovi modelli di difesa ed in quest'aula durante i diversi dibattiti durante la guerra del Golfo — è stato attento ed appassionato.

Questa legge diventa il primo tassello di un mosaico più ampio. Il lavoro intenso con cui si è pervenuti ad un testo unificato ha visto confrontarsi posizioni spesso distanti. Il risultato è apprezzabile: il testo contiene principi fondamentali attraverso i quali si afferma il diritto soggettivo all'obiezione di coscienza. Accettando il rifiuto a prestare servizio nelle forze armate, esso accoglie il presupposto — costituzionalmente corretto — che il servizio militare non esaurisce il dovere della difesa della patria; riconosce il servizio civile come diverso ed autonomo, lo sottrae alla direzione militare, ne definisce gli ambiti di intervento.

Nel recepire le indicazioni della Corte costituzionale, del Parlamento europeo, della commissione per i diritti umani dell'ONU, riaffermando i principi fondamentali della Costituzione, ci si è preoccupati di mettere al centro di questo testo il cittadino obiettore come titolare del diritto a servire la patria in forme diverse dal servizio militare, che rispettino le sue profonde convinzioni, ma insieme siano capaci di opporre alle continue aggressioni che questa nostra patria subisce — quelle all'ambiente o al corpo sociale — tutti quei valori di solidarietà e di partecipazione spesso dimenticati, ma fon-

damentali per la sicurezza e la convivenza civile, e quindi per la difesa della patria.

Con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del dipartimento del servizio civile nazionale, con l'indicazione dei suoi compiti e con la definizione dei soggetti gestori del servizio civile, dalla protezione civile al corpo dei vigili del fuoco, agli enti pubblici e privati, si intende costruire un sistema integrato che, sulla base dell'importante esperienza compiuta fino ad oggi, sviluppi un sistema di difesa alternativa, un sistema di sicurezza contro l'emarginazione sociale e l'aggregazione ambientale: una forma di difesa civile non armata.

Il gruppo comunista-PDS ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo su questo testo, non nascondendosene i limiti, che nel corso dei lavori in Commissione difesa abbiamo proposto di superare con ipotesi emendative. Mi riferisco, in particolare, alla durata del servizio civile, alle cause ostative previste dall'articolo 2 (a cui faceva riferimento l'onorevole Mellini), all'esigenza di ampliare le attività di difesa non armata, nonché al ruolo delle regioni, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 e a quanto ci è stato sollecitato da una specifica richiesta avanzata dagli assessori regionali alla sicurezza sociale. Faccio riferimento, inoltre, alle finalità dei finanziamenti da impegnare. Nel corso della discussione sui singoli articoli sarà possibile entrare nel merito delle relative questioni.

Mi auguro che questo Parlamento sia in grado di sviluppare un confronto sereno e costruttivo. Abbiamo ricevuto appelli e documenti da parte dei movimenti giovanili, delle associazioni e degli enti. Voglio ricordare fra tutti il documento comune dell'ottobre 1990, nel quale sono indicate con precisione, oltre ai punti ritenuti qualificanti per la nuova legge, le necessarie correzioni da apportare al testo unificato. Condividendone lo spirito ed il contenuto, auspico che esse possano ricevere un positivo accoglimento da parte dell'Assemblea.

Sono convinta che una buona legge sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile rappresenterà una condizione utile per il dibattito, già avviato, sulla riforma del servizio di leva, a cui già molti colleghi si sono

riferiti (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS, della sinistra indipendente e verde - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta.

Sospendo la seduta fino alle 18.

**La seduta, sospesa alle 13,50,
è ripresa alle 18,5.**

PRESIDENTE. Prima di proseguire la discussione sulle proposte di legge all'ordine del giorno, comunico che nella riunione odierna la IV Commissione (Difesa) ha deliberato che debba ritenersi ricompresa nella relazione già predisposta per l'Assemblea sulle proposte di legge nn. 166 ed abbinata anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pietrini ed altri n. 4671, vertente su materie connesse.

Riprendiamo ora la discussione sulle linee generali delle proposte di legge in materia di obiezione di coscienza.

È iscritto a parlare l'onorevole La Valle. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, nell'affrontare il testo unificato al nostro esame credo che prima di tutto dovremmo sgombrare il campo da una serie di banalizzazioni e di fraintendimenti.

In primo luogo non si tratta di una proposta di legge volta ad istituire un lavoro obbligatorio parallelo al servizio militare al fine di offrire a enti pubblici e privati una mano d'opera precettata e a basso costo. Ciò sarebbe contro la Costituzione, che non prevede altra obbligatorietà che quella del servizio militare, e contro la proibizione del lavoro forzato e obbligatorio contenuta nell'articolo 8 del patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966 e nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del 3 settembre 1953.

Questo deve essere detto subito perché sia chiaro che l'abolizione del servizio militare obbligatorio e il passaggio a un esercito di

solì professionisti comporta anche la preclusione di ogni possibilità di istituire un servizio civile obbligatorio e farebbe cadere anche quella forma limitata di servizio civile che è sancita nella proposta di legge.

Inoltre non si tratta di un provvedimento che dirima semplicisticamente il conflitto tra individuo e collettività, tra volontà soggettiva e oggettività della norma, privilegiando l'individuo e la soggettività rispetto alle esigenze collettive e alla certezza del diritto. Se il testo al nostro esame fosse informato a questa cultura individualistica, sostanzialmente negatrice dei doveri e dei valori della vita collettiva, allora non potrebbe che essere un provvedimento di tolleranza, concessivo di un privilegio, come era la legge n. 772, ancora vigente, prima dei radicali intervenuti operativi dalla Corte costituzionale e come sono in genere le leggi sull'obiezione di coscienza degli altri paesi quando siano ispirate al solo principio, eccezionalmente riconosciuto, della scelta di coscienza.

Al contrario il provvedimento assume la coscienza individuale non come un potere soggettivo eccezionalmente prevalente sul potere dell'ordinamento e in contrasto con esso, ma assume la coscienza come titolare della libertà di indirizzare il comportamento verso l'uno o l'altro dei grandi valori e fini egualmente fatti propri dall'ordinamento. Voglio dire che, se nella Costituzione esistesse solo l'articolo 52 e non anche l'articolo 11, se cioè esistesse solo la difesa e non anche la pace, allora l'obiezione di coscienza o non potrebbe essere ammessa o potrebbe esserlo solo in chiave individualistico-liberale come eccezione tollerata. Essendoci invece l'articolo 11 ed il ripudio della guerra, l'obiezione di coscienza può essere riconosciuta come una delle modalità di adempimento di un valore e di un fine costituzionale. Questo deve essere detto subito perché sia chiaro che la sostanziale abrogazione del principio del ripudio della guerra nel nostro ordinamento, come è sembrato prefigurarsi in quest'aula nella drammatica giornata del 17 gennaio, respingerebbe nell'ambito di un puro soggettivismo o di un antagonismo anarchico ed antistatuale le leve giovanili che noi stessi abbiamo educato al primato del diritto sulla violenza, della solidarietà

sulla inimicizia, degli strumenti della diplomazia sugli strumenti della forza armata e dunque abbiamo educato al primato della politica sulla guerra.

La terza banalizzazione che bisogna re-spingere è quella di considerare questa legge come uno strumento legislativo che provveda a curare una sorta di malattia psichica come quella di chi personalmente non sopporti la vista del sangue, ivi compreso quello animale, e perciò rifugga da ogni personale contatto con le armi, ivi comprese quelle da pesca e da caccia; salvo lasciare le funzioni della guerra, dell'ordine pubblico e dell'approvvigionamento alimentare a mercenari, poliziotti, macellai; cacciatori e pescatori violenti e senza scrupoli.

Anche questo va detto subito perché sia chiaro che se prevalessse questa vecchia visione, che purtroppo sopravvive anche nel testo al nostro esame nell'anacronistica e feticistica norma che interdice l'obiezione di coscienza ai cacciatori, ci si ridurrebbe a considerare gli obiettori come degli psicobili, dei disadattati, dei portatori di tabù e a considerare gli uomini comunque armati come degli spregiudicati e professionali spargitori di sangue. In tal modo si ridurrebbe il fenomeno politico, sociale ed etico dell'obiezione di coscienza al servizio militare al rango socio-sanitario di malattia allergica da curare con il servizio civile assimilato al cortisone.

Evitate dunque le tre banalizzazioni che ho elencato (quelle cioè di una legge fatta per gli enti, di una legge risucchiata nell'individualismo e di una legge terapeutica per i disadattati alle armi), cerchiamo di vedere quali sono le linee portanti del testo al nostro esame.

Esso è il frutto, a mio parere, di un profondo lavoro di scavo svolto in Commissione e prima ancora in gruppi di lavoro e di riflessione che si sono applicati a questo tema. Un lavoro di scavo che non si è voluto limitare ad aggiornare la legge del 1972, ma che è stato finalizzato anche al ripensamento radicale dei suoi fondamenti attraverso un affinamento ed un avanzamento culturale che ha tenuto conto dell'esperienza, delle pronunzie della Corte costituzionale, della legislazione evolventesi in altri paesi, diret-

tamente verificata anche con missioni all'estero che abbiamo effettuato, ad esempio, in Spagna e in Belgio.

Soprattutto questo lavoro di scavo ha tenuto conto della maturazione delle idee e delle coscienze che si è avuta in questi anni sulla concezione stessa del diritto, dello Stato, della guerra e della pace.

Lo spirito della legge è enunciato fin dall'articolo 1 che dopo molto travaglio è giunto ad una sintesi di grande spessore etico, politico e giuridico e nello stesso tempo ad una formulazione di grande equilibrio.

Il punto di partenza è enunciato nello stesso solenne *incipit* della legge, nelle sue primissime parole, che solo le seguenti: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza...»; da queste primissime parole si pone subito in chiaro che si legifera su una materia in cui è in gioco la coscienza. Tuttavia, questa non è assunta semplicemente come la fonte di una libera opinione, come l'origine di una semplice facoltà di obiettare, ma come la fonte di una norma, di un comando cui corrisponde non tanto o non solo il diritto all'esercizio di una facoltà, quanto il dovere di obbedire: l'obbedienza alla coscienza.

Signor Presidente, «obbedienza alla coscienza» è una espressione forte usata dalla legge in esame per indicare che in questo caso non siamo tanto nel campo della libertà di opinione quanto in quello della responsabilità dell'agire e del rapporto di coerenza tra norma interiore e comportamento effettivo. «Obbedienza alla coscienza», d'altra parte, non è espressione utilizzata per la prima volta in questa legge; essa viene infatti da una lunga tradizione che attraversa tutta la storia dell'occidente e ne è in qualche modo fondativa.

È per obbedienza alla coscienza che Antigone ricusò l'ordine di Creonte e diede sepoltura al fratello Polinice, compiendo quello che Sofocle definisce un «santo crimine», per cui nel gesto di una donna si fondava la relatività e la sanzionabilità sia del potere politico sia di quello maschile. È per obbedienza alla coscienza che l'apostolo Paolo afferma, nel capitolo 14 della Lettera ai romani, che *omne quod non est ex fide peccatum est*, dove *ex fide* è tradotto dagli

interpreti con il termine «coscienza» («ciò che non viene dalla coscienza è peccato»).

È per obbedienza alla coscienza che è venuta meno nei secoli l'obbedienza a regni, imperi e regimi; per questo la causa del diritto e della libertà è avanzata lungo la storia in tutto il mondo. È per obbedienza alla coscienza che oggi ricordiamo un'innumerabile schiera di martiri, da Stefano a Tommaso Moro, a Gandhi, a Bonhoeffer, a Monsignor Romero.

Se si tratta, dunque, non solo di una facoltà riconosciuta dalla legge, ma di una obbedienza dovuta dalla persona alla norma, al comando della propria coscienza, allora tale obbedienza deve misurarsi e può entrare in conflitto con un'altra obbedienza, quella ad una norma non più soggettiva ma oggettiva, non più interiore ma esteriore, ad una norma cioè posta dallo Stato. Il problema è tanto più serio quando la norma non è imposta da un potere autoritario ma è liberamente voluta nel quadro di un ordinamento democratico; il problema è tanto più serio quando questa norma ha addirittura valore costituzionale, come nel nostro caso, trattandosi dall'articolo 52 della Costituzione, che prescrive il servizio militare obbligatorio.

È proprio a tale riguardo che si aprivano le due strade percorribili: la prima era quella di riconoscere l'obiezione di coscienza come una eccezione tollerata dallo Stato, come una dispensa dall'obbedire alla legge, concessa dallo Stato per spirito di tolleranza. Questa sarebbe la soluzione individualistica e liberale, non priva per altro di valore. È appunto questa la forma originaria attraverso la quale l'obiezione di coscienza ha fatto il suo ingresso negli ordinamenti positivi; è questa la cultura cui si ispirava anche la vecchia legge n. 772. Ma non è questa la via seguita dal nostro testo.

Il testo riconosce invece l'obiezione di coscienza come un diritto di rango costituzionale e non come una concessione. Tuttavia, esso non dice semplicemente che l'obbedienza alla coscienza prevale sull'obbedienza alla legge dello Stato, ma che la legge dello Stato — e soprattutto quella fondamentale — non consiste in un unico precetto — quello della difesa armata

della patria — ma anche in altri precetti che hanno la stessa dignità e la stessa cogenza costituzionale. Detti precetti contemplano non solo la difesa della patria con le armi, ma anche la difesa attraverso molteplici forme di impegno civile, che può raggiungere vette di vero e proprio eroismo, per promuovere l'integrità e l'armonia della comunità, dell'ambiente e delle relazioni sociali. Sono altresì i precetti che impegnano l'Italia — come si esprime l'articolo 11 della Costituzione — a perseguire «un ordinamento di giustizia e di pace tra le nazioni».

Pertanto, gli obiettori che si rifiutano di prestare servizio militare non sono fuori dell'ordinamento, non perseguono valori alternativi o estranei all'ordinamento; essi sono dentro il tessuto dei valori costituzionali, perseguono fini che non sono solamente personali ma anche dell'ordinamento, privilegiando quelli che ristabiliscono un'armonia tra obbedienza alla coscienza e obbedienza alla legge.

Questa è la costruzione giuridico-costituzionale dell'istituto; ma essa non starebbe in piedi se non si riconoscesse — come limpidamente afferma l'articolo 1 del testo unificato della Commissione — che il contenuto dell'obiezione di coscienza non è il rifiuto personale delle armi, ma è il rifiuto o la non accettazione dell'arruolamento nelle forze armate.

Non si tratta quindi di una sottrazione personale al maneggio delle armi. Tant'è vero che l'opzione intermedia di un servizio militare non armato (che pure era prevista nell'articolo 5 della legge del 1972), non è stata avanzata da alcuno ed è praticamente caduta.

L'obiezione è invece allo strumento militare come tale, come è stato perfettamente inteso e convalidato dalle sentenze della Corte costituzionale. E la motivazione non sta nel fatto che lo strumento militare è per definizione e in via di principio guerrafondaio e violento; ma sta nel fatto che storicamente le forze armate (come caratteristica o massima espressione della sovranità quale si è venuta configurando nella dottrina politica moderna) sono state le strutture portanti di un sistema che aveva ed ha ancora nella guerra il suo fondamento ed il suo culmine,

e che ha nel rapporto di forza il regolatore supremo della vita internazionale.

L'obiezione di coscienza intende dunque criticare quest'ordine ed affrettarne il superamento, in ciò anticipando e facendo propria quella scelta di principio dell'Italia come comunità e dell'Italia come ordinamento che ripudia la guerra e persegue un ordine di giustizia e di pace tra le nazioni.

In questo senso l'obiezione di coscienza non ha semplicemente una valenza etica e non si esaurisce nella sfera personale e privata, ma ha una motivazione ed un significato politico forti ed estende i suoi effetti nella sfera collettiva e pubblica. Ciò non certo nel senso di una politica di parte o di partito e nemmeno come una forma di lotta contro specifiche scelte politiche di impiego della forza militare, ma nel senso di un'opzione politica generale che attualizza ed enfatizza il ripudio costituzionale della guerra e propugna lo stabilimento di un ordine fondato e strutturato nell'interdipendenza, nella cooperazione, nella solidarietà e nella pace.

È in questo quadro e alla luce di questa idea portante della nuova legge che la discriminazione stabilita a danno dei cacciatori è anacronistica ed anzi addirittura grottesca.

Inserito dunque l'istituto dell'obiezione di coscienza nella coerenza e nell'armonia dell'ordinamento, anche le altre cosiddette condizioni ostative all'esercizio di tale diritto, basate su una sorta di presunzione assoluta dell'insincerità dell'obiezione, rappresentano un residuo della vecchia cultura, sono quasi certamente incostituzionali e dovrebbero essere in ogni caso drasticamente ridimensionate.

Vorrei osservare, tra l'altro, che il fatto di riservare il servizio militare come unica possibilità ammessa per mafiosi, confinati, ex carcerati e condannati ha un sapore vagamente diffamatorio per le forze armate e sembra assimilare lo stesso servizio militare ad una punizione extragiudiziale o ad una pena accessoria non contemplata dalla legge.

Sempre sul piano di una riflessione sulle linee fondamentali dell'istituto sottoposto al nostro esame, vorrei aggiungere qualche parola a quelle già dette ieri sulla questione

del rapporto tra obiezione di coscienza e modello di difesa, tema sul quale sono ripetutamente tornati gli oratori intervenuti nella discussione.

Devo dire che i nostri critici, coloro che hanno presentato la questione sospensiva, hanno perfettamente ragione: il modo più drastico per eliminare il problema stesso dell'obiezione di coscienza consiste nell'abolire l'obbligo del servizio militare, che è appunto quanto essi propugnano sostenendo il passaggio all'esercito volontario e di professione. A questa tesi si possono peraltro muovere tre obiezioni fondamentali. La prima è che l'alternativa più drastica all'obiezione di coscienza non è l'abolizione dell'obbligo, bensì l'abolizione dell'esercito. Se i nostri critici vogliono che si cominci a discutere di questo in Italia e che ciò diventi oggetto di un confronto politico, essi sono padronissimi di farlo, sapendo però che in tal modo si rimette in discussione l'intero articolo 52 della Costituzione e non solo il vincolo costituzionale dell'obbligatorietà.

La seconda obiezione è che, se i nostri critici sono a favore della volontarietà e quindi della perfetta opzionalità dell'arruolamento, non si capisce perché intanto non riconoscano e non valorizzino quell'elemento di volontarietà che consiste nella tacita scelta del servizio militare fatta dai giovani, che pur potrebbero compiere la scelta alternativa del servizio civile; volontarietà perciò introdotta nello stesso servizio militare obbligatorio, che viene fondata e resa possibile proprio dall'esistenza dell'istituto dell'obiezione di coscienza. I sostenitori della volontarietà dell'arruolamento nelle forze armate dovrebbero quindi salutare l'istituto dell'obiezione di coscienza come la prima concreta immissione nell'ordinamento di un principio di consenso, e quindi di scelta libera e volontaria.

La terza obiezione è forse la più grave di tutte. Il passaggio ad un esercito unicamente professionale, dotato di tutti gli incentivi economici e di carriera che sono propri di tutti i modelli di eserciti mercenari che abbiamo conosciuto e conosciamo, se varrebbe ad eliminare l'incomodo dell'obiezione di coscienza toglierebbe anche l'incomodo del sacro dovere costituzionale della

difesa della patria, appaltando l'incarico di tale difesa ad una impresa specializzata rispetto alla quale la patria non avrebbe altra figura né altra identità che quella del committente.

L'esercito professionale, inteso non come proseguimento e sviluppo della leva ma come sua precisa alternativa, configurerebbe una separazione tra forze armate e società, e soprattutto tra guerra e società. Separata dalla società, la guerra sfuggirebbe ad ogni controllo sociale sia nel suo svolgimento sia nell'atto stesso del suo prodursi, per il quale diverrebbe altamente improbabile il discernimento, pur costituzionalmente imprescindibile, tra guerra di difesa, e perciò legittima, e guerra di offesa o di proiezione di potenza, e perciò illegittima. Del resto, è proprio questa idea della guerra fuori area che ci è stata illustrata questa mattina dal collega De Carolis e prima di lui (devo dire, per me, con ancora maggiore disappunto) dal generale Corcione nell'audizione presso la Commissione difesa di questa Camera.

La guerra del Golfo ha proprio rivelato questa natura della guerra fuori area, della guerra di proiezione di potenza, condotta da eserciti professionali e mercantili (come è noto i due maggiori eserciti alleati, quello americano e quello britannico, sono eserciti di professione); una guerra fatta come un lavoro e condotta sulla base del principio produttivistico proprio del lavoro industriale del massimo risultato con il minimo prezzo, con il minimo sforzo. Ciò però che cosa ha voluto dire concretamente? Ha voluto dire una guerra aerea indiscriminata di sei settimane prima della incretiosa battaglia di terra e ha voluto dire un rapporto di vittime tra la coalizione e il nemico di 100 a 300 mila, che equivale al rapporto che vi è tra una strage stradale in un ponte festivo ed un genocidio. Combattuta da eserciti professionali, la guerra del Golfo è stata sottratta, al contrario di quella del Vietnam, al controllo dell'informazione e al vaglio dell'opinione pubblica. E perfino quelli che l'hanno combattuta lo hanno fatto in condizioni di piena irresponsabilità politica e di perfetta alienazione.

Il generale Schwarzkopf, che è diventato il simbolo vittorioso di questa guerra, è

anche diventato il simbolo del generale che sbriga un lavoro destinato a cambiare la mappa del Medio Oriente e forse la faccia del mondo, in perfette condizioni di vuoto etico e politico, senza chiedersene né il come né il perché. Lui stesso ha spiegato ad un suo agiografo il suo atteggiamento professionale e asettico quando ha ricordato quella che è stata la svolta della sua vita. «Nel 1982» — ha raccontato — «il Pentagono mi chiamò e mi disse di andare a comandare l'invasione di Grenada. Grenada? — mi sono chiesto — e che diavolo ci andiamo a fare a Grenada?. E poi mi sono detto: «Ehi, Norman, questo è il tuo lavoro, e il tuo *job*: se non lo vuoi fare cercati un posto in banca!»». E così andò a invadere Grenada, allo stesso modo in cui oggi si è fermato prima di arrivare a Bagdad.

Questa è la guerra come lavoro! Sono solo certi ammiragli italiani che ancora non si sono abituati a questa idea, che ancora hanno la dignità di porsi qualche domanda e perdonano perciò il posto e il comando.

Ma quando noi siamo andati a Omaha, nel Nebraska, a visitare lo *Strategic Air Command* degli Stati Uniti, da cui dipendono i due terzi del potenziale nucleare americano, abbiamo visto questo principio affermato in una grande scritta nella palazzina del comando: «La guerra è il nostro lavoro, è il nostro *job*». Naturalmente per avere come prodotto la pace.

PRESIDENTE. Onorevole La Valle, la avverto che ha ancora a disposizione due minuti.

RANIERO LA VALLE. Grazie, signor Presidente.

Ma quale pace? Purtroppo in questo lavoro non si attua un processo di produzione ma un processo di distruzione, e il prodotto, nell'atto stesso della sua produzione, viene distrutto.

Allora la guerra del Golfo, che dà appunto la prova di tutto ciò, non è un buon argomento, onorevoli colleghi, per passare all'esercito professionale, alla guerra come lavoro e come mestiere, e per liquidare l'obiezione di coscienza. È meglio che ci teniamo il nostro esercito di leva, il nostro

obbligo militare, i nostri problemi, i nostri travagli etici e politici e la nostra obiezione di coscienza. Questo non vuol dire non avere o non volere la professionalità delle forze armate, ma vuol dire mantenere la loro umanità, la loro referenzialità sociale, lo spirito democratico cui per legge deve essere informato il loro ordinamento.

Ed è anche per questo, onorevoli colleghi, che è necessaria una buona legge sull'obiezione di coscienza come quella che, pur con tutti i suoi limiti, è oggi al nostro esame (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, comunista-PDS, verde e della componente di Rifondazione comunista del gruppo misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Oggi ci troviamo a discutere nuovamente di obiezione di coscienza non tanto per scelta politica del Parlamento — e neppure, a mio giudizio, per scelta politica in generale — ma perché questa legge è stata interamente e sostanzialmente riscritta dalla stessa Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato.

La legge del 1972 — lo hanno ribadito alcuni colleghi — non esiste più. Bisogna capirne le ragioni e chiedersi [perché una impostazione in base alla quale la difesa militare era un obbligo e un dovere costituzionale, considerando l'obiezione di coscienza come eccezione tollerata e scoraggiata da una serie di vincoli contenuti nella legge n. 772, non sia considerata più accettabile e condivisibile dalla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato e — direi — da una parte grande della società civile.

Non vi è dubbio, infatti, che, al di sotto dal dibattito del formalismo giuridico e costituzionale che noi riprendiamo con una certa forza anche in sede parlamentare, si celi una grande trasformazione culturale e politica delle coscienze che ha pervaso il diritto e la società. Io riassumo la trasformazione verificatasi sostenendo che vi è stata una diversa legittimità della guerra, una diversa e minore legittimità unilaterale dello strumento militare.

Non si può, infatti, dire che, è ugualmente

legittima l'obiezione di coscienza di chi rifiuta il servizio militare e di chi quest'ultimo continua a fare, giustificando la difesa armata. Si può fare come Ponzio Pilato, ma certo non è una posizione facilmente sostenibile. Si tratta di una contraddizione: se la difesa della patria è riconducibile alla difesa armata, che pertanto diventa un obbligo per i cittadini, l'obiezione di coscienza è un'eccezione subordinata ad un principio che si riconosce prevalente.

Non trovo coerente quanto taluni suggeriscono e cioè il tentativo di temperare i due principi, perché a mio giudizio essi sono contraddittori: chi sceglie l'obiezione di coscienza rifiuta il servizio militare armato e non si riconosce in una nozione di difesa riconducibile a quest'ultimo.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che l'obbligo della difesa della patria, di cui all'articolo 52 della Costituzione, non è assimilabile all'obbligo sancito nel secondo comma, cioè quello della difesa militare. Con la sentenza n. 470 la stessa Corte ha ritenuto non giustificabile una disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa — e questo era un principio già abbastanza acquisito — o di convincimento politico.

Quindi stiamo discutendo di una valutazione dell'opportunità della credibilità, dell'utilità o della legittimità politica dell'utilizzo dello strumento militare, che dipende da un convincimento politico o da una fede religiosa.

Penso dunque che vi siano delle ragioni per riconsiderare l'opportunità, la legittimità e l'utilità dello strumento militare.

Per quanto mi riguarda, non sono molto interessato ad un dibattito sull'obiezione di coscienza, che in qualche modo ci riporti indietro di quindici anni. Sappiamo che il diritto alla obiezione di coscienza esiste: esso è riconosciuto dall'ONU e dalla Comunità europea; è dunque un diritto ormai acquisito, anche se taluni colleghi si sono espressi in maniera contraria.

Il problema è ora di vedere come il diritto all'obiezione di coscienza possa essere tradotto concretamente, dal punto di vista giuridico, in un rifiuto della difesa militare armata. Occorre dunque discuterne le motivazioni!

Siamo ancora convinti in questo Parlamento che la guerra sia inevitabile come mezzo — distruttivo e disumano — di soluzione dei conflitti e delle controversie nazionali ed internazionali? È accettabile che la crescita della coscienza morale e civile conviva nel presente e nel futuro con l'utilizzo della guerra? Questo interrogativo pensiamo di lasciarlo come un lusso a quella parte di giovani che se lo vuole permettere perché ha una vocazione particolare, oppure è un interrogativo che dobbiamo porci con piena coscienza morale, politica e costituzionale?

La guerra moderna con la diffusione delle armi nucleari, chimiche, batteriologiche e convenzionali ad alta capacità di distruzione, innesca spirali non controllabili che possono portare il pianeta alla catastrofe. Si dimentica la novità storica e si parla di guerra così come se ne parlava un secolo fa. Per la prima volta nella storia dell'umanità la nostra specie ha la possibilità concreta di estinguersi attraverso la guerra. Pertanto, la guerra va affrontata con una nuova strumentazione culturale, politica e costituzionale, se vogliamo prevenire la possibilità di estinzione.

Abbiamo acquisito che c'è la tendenza della tecnologia, della divisione del lavoro, della professionalizzazione, della frammentazione e parcellizzazione del sapere tecnico e scientifico, a ridurre la possibilità di controllo e di determinazione sulle tecnologie. E questo — come ci ha insegnato Chernobyl — aumenta i rischi potenzialmente connessi con le tecnologie, in particolare quelle militari.

Questo mondo — sempre più piccolo e più interdependente — è esposto ad un rischio altissimo. Vogliamo fare di ciò un elemento di discussione politica e di rilevanza parlamentare oppure pensiamo che si tratti di una scelta che dobbiamo tollerare, affidandola alla buona volontà di qualche giovane che fa tali considerazioni e quindi rifiuta il servizio militare?

Oggi, la difesa militare ha costi insostenibili, che impediscono di avere mezzi per la sicurezza del pianeta, per la difesa dalla minaccia alimentare e dalla minaccia ecologica. Non abbiamo mezzi illimitati per affrontare la difesa da qualsiasi lato!

O continuiamo con l'aumento delle spese militari, la cui cifra è oggi all'incirca di 1.200 miliardi di dollari l'anno, oppure — dunque, in alternativa — utilizziamo le risorse limitate disponibili per affrontare l'emergenza alimentare e la minaccia ecologica.

L'insieme dei debiti dei paesi in via di sviluppo (causa, oggi, di milioni di morti per fame e di un'accelerazione di catastrofi ecologiche che creano una seria ipoteca sul futuro di tutti noi) è equivalente — si tratta di un paradosso ma forse nemmeno tanto — all'insieme delle spese militari mondiali. Ma anche in questo caso dobbiamo continuare a dire che si riducono le spese militari mentre invece esse vengono aumentate? Oppure deve diventare un programma serio e politico quello della riduzione delle spese militari e, conseguentemente, quello della sostituzione dello strumento militare con altri mezzi di difesa che tengano conto di una visione globale della sicurezza, e dunque non solo di quella militare ma anche alimentare ed ecologica?

In Italia la questione è ancora più chiara, perché ci avventuriamo, in presenza di quasi un unanimità, ad una ristrutturazione delle forze armate che comporterà un incremento consistente delle spese militari, quando non sappiamo che pesci pigliare per risanare la finanza pubblica. Nel nostro paese infatti o si effettua un ammodernamento in campo militare secondo i modelli indicati, che comportano un notevole incremento delle spese militari, o si procede efficacemente al risanamento della finanza pubblica: spremere il limone più di tanto non si può!

La spesa militare ha anche altissimi impatti ambientali: la guerra nel Golfo ha provocato disastri ecologici, ma da questo punto di vista vi è anche l'esperienza delle guerre in Vietnam, in Afghanistan ed in America centrale.

La produzione, il collaudo, la manutenzione, il deposito di armi convenzionali, chimiche, biologiche e nucleari comportano la creazione di un'enorme quantità di sostanze tossiche. Le forze armate moderne richiedono ampi territori per l'addestramento. Ed è inoltre notevole il consumo di energie e di materiali: si stima che per scopi militari si

consumi più petrolio nel mondo di quanto non ne utilizzi il Giappone, che è il paese più industrializzato della terra. Il Pentagono produce ogni anno più rifiuti tossici delle prime cinque industrie chimiche americane messe insieme.

Il *World Watch Institute* conclude una parte del suo ultimo rapporto con questa osservazione di sintesi: «Un mondo che voglia riappacificarsi con l'ambiente non può seguitare a combattere guerre ed a sacrificare la salute umana e l'ecosistema terrestre per prepararle; la qualità dell'ambiente fa parte di una lunga lista di buone ragioni per arrivare al disarmo».

In questi giorni è stata molto citata la nuova enciclica papale *Centesimus annus*. Ebbene non voglio rifarmi ad una riflessione che viene ristretta in un ambito morale o di fede religiosa, che troppi indicano, non laicamente ma cinicamente, come ambito separato ed impermeabile rispetto alla politica, ma richiamare l'attenzione sui contenuti storico-politici di alcune affermazioni presenti nell'enciclica. Le cito: «Non è difficile affermare che la potenza terrificante dei mezzi di distruzione, accessibili persino alle medie e piccole potenze, e la sempre più stretta connessione esistente tra i popoli di tutta la terra rendono assai arduo e praticamente impossibile limitare le conseguenze di un conflitto. No, mai più la guerra che distrugge la vita degli innocenti, che insegna ad uccidere e sconvolge ugualmente la vita degli uccisori, che lascia dietro di sé uno strascico di rancori e di odi».

Obiezione di coscienza significa trasformare in contenuto positivo la consapevolezza dell'impraticabilità e della inutilità della guerra e della necessità di ricercare oggi strade alternative ad essa. Si tratta di un problema politico che dovremmo affrontare e discutere; ed invece si pongono le strategie di disarmo, di difesa non violenta e di rifiuto della prospettiva della guerra come necessità ineludibile nell'alveo di un'opzione morale e moralistica, che può essere più o meno tollerata e anche consentita per un certo numero di giovani obiettori, ma non considerata un'opzione politica importante, che occorrerebbe quanto meno indagare, speri-

mentare e provare per tentare di delinere un futuro libero dalla necessità della guerra.

La nozione di obiezione di coscienza richiama quindi oggi una rimessa in discussione della nozione di difesa e di sicurezza, l'affermazione positiva di una strategia di disarmo e di difesa non violenta né armata. Ritengo che dobbiamo averlo ben presente nel proporre la riforma della legge n. 772 del 1972.

Vi sono alcuni riferimenti giuridici che possono rafforzare tale convinzione. Ritengo che, proprio in considerazione di tali elementi, il provvedimento in esame potrebbe essere modificato e migliorato.

L'articolo 2 del testo della Commissione contiene importanti affermazioni, ma presenta anche forti limitazioni qualitative che rappresentano un sintomo dell'atteggiamento del legislatore. Infatti tali condizioni ostative hanno un valore simbolico sul piano quantitativo, ma sotto il profilo giuridico e dal punto di vista della coerenza del provvedimento rappresentano una contraddizione rispetto alle affermazioni contenute nell'articolo 1. Non solo, ma sono in contraddizione con i contenuti della più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale e con quella del Consiglio di Stato. Quest'ultimo infatti aveva affermato come non fosse compito dell'obiettore di coscienza provare la sincerità delle sue intenzioni, ma spettasse semmai allo Stato provare, nel momento della presentazione della domanda da parte dell'obiettore di coscienza, la sussistenza di condizioni ostative. Da questa affermazione si ricava implicitamente che non è possibile richiamare un fatto avvenuto nel passato adducendolo come elemento insuperabile per maturare il convincimento, anche politico, che sussista un'obiezione al servizio militare e all'utilizzo della difesa militare armata.

Altri aspetti ritengo non rivestano una particolare importanza perché riguardano l'applicazione della legge. Si tende a fare in modo che questa non diventi punitiva; non si vuole cioè scoraggiare il ricorso all'obiezione di coscienza temendo che si riduca la scelta del servizio militare armato.

Una minore scelta del servizio militare armato da parte dei giovani ritengo sia un

atto positivo. Dobbiamo incoraggiare il rifiuto delle armi respingendo la schizofrenia di chi si proclama contro la guerra e poi reputa inevitabile il riarmo, perché ciò significa considerare praticabile unicamente la difesa armata.

Complessa appare altresì la possibilità di sperimentare forme di difesa civile, previste invece da altri ordinamenti, come quello tedesco e quello svedese. Si è esclusa tra le opzioni possibili per gli obiettori la sperimentazione di forme di difesa popolare, non violenta e non armata, ben sapendo che buona parte degli obiettori credono in una difesa non militare. Taluni ritengono che tale forma di difesa sia talmente utopica da non potere essere seriamente presa in considerazione, ma la rivoluzione del 1989, la rivoluzione che ha sconvolto l'Europa, il più grande e positivo cambiamento avvenuto in Europa negli ultimi anni è avvenuto in modo pacifico, si è realizzato attraverso mobilitazioni popolari non violente e non armate. Le reazioni che si stanno innescando contro tali movimenti tendono a muoversi sul piano militare, ma, lo ripeto, il più grande cambiamento avvenuto in Europa non si è attuato mediante il ricorso alle armi, bensì grazie alla mobilitazione pacifica delle popolazioni. Ciò dimostra che non è soltanto possibile opporsi ad un'invasione senza servirsi delle armi, ma anche che ci si può opporre a dittature e provocare grandi cambiamenti sociali e politici in modo pacifico.

Si tratta, soprattutto in società industriali e moderne come le nostre, di pensare a strumenti di difesa, di mobilitazione e di resistenza che non si basino sulla forza distruttiva delle armi ma sulla capacità di dissuasione e sulla possibilità di trovare soluzioni diverse dai conflitti e dalle contraddizioni, che sperimentino cioè strategie praticabili e credibili di disarmo.

Se non ci metteremo su questa strada e se le strategie di disarmo verranno relegate tra le buone aspirazioni o nel contesto morale di un dibattito espulso dalla dimensione politico-istituzionale, non faremo altro che consacrare la guerra come unica soluzione ai problemi della sicurezza. In tale prospettiva ogni nostra petizione sul disarmo risulterà una pura istanza di principio, perché

poi la guerra si farà, con le sue regole, con armi sempre più sofisticate ed in una spirale che, data l'evoluzione delle tecnologie e delle strategie militari, non potrà che portare — spero in un futuro il più lontano possibile — ad un esito non certo rassicurante. Aggiungo che l'impatto con una impostazione di tal genere impedisce fin d'ora di affrontare in termini diversi i problemi della sicurezza sociale ed ambientale e non consente di utilizzare le tecnologie e le stesse risorse umane ed ambientali per affrontare le gravi emergenze del nostro pianeta.

Ritengo che questo sia un discorso non separabile dall'obiezione di coscienza. Occorre quindi, in sede di esame di un progetto di riforma della legge n. 772, richiamare tutti ad un dibattito non di *routine*, non di pura correzione di una legge che è stata già modificata da tre sentenze della Corte costituzionale e dal pronunciamento del Consiglio di Stato, ma ad una riflessione ben più ampia e generale, richiesta a gran voce da molti giovani obiettori di coscienza. Si deve trattare non di una sorta di testimonianza o di una specie di casi che, in qualche modo, ritagliamo per una parte della società, ma di una riflessione che coinvolga tutti nel dibattito odierno ed anche in prospettiva.

Per queste ragioni sono assolutamente d'accordo nel sostenere che il nostro dibattito è legato ad una riflessione più generale sul modello di difesa. Esprimo quindi contrarietà all'accantonamento della riforma sull'obiezione di coscienza e al far coincidere di fatto il primato di un modello militare di difesa con il modo di affrontare i problemi della difesa e della sicurezza. Ritengo, invece, estremamente utile e positivo che si affronti prima, tenendo ben presente il punto di vista dell'obiezione di coscienza, un riassetto delle nostre forze armate, per poi, una volta acquisita maturità di dibattito e consapevolezza delle motivazioni forti che sono alla base di esso, procedere ad una riorganizzazione intermedia delle forze armate.

Nell'ambito di tale riorganizzazione intermedia si dovrà progressivamente abbassare il contenuto militare della difesa e nel contempo dovrà crescere una concezione civile di difesa non armata, in una società che sia

in grado di liberarsi a livello nazionale, internazionale ed europeo dalla necessità della guerra. Ritengo che la società si libererà concretamente da tale necessità solo operando precise scelte ed individuando priorità politiche anche nelle scelte di difesa.

Per queste ragioni crediamo non solo che non si debba avere alcun timore, ma che occorra esercitare la nostra ferma volontà di non scoraggiare l'obiezione di coscienza per una remora militarista che privilegia una difesa affidata alle forze armate come scelta prevalente, di maggior peso e rilievo istituzionale. Possiamo accettare al massimo la pari dignità; personalmente, sono convinto che in realtà non vi sia affatto una *par condicio*, una portata equivalente: nella scelta del disarmo e del rifiuto della violenza armata vi è una carica morale e politica incommensurabilmente superiore a quella di chi si rassegna alla forza delle armi.

Non possiamo, per altro, scendere sotto il livello rappresentato dalla pari dignità e dalla portata equivalente della scelta di chi ha maturato una concezione di difesa che non si affida al rischio delle armi rispetto a chi invece crede ancora che la guerra sia l'unico mezzo per la soluzione finale dei conflitti e delle controversie internazionali. Questa legge avrà il nostro consenso se resterà su tale crinale, cioè se non farà passi indietro su questo terreno.

Non è più accettabile moralmente, costituzionalmente e politicamente, continuare a considerare la scelta armata della guerra come prioritaria e ritenere quella disarmata, di obiezione di coscienza, di non violenza e di pace, secondaria e subordinata alla prima (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, comunista-PDS e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferrandi. Ne ha facoltà.

ALBERTO FERRANDI. Signor Presidente, colleghi, già ieri, nel corso della breve discussione sulla richiesta di sospensiva avanzata da alcuni gruppi, ho avuto modo — a nome della componente di Rifondazione comunista del gruppo misto — di esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul te-

sto al nostro esame e di sottolineare anche l'esigenza che la Camera proceda senz'altro nella discussione per giungere possibilmente all'approvazione di questo provvedimento.

Penso che ciò sia possibile; lo testimonia la qualità del dibattito svoltosi in questa giornata ed anche il fatto che il testo unificato della Commissione sottoposto al nostro esame rappresenta senza dubbio il risultato di un ampio confronto tenutosi in sede parlamentare, che ha consentito di giungere ad una sintesi positiva delle diverse proposte di riforma della materia presentate dai singoli gruppi all'inizio della legislatura. Tutto ciò è anche il risultato — voglio sottolinearlo — del rapporto che ognuno di noi ha stabilito in questi anni con i soggetti maggiormente interessati alla legge — gli obiettori in primo luogo — con i quali ci siamo incontrati ed abbiamo lavorato per cercare soluzioni più idonee volte al superamento di tutte le contraddizioni insite nella legge n. 772 e nella sua concreta attuazione.

Non mi sembra banale, né superfluo, signor Presidente, sottolineare tali aspetti. Resta il fatto che con questo provvedimento — qui risiede una delle ragioni fondamentali del nostro giudizio complessivamente positivo — l'obiezione di coscienza viene finalmente riconosciuta come una fondamentale manifestazione di libertà del cittadino. Inoltre, la scelta che si opera a favore del servizio civile si configura chiaramente come alternativa a quella del servizio militare ma con pari dignità e legittimità rispetto a quest'ultima.

Certo, come è stato osservato anche ieri da vari colleghi, il testo unificato della Commissione che stiamo esaminando non racchiude tutte le proposte che ciascuno ha cercato di avanzare nel corso della discussione svoltasi in questi anni; esso è pur sempre il risultato di una mediazione tra le diverse posizioni esistenti nei partiti e tiene conto anche di quelle emerse dal confronto tra questi ultimi ed il Governo.

Tuttavia, come osservava ancora oggi l'onorevole La Valle, non si tratta neppure della semplice sintesi delle proposte iniziali, ma di qualcosa di più che delinea un vero e proprio progetto complessivo ed organico, esprimente importanti valori. In particolare

esso consente di affrontare in modo nuovo i problemi della sicurezza e della difesa della collettività nel nostro paese dalle tante minacce esistenti, certamente non solo di tipo militare. Mi riferisco alla minaccia derivante dal degrado ambientale, al problema dell'emarginazione e alla violenza nelle aree metropolitane e in intere regioni del nostro paese, mi riferisco anche agli squilibri economici e sociali derivanti dal divario crescente fra nord e sud e che interessano larghi strati di popolazione.

In sostanza, come abbiamo più volte sottolineato e come viene evidenziato nelle relazioni di accompagnamento di diversi progetti di legge in materia, occorre andare oltre il tradizionale concetto di sicurezza garantita dalle armi e dalla difesa militare. E ritengo che la profonda modifica della legge n. 772 del 1972 per un pieno riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza costituisca senz'altro un primo fondamentale passo in questa direzione. Sotto questo profilo, io auspico che la discussione sui singoli articoli possa migliorare ulteriormente il testo che, come spero, andremo ad approvare.

Noi stessi, che pure esprimiamo un giudizio complessivamente positivo, presenteremo una serie di emendamenti volti a correggere alcuni aspetti a nostro parere estremamente importanti e qualificanti. Innanzitutto, occorre affrontare un problema, già discusso in sede di Commissione, riguardante la durata del servizio civile rispetto a quella del servizio militare. Alla soluzione di tale questione obbliga in un certo senso la recente sentenza della Corte costituzionale, ma anche il pieno rispetto dell'articolo 52 della Costituzione.

In secondo luogo, crediamo necessario compiere un ulteriore esame sul problema relativo alle cosiddette cause ostative previste dall'articolo 2. Si tratta, cioè, di superare una serie di rigidità esistenti, evidenziate ancora ieri dall'onorevole Mellini.

Infine — e questo è un punto sul quale intendo soffermarmi e svolgere qualche considerazione —, riteniamo esista l'esigenza di riconoscere lo *status* di obiettore di coscienza anche per quei cittadini che abbiano maturato la scelta dopo e durante il servizio

militare. Mi rendo conto dell'importanza, della delicatezza ed anche delle difficoltà sottese alla questione, soprattutto sul piano legislativo; peraltro, essa è stata oggetto di una lunga discussione in sede di Commissione. Tuttavia, vorrei rilevare che quel dibattito su questo punto si è svolto in una fase assai diversa da quella odierna ed in una situazione politica internazionale molto differente da quella di oggi; esso risale ad un periodo precedente alla guerra del Golfo Persico ed anteriore alla decisione del nostro paese di partecipare a quel conflitto.

Ciò solleva a mio avviso una questione di fondo che va affrontata proprio nel momento in cui dibattiamo sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Voglio dire che oggi più di ieri il diritto all'obiezione di coscienza non è solo da esercitarsi rispetto al servizio militare, ma anche, direi soprattutto, rispetto a quanto può stare dietro ad una scelta che va verso la partecipazione ad un conflitto armato, ad una guerra, specie se questa viene assunta — ed è stato il caso della guerra nel Golfo Persico — come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali; il che — altra annotazione che dobbiamo fare — ha determinato nella società un vero e proprio trauma della coscienza.

Credo che i due aspetti ormai non possano più essere separati. Desidero soffermarmi sulla questione con qualche considerazione. A questo proposito mi sia consentito citare lo scritto di un obiettore di coscienza, pubblicato su una rivista cattolica della mia città. L'obiettore scrive: «Non voglio essere coinvolto nei tremendi crimini della storia, purtroppo anche italiana, tollerati dall'abitudine ad una obbedienza cieca, ad un rapporto gerarchico ed autoritario, piuttosto che a una personale responsabilizzazione e a una partecipazione alle decisioni. Non illudiamoci» — continua l'obiettore — «che un semplice articolo della Costituzione in cui si afferma il ripudio della guerra e l'intervento solo a difesa possa essere la garanzia perché non si ripetano gli errori del passato, per cui è necessaria e doverosa una assoluta non collaborazione con le strutture che non sono al servizio dell'uomo. Solamente così riusciremo a decidere tutti assieme delle

sorti della nostra esistenza, senza che siano i pochi padroni a decidere per molti».

Queste parole sono state scritte nel maggio 1971, nel carcere militare di Peschiera del Garda, pochi giorni prima che l'autore fosse processato e condannato per la sua seconda obiezione di coscienza al servizio militare. Le ho volute citare perché esse oggi diventano nuovamente qualcosa di estremamente drammatico e, contemporaneamente di politicamente coraggioso. Le pronunciamo, infatti, in un dopoguerra condizionato dal tentativo, in parte purtroppo riuscito, di rimuovere gli orrori del conflitto e di nascondere il vero effetto e la vera ragione della guerra cosiddetta «giusta», «razionale», fatta in nome dell'ONU. Le pronunciamo, inoltre, in un tempo caratterizzato — sia consentito anche a me sottolinearlo — dalla più bieca caccia al pacifista, visto come nuovo sabotatore se non addirittura come traditore.

Per molti di noi, per molti cittadini che in questi anni si sono battuti sul fronte della pace, discutere oggi dell'alternativa al servizio militare, dopo aver visto le immagini del *B 52* o dei *Tornado* e dopo aver udito il linguaggio tecnico, burocratico teso a nascondere l'effettiva realtà delle missioni aeree nell'area di guerra, assume una valenza nuova. Soprattutto ha un particolare valore per quei giovani — e sono molti — che non intendono avere un semplice riconoscimento delle proprie convinzioni pacifiste, religiose, morali e ideali, ma fare di questa scelta una risposta razionale e politica alla irrazionalità e alla apoliticità di questi tempi di guerra. Una guerra che ora ci siamo lasciati alle spalle, ma che è riuscita, io temo, a modificare la politica, la concezione della democrazia e le relazioni interumane. Tutto ciò non è semplicemente conseguenza della quotidiana irruzione di violenza, ma è il prodotto anche dell'accentuata distanza tra le donne e gli uomini da una parte, e i governi, le istituzioni e gli apparati militari e industriali dall'altra.

Ecco, signor Presidente, colleghi, vi è il rischio che il tempo della guerra, di questo dopoguerra, sia il tempo in cui risulta più difficile il pieno esercizio dei diritti soggettivi e dei normali diritti di controllo e di verifica.

È anche per questo motivo che la portata

della nostra discussione e l'esito di questo dibattito vengono ad essere accresciuti. Su questa Assemblea pesano le domande non solo dei giovani sempre più interessati al servizio civile, ma anche quelle dei cittadini e dei lavoratori desiderosi di riconquistare i propri diritti e una pratica della democrazia anche in tempi di sconvolgente crisi dell'ordine internazionale.

Altro, dunque, che esercito volontario o professionale! Magari proposto e voluto per impedire che si giunga ad un provvedimento di legge che riguarda innanzitutto la salvaguardia dei diritti civili e dei principi di democrazia.

Emerge qui — lo voglio dire al termine di questo mio intervento — una contraddizione che non è certamente nostra, ma è dei partiti che oggi compongono la maggioranza di Governo. La contraddizione cioè tra l'impegno giusto, (che deve essere mantenuto), di quei partiti che sostengono questa legge di riforma con tutti i valori che essa esprime da una parte, e, dall'altra gli orientamenti che gli stessi partiti stanno per assumere in ordine all'apparato militare, ad un suo rafforzamento per dare vita a un nuovo modello di difesa tutto orientato non ad una difesa di carattere difensivo dei nostri confini ma volta a garantire un'offesa oltre ad essi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto svolgere solo brevi considerazioni di ordine generale, in rapporto al fatto che tutti gli interventi hanno sviscerato gli aspetti che riguardano il provvedimento di riforma della legge n. 772, dei quali condivido pienamente i contenuti e pertanto no ritenuto superfluo riprenderli nella mia esposizione.

Osservo solamente che, senza voler forzare il senso delle sentenze della Corte costituzionale, penso sia possibile riconoscere in esse alcune importanti indicazioni che ho cercato di esporre in questa sede.

Ecco perché anche alla luce di tale considerazione non possiamo che approvare questo provvedimento di riforma della legge n. 772, fondata su una totale distinzione fra strutture militari e organizzazione di un servizio civile nazionale: una legge basata su un modello di difesa «plurale» in grado di ammettere un diritto individuale di scelta tra

i possibili impieghi, fra loro distinti, ma ugualmente valorizzati.

Una legge che possa, come dicevo poc'anzi, affermare anche nel nostro paese un nuovo concetto di sicurezza, per altro garantita non solo dall'apparato militare, dal nostro esercito, che pure va riformato, ma anche da un servizio generalizzato, e quindi stabilire un proficuo e positivo rapporto tra società civile.

La riforma della legge n. 772, ne siamo consapevoli, può costituire un primo e fondamentale passo in tale direzione. È per questo che ogni ritardo, ogni ulteriore rinvio nell'approvazione di questo provvedimento sarebbe negativo e colpevole (*Applausi dei deputati della componente di Rifondazione comunista del gruppo misto e dei gruppi comunista PDS e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Savino. Ne ha facoltà.

NICOLA SAVINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che il nostro dibattito debba incentrarsi attorno al vero fulcro della tematica in esame, evitando l'emotività che sempre si accompagna alla rivendicazione di grandi diritti.

Credo non siano più in discussione i grandi diritti cui si riferisce il provvedimento in esame; parlo, ad esempio, del diritto all'obiezione di coscienza ed dalle sue conseguenze pratiche, accettati dalla coscienza di tutti, nonché riconosciuti fin dal 1972, con la legge n. 772. Né vi è più chi ritenga che l'obbligo costituzionale di difendere la patria non sia identificabile con attività non armate. Tale obbligo - le sentenze della Corte costituzionale lo hanno stabilito chiaramente — non si identifica necessariamente con il servizio militare, ma può assolversi anche con il servizio militare non armato o con quello civile.

Non è quindi questa l'occasione in cui misurare i «pacifismi» o i «militarismi»; credo invece che, quanto ai diritti in campo, debba riconoscersi che essi sono ormai acquisiti alla coscienza di tutti e non costituiscono più un problema per quasi tutte le

forze politiche e culturali. Ciascuna di essa ha elaborato una propria posizione, tanto più, per lunga tradizione e grande impegno, i socialisti, che hanno sempre dato un contributo decisivo allo sviluppo dei diritti civili in generale e che, in merito alla tematica trattata dal provvedimento in esame, hanno offerto il contributo di ben tre proposte, presentate dagli onorevoli Amodeo, Fincato e Marte Ferrari.

Coerentemente con questa forte tradizione occorre ribadire l'interesse del partito socialista all'approvazione di questa legge, ma — attenzione! — come tassello (almeno questo è il nostro forte auspicio) del nuovo modello di difesa che si va elaborando, non come contraddizione rispetto ad un disegno più complessivo.

Per quanto riguarda i diritti in questione, non vedo, in tutta onestà, conflitti, divaricazioni o contraddizioni. Qual è allora il vero tema del dibattito? Qual è il vero problema da affrontare, al fine di rinvenire soluzioni eque? Non risiedendo nel riconoscimento e nella soddisfazione di un diritto, il problema, così come l'onorevole Caccia ha indicato nella sua relazione, si ravvisa nelle questioni di ordine giuridico e in quelle relative all'applicazione ed alla regolamentazione della materia, essendo proprio questa la parte entrata in crisi nella legge n. 772, in seguito alle sentenze emesse dalla Corte costituzionale. L'ultima di queste ha escluso l'aumento della durata del servizio sostitutivo rispetto al servizio militare armato in quanto — si legge nella sentenza — sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento tra i giovani che scelgono il servizio armato e quelli che scelgono il servizio civile e sostitutivo.

La nuova norma ha dunque un compito preciso e semplificato: garantire il compiuto esercizio del diritto all'obiezione di coscienza senza disparità di trattamento fra gli obiettori e i giovani che scelgono il servizio militare armato. Tutto ciò senza negare allo Stato — che, onorevoli colleghi, non essendo una *lobby* non è granché difeso — quella credibilità che gli è necessaria per porsi, secondo i principi fissati dalla Costituzione, come fattore di crescita civile e morale per quei giovani che hanno bisogno di testimo-

nianze, di indicazioni di valori e di una struttura statuale che sappia realizzare e favorire una vita sociale in armonia e non in contraddizione con tali valori.

In altre parole, onorevoli colleghi, la nuova normativa deve regolamentare l'esercizio di un diritto fondamentale senza che esso diventi un privilegio, cioè motivo di ulteriori disuguaglianze. Se infatti una legge, nel riconoscere l'esercizio di un diritto, ne facesse tuttavia occasione di privilegio, lederebbe i diritti altrui con il rischio, piuttosto scontato, di altri interventi della Corte costituzionale (questa volta invocati magari da coloro che si sono impegnati nel servizio armato, tanto più se ad essi si riferisse, direttamente o indirettamente, in modo esplicito od implicito, un giudizio negativo).

Le due scelte sono entrambe valide; ad esse deve essere perciò consentita piena libertà, piena equità e quindi non vi deve essere preferenza per l'una o per l'altra. E lo stesso relatore, onorevole Caccia, ha sottolineato la necessità di evitare scelte inflattive oltre che infiltrazioni ed opportunismi che inficierebbero il valore profondo di una scelta di coscienza. Credo siano parole da condividere pienamente, onorevole relatore. Lei, citando il giurista Anzani, ha ricordato che ci troviamo di fronte ad un «diritto indissolubilmente legato all'esistenza, reale e selettiva, di specifici convincimenti interiori».

Altrettanto fondatamente si può osservare che, se il servizio civile divenisse un privilegio per il modo in cui viene organizzato, se si consentisse all'obiettore di rimanere a casa propria, di non essere sottoposto ad effettivi controlli e di non sperimentare la vita associata (come invece avviene per i giovani che svolgono il servizio militare armato), se cioè fosse possibile per coloro che compiono l'una o l'altra scelta un tipo di vita più confortevole, si determinerebbe, onorevoli colleghi, una riforma squilibrata, cioè una riforma indiretta del servizio di leva nella direzione del volontariato, senza un adeguato dibattito e un corretto approfondimento.

Se i privilegi connessi alla scelta dell'obiezione di coscienza fossero quelli che ho indicato, noi assisteremmo ad una limitazio-

ne del servizio di leva esclusivamente ai giovani volontari. Ma, se questa è la riforma da realizzare (alla quale nessuno, tanto meno il gruppo socialista, è pregiudizialmente contrario), allora l'approccio corretto al problema non è quello sotteso al provvedimento in esame, che consiste nel giungere ad una riforma del servizio di leva e all'inserimento del volontariato partendo da un privilegiato sostegno alla opzione dell'obiezione di coscienza.

Bisogna inoltre considerare, onorevoli colleghi, che se fosse questo il disegno o il pericolo insito nel testo in esame, lo Stato stesso sarebbe percepito dai giovani innanzitutto come struttura non credibile, che apre spazi alla furbizia, che sollecita e copre i falsi convincimenti. Pertanto, da proponente e testimone di valori costituzionali alti, lo stato degenererebbe nella coscienza generale a suggeritore delle vie dell'inganno in luogo di quelle della lealtà e della chiarezza.

Credo che questo sia il nostro vero problema. Se, come è apparso a molti colleghi, esso non è stato ancora compiutamente risolto nel testo al nostro esame, il dibattito in Assemblea è quanto mai opportuno al fine di svolgere un confronto in ordine agli scopi e agli obiettivi che si intendono perseguire. Ricordo che il dibattito è stato rifiutato in Commissione di merito, tant'è vero che fummo costretti (io compreso) a raccogliere le firme per la rimessione in Assemblea. Ci auguriamo che il confronto in questa sede elimini le cause di ulteriori ritardi in relazione ad un provvedimento che è necessario almeno quanto la riforma complessiva del servizio militare.

Quali sono dunque, onorevoli colleghi, le parti del testo che possono creare disparità, con danno per la credibilità stessa dello Stato?

Ho già accennato alla materia della cosiddetta logistica: sedi, destinazioni, organizzazione della qualità della vita, controlli. Ho perplessità anche rispetto al ricorso al pretore della località del luogo di servizio nel caso di sanzioni. Anche questo ritengo sia un elemento da approfondire, perché non vorrei che ciò implicasse una forte disparità di trattamento. Sono tutti punti che vanno attentamente esaminati e cali-

brati nell'ottica dell'equità e dell'eliminazione di quella disparità per la quale è venuta meno la piena validità della legge n. 772, in base al principio che la Corte costituzionale ha affermato in favore degli obiettori di coscienza.

Vi è una dialettica perversa nei processi ingiusti, quella che una volta si chiamava la dialettica del padrone-servo; prima o poi il servo si vendica. Questi movimenti psicologici giocano anche nella vicenda e nei processi dei quali siamo protagonisti, quando per colmare una disuguaglianza, quasi a volerci vendicare del sopruso subito e della disuguaglianza prima imposta, si cerca di restituirla agli altri. Insomma occorre evitare che per eliminare una disuguaglianza se ne creino di nuove.

Vi sono poi gli enti privati che non possono e non devono essere assolutamente occasione di proselitismo clientelare, peggio ancora se partitico o ideologico. Perché se così fosse, onorevoli colleghi, si smentirebbe proprio alla radice e nella maniera più plateale la libertà di coscienza in nome della quale vogliamo appunto il diritto all'obiezione di coscienza, e si finirebbe con il tradire il principio stesso che ispira l'altra maniera, anch'essa legittima, di assolvere l'obbligo costituzionale di servire la patria. Offenderemmo anche i principi generali di solidarietà e di equità che rendono credibile lo Stato. Perciò su questo punto occorre rimanere fermi, resistere alle numerose tentazioni e tener conto anche, onorevoli colleghi, delle sollecitazioni che ci vengono dallo stesso mondo delle associazioni degli obiettori di coscienza.

Vorrei richiamare alla vostra attenzione alcune delle affermazioni dei rappresentanti delle associazioni LOC e CESC, nel corso del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile. Il rappresentante della LOC afferma: «Innanzitutto chiediamo controlli, anche se naturalmente non vogliamo che gli obiettori vengano trasformati in martiri né che venga affermato essere loro unico scopo quello di evitare l'impegno della vita militare». Ebbene, così come sono previsti nella legge, i controlli praticamente non esistono.

E Consorti, del CESC, afferma: «In passa-

to è stata spesso rivolta agli enti l'accusa generica di rappresentare la valvola di sfogo per i giovani non intenzionati a svolgere il servizio militare, ai quali sarebbe stata offerta una copertura per non far nulla durante 20 mesi». Il rappresentante della lega degli obiettori di coscienza dice che, purtroppo, in parte ciò è vero e continua su tale tono. Dobbiamo fare quindi tesoro delle denunce e non trasformare l'esercizio di un diritto in una esercitazione scorretta di processi o di attività di proselitismo.

In questo spirito non si dovrebbe delegare all'ente gestore l'amministrazione delle sanzioni, che spetta invece allo Stato applicare. Né si deve cadere, a mio avviso, in una sorta di logica punitiva nei confronti di chi tradisce l'obiezione o nei confronti di chi, ad un certo momento, non si trovi più nelle condizioni per ottenere la qualifica di obiettore, prevedendo — come avviene nel testo — che questi venga assoggettato al richiamo alle armi. In tal modo si dimentica l'elementare necessità di un addestramento preventivo proprio per chi, non avendo fatto il servizio militare armato perché obiettore, non può all'improvviso essere richiamato alle armi.

Una tale impostazione testimonia un atteggiamento punitivo nei confronti di chi ha rinunciato all'obiezione, operando la scelta di portare le armi.

Il punto che io ritengo più problematico di tutto il provvedimento e sul quale credo si debba approfondire il dibattito — se i colleghi sono d'accordo, ma sono convinto che le sorti dello Stato stiano loro a cuore almeno quanto quelle dei giovani interessati e delle famiglie in attesa — è quello dell'ubicazione — mi si passi il termine — del dipartimento per il servizio civile.

È giusto, onorevole sottosegretario ed onorevole relatore, che tale dipartimento sia controllato. L'articolo 10 istituisce una consulta con compiti di relazione dialettica con il dipartimento stesso, il quale deve funzionare nel rispetto di certe regole. Tale consulta, con funzioni di controllo, è bene articolata e può arricchirsi di rappresentanze locali.

Tuttavia, stabilire che il dipartimento deve essere istituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri significa prevedere

che esso non entri in azione per molto tempo. Delle due l'una, onorevole Mastella. Un dipartimento per l'amministrazione del servizio civile e per ottemperare alle prescrizioni di questa legge deve avere una struttura complessa che va ramificata nelle regioni e che certamente non può essere costituita con i 45 miliardi previsti dal testo in esame. Ripeto, delle due l'una: o si vuol far funzionare questo servizio per mezzo di un dipartimento — e ciò è quanto dispone la legge —, dando effettivamente agli obiettori la possibilità concreta di esercitare tale diritto, oppure, mancando il dipartimento, si vuole indurre una prassi che non farebbe che concretizzare tutte le preoccupazioni circa la scarsa efficacia dei servizi di controllo, di programmazione e di formazione, che sono poi quelli che il relatore ritiene atti ad evitare che il servizio civile diventi una furbizia.

Perché questa esigenza di separatezza? È anch'essa giustificata in termini di emotività? Poiché sinora gli ambienti militari hanno considerato questo fenomeno in termini negativi, bisogna sottrarre all'amministrazione militare tale servizio. Mi sembra, questo, un fatto estremamente serio e pericoloso.

La realizzazione *ex novo* di una struttura, di un nuovo ministero — che se si vuole che funzioni dovrebbe essere a scala regionale — richiede molto tempo e denaro. Chiedo che su tale punto la Commissione bilancio ci dica se sono stati fatti dei calcoli relativamente alla spesa necessaria e se vi sono i fondi per il funzionamento di tale struttura, che viene considerata come strategica: I giovani, anziché essere messi... nel dimenticatoio, devono cioè trovare un'occasione per servire la patria in un altro modo, altrettanto legittimo.

Ma quali altre conseguenze implicherebbe questa scelta? Il rischio che si corre è di sprecare energie e opportunità, di sprecare cioè un'occasione per riformare le stesse forze armate.

Desidero richiamare in particolare l'attenzione del relatore e del sottosegretario di Stato su un preciso punto. Tutti affermano che è necessaria una riforma delle forze armate. Andiamo quindi verso una riduzione degli organici? Facciamo indossare a questi giovani abiti civili e li impieghiamo

nei servizi amministrativi del dipartimento, oppure li manderemo a casa? Scatterà per loro il prepensionamento, oppure ci serviremo anche di loro per costituire la struttura di cui stiamo parlando?

Alcuni ritengono che il militare che non indossa più la divisa ma vesta abiti borghesi non sia più in grado di gestire con equità una struttura quale quella che si vorrebbe affidare ad un inesistente e non realizzabile nuovo ministero, indicato come dipartimento che dovrebbe avere diramazioni a livello periferico.

Io credo che se scegliessimo, la strada indicata dalla legge finiremmo per non attuare la normativa, per non consentire un esercizio corretto del diritto all'obiezione di coscienza e per congelare il processo di riforma che è in atto nelle forze armate, le quali non possono certo essere emarginate da tale evento.

Perché non deve essere possibile pensare a strutture già collaudate — anche se probabilmente non adeguate alle attuali esigenze, e che quindi necessitano di una profonda riforma — che rappresentano una grande opportunità per l'educazione e la formazione dei giovani, sia per il servizio militare, sia per il servizio civile?

PRESIDENTE. Onorevole Savino, il tempo a sua disposizione è scaduto. La prego di concludere.

NICOLA SAVINO. Sarebbe quanto mai grave, dicevo, sprecare tali energie proprio in un momento e in un settore in cui si richiedono competenza e serietà.

Da qui la necessità di un approfondita riflessione, non fosse altro che per non affermare pressoché esplicitamente che una branca dello Stato (il Ministero della difesa) è inadatta, non offre garanzie di una gestione coerente ed unitaria, sia per chi presta il servizio militare, sia per chi presta il servizio civile.

Credo vi sia materia per una riflessione esauriente. Ritengo altresì che questo provvedimento non sia stato voluto per la solita tendenza ad accontentare le *lobbies*, né per concedere favori alle famiglie ed ai giovani. Sento che quella in discussione è una legge

per affermare un diritto alto, in maniera forte, affinché a garantirne l'esercizio vi sia uno Stato giusto e civile, più libero, non oppressivo e maggiormente in grado di aiutare i giovani a trovare punti di riferimento, certezze ed occasioni di crescita e di formazione.

Credo pertanto che occorra correggere tutto quanto non vada in tale direzione e che, nell'attuale momento, soprattutto attraverso questo provvedimento, si debba dare una spinta — concludo con questo auspicio, onorevoli colleghi — al rafforzamento dello Stato, di questo sconosciuto, di questo ignoto, che non è più nemmeno una *lobby*, ma sta diventando sempre più una realtà che paga privilegi disarticolandosi.

Mi auguro — voglio esprimere con fermezza questa fiducia — che nella presente occasione, approfondendo, correggendo e limando, la Camera sappia dare allo Stato una possibilità di ulteriore credibilità, conferendogli l'immagine, la forza e l'organizzazione necessarie per offrire insostituibili garanzie di libertà e di chiarezza cosa che forse è ancora possibile, purché esso dia prova di essere equo, giusto e quindi di meritare la partecipazione dei cittadini.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, onorevole ministro, nel paese dei paradossi e delle contraddizioni, la Camera è oggi chiamata a discutere il testo unificato delle proposte di legge sull'obiezione di coscienza, proposte sbagliate nei contenuti, nel metodo, nei tempi e nei modi di presentazione in Assemblea.

Siamo al classico esempio della gatta che per la troppa fretta fece nascere i gattini ciechi. L'impazienza di discutere...

GIANCARLO SALVOLDI. L'impazienza, dopo 10 anni?!

GAETANO GORGONI. ...in questo momento la nuova legge sull'obiezione di coscienza tradisce una certa ansia di non perdere quel treno in corsa che evoca, anche questa volta, un'ombra di lottizzazione proprio nell'utiliz-

zo di un esercito di obiettori, che continua a crescere con ritmo accelerato.

Una fretta accentuata dal fatto che non si è voluto attendere né l'esame del nuovo modello di difesa né quello del testo unificato che ha per oggetto la riduzione della durata del servizio di leva, l'aumento della paga ai militari di truppa, disposizioni sul servizio civile nazionale e sul reclutamento femminile su basi volontarie, già approvato dal Senato. Né si è voluto attendere l'esame del progetto di riforma presentato alla Camera dal partito socialista: poc'anzi l'onorevole Savino faceva anche riferimento a questo.

È indubbio che obiezione di coscienza e servizio di leva sono strettamente connessi al nuovo modello di difesa a cui è chiamato a conformarsi il nostro paese in sintonia con gli alleati europei, secondo quella domanda di professionalità posta con forza, e non solo in occidente, dall'esperienza della guerra del Golfo.

Nel momento in cui è maturato in Italia il discorso sull'esercito professionale — un obiettivo per altro fatto proprio anche dal Presidente del Consiglio Andreotti dopo che in tal senso si erano espresse le grandi forze politiche nazionali, dalla democrazia cristiana al partito socialista, dal PDS al partito repubblicano italiano — non attendere che questa richiesta fosse calata nel nuovo modello di difesa non solo è un errore di calcolo, ma è segno di vera e propria miopia politica, come è errore di ortografia etico-politica non coniugare l'obiezione di coscienza con la definizione del servizio civile nazionale, che è cosa ben distinta e diversa dall'istituto dell'obiezione di coscienza.

Sono, queste, osservazioni elementari che i proponenti del testo unificato sull'obiezione di coscienza devono avvertire d'istinto, a meno che non siano accecati da assoluta malafede.

Quanto a tutto ciò che il nuovo testo sottopone al nostro esame, c'è da dire che siamo in una selva di infinite contraddizioni nel merito, nei costi e nell'organizzazione stessa delle strutture che devono provvedere al funzionamento del nuovo istituto. In primo luogo la nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, configurata non più come be-

neficio e concessione, ma come diritto di chi vuole sostituire l'obbligo di leva con l'obiezione di coscienza, è in palese contrasto con il dettato dell'articolo 52 della Costituzione. E questo significa allargare a dismisura le maglie attraverso le quali chiunque voglia eludere la legge e voglia farsi passare per obiettore di coscienza lo può fare tranquillamente e senza essere sottoposto ad alcun accertamento né ad alcuna indagine. Chiunque può alzarsi un giorno e decidere di essere un obiettore di coscienza, poiché il testo al nostro esame non consente e non accetta alcuna forma di controllo sull'eventuale dichiarazione.

Le crepe si allargano quando si concede all'obiettore la possibilità di indicare la propria scelta non solo in ordine all'area in cui vuole svolgere il proprio servizio sostitutivo, ma anche al settore di impiego, compresa la preferenza nell'indicazione degli enti, pubblici o privati. Quello che manca nel testo è che tali indicazioni non devono essere vincolanti per l'amministrazione preposta alla gestione del servizio.

A questo punto vorrei conoscere anche la posizione del Governo, visto che esso in passato, nelle varie discussioni che su questo provvedimento hanno avuto luogo, presentò una serie di emendamenti che tale testo non ha assolutamente accolto. Questa mattina un oratore del Movimento sociale italiano vi ricordava che il sottoscritto aveva presentato in Commissione una serie di emendamenti — a nome del Governo, e non a titolo personale o a nome del partito repubblicano italiano — e che quegli emendamenti furono sistematicamente bocciati dalla maggioranza, che qualche volta era contraria all'obiezione di coscienza. Ma stranamente — e anche questa mattina si era fatto rilevare — quando coloro che erano contrari all'obiezione di coscienza si assentavano, venivano sostituiti da coloro che ad essa erano favorevoli o addirittura da coloro i quali avevano militato e militavano in alcune associazioni direttamente interessate alla gestione degli obiettori di coscienza.

Non è un caso né può apparire strano che in questi giorni i parlamentari siano inondati da una serie di lettere di sollecitazione da parte di quelle *lobbies* che sostengono l'o-

biezione di coscienza, che ritengono opportuna una rapida approvazione di questa legge per cominciare — evidentemente — a fare affari. Queste lettere sono nelle cassette di tutti i parlamentari: le abbiamo ricevute tutti, anzi questa mattina ne abbiamo ricevute altre ancora.

Un'altra lacuna consiste nel fatto che si dà ai consigli di leva il compito di verificare le domande con semplici accertamenti sulla sola base documentale, spogliando di fatto un organo, come quello oggi esistente, della facoltà di valutare se siano fondati o meno i motivi dell'obiezione. Ancora, sono da non condividere la clausola del silenzio-assenso ed il fatto che basti la semplice presentazione del ricorso avverso il mancato accoglimento dell'istanza, dell'obiezione, per sospendere la chiamata alle armi, prescindendosi da qualsiasi esame da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria fino alla pronuncia definitiva, il che significa rinviare *sine die* il servizio di leva anche qualora dovesse risultare poi rigettata la domanda dell'obiettore di coscienza. Deve essere invece ribadito a chiare lettere che spetta ad una autorità giurisdizionale *ad hoc* valutare il caso e concedere l'eventuale sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Anche la proposta di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento del servizio civile nazionale, con compiti di organizzazione e gestione del servizio, si presta a forti obiezioni. L'istituzione di tale dipartimento comporterà enormi ed ingiustificati oneri finanziari, non quantificabili, (si tratta pertanto non solo di oneri non giustificati, ma anche non quantificabili!) Sottolineo che nessuno li ha mai quantificati e che nessuno ci ha riferito quanto verranno a costare tali strutture; l'unica cosa certa è che ci si troverà subito dinanzi ad una montagna di difficoltà nell'avvio e nel funzionamento di tale servizio.

Sottolineo inoltre che ciò costituirebbe un gratuito svuotamento delle seppur fragili strutture oggi consolidate nell'ambito dell'amministrazione della difesa.

Come affermavo poc'anzi, quello dei costi è un punto dolente, che investe non solo la creazione *ex novo* delle strutture, ma anche l'organizzazione e la definizione di quei cen-

tri destinati alla formazione della qualifica professionale dell'esercito degli obiettori: un esercito che, nell'ipotesi più contenuta, si aggirerebbe attorno a non meno di 25 mila unità per il 1992. È un'ipotesi non campata in area, se è vero com'è vero che nel 1990 sono state presentate circa 17 mila domande. Se per lo stesso anno sono stati spesi 26 miliardi per gli obiettori — calcolando la paga giornaliera di 4.780 lire e le 5.671 lire che rappresenta il rimborso del controvalore per il vitto e l'alloggio — è chiaro che in proiezione, con un consistente aumento, al livello di 25 mila unità degli obiettori, la spesa aumenterà enormemente.

Quando si parla perciò di un'ipotesi di spesa di 95 miliardi, con i conti in rosso della nostra spesa pubblica, c'è da rimanere allibiti! Tutto ciò con buona pace di tutte le dichiarazioni in tema di rigore e di austerità.

A questo punto vorremmo sapere qual è il pensiero del Ministro del tesoro visto che egli...

GIANCARLO SALVOLDI. I problemi riguardano la spesa per gli armamenti, non l'obiezione di coscienza! (*Commenti del deputato Caccia*).

GAETANO GORGONI. ..., in un'altra occasione e in altre circostanze, ebbe a fare per iscritto rilievi di questo genere e a sostenere che il Tesoro non dava parere favorevole perché le spese non erano quantificate e quantificabili! Preciso che di tutto ciò vi è una chiara traccia presso le Commissioni. Oggi vorremmo sapere quali considerazioni farà il Ministro del tesoro e quali saranno le valutazioni finali del Presidente della Repubblica, che è sempre estremamente sollecito nel respingere le leggi prive di una idonea copertura finanziaria. Vorremmo sapere quali saranno le loro valutazioni allorquando si troveranno di fronte ad uno strumento di legge che non garantisce assolutamente la copertura finanziaria.

A tutto ciò si devono aggiungere i nuovi costi di gestione, che sono molti più elevati degli attuali 660 o 700 milioni che vengono spesi dalle strutture incaricate nell'ambito di una sola divisione all'interno della Direzione

generale della leva presso il Ministero della difesa. Si tratta di un servizio che dispone complessivamente di un organico modesto, composto da un primo dirigente, quattro funzionari direttivi, dieci impiegati dell'ex carriera di concetto e 14 impiegati dell'ex carriera esecutiva, tutti sistemati in pochi locali. Questa almeno era la situazione fino ad un anno e mezzo fa; vi potrà essere stato un aumento o una riduzione, ma limitate a poche unità. In ogni caso questa è la struttura che attualmente gestisce tale servizio.

Vorrei sottolineare che oggi i costi della gestione del servizio periferico risultano contenuti e che tutta la gestione degli obiettori di coscienza è affidata ai 62 distretti militari sui quali gravano tutte le altre attività connesse al servizio militare di leva.

La nuova disciplina prevede invece un aumento sia di strutture, sia di personale. Preciso che non è errata la cifra indicativa di oltre 8 miliardi per i costi del nuovo personale: questo sempre nell'ambito di una previsione ottimistica di spesa per gli impianti dei nuovi uffici e per le nuove attrezzature. È evidente che nel pozzo di San Patrizio della nostra spesa allegra vanno compresi anche i costi riguardanti i corsi per la formazione e l'addestramento degli obiettori, così come previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 8 della proposta di legge che stiamo esaminando. Sottolineo che si tratta di corsi di organizzare nell'ambito delle regioni e d'intesa con la protezione civile.

Voglio precisare inoltre che noi non intendiamo assolutamente entrare nel merito di una denuncia che potrebbe apparire pregiudiziale nei confronti degli enti chiamati a gestire tali corsi. È però fortissima la tentazione di coniugare tale gestione con ciò che si è verificato nel passato — per esempio in Puglia — in tema di addestramento professionale. Le cronache giudiziarie di qualche anno fa erano ricche di notizie sugli arresti di personale politico preso con le mani nel sacco e su corsi inesistenti lautamente pagati con denaro pubblico.

A questo punto vorremmo sapere — il Governo deve dirlo, il ministro del tesoro deve accertarlo ed il Presidente della Repubblica deve rendersene conto — chi pagherà questi corsi, chi pagherà la formazione pro-

fessionale degli obiettori di coscienza ed a carico di chi saranno questi ultimi. Saranno a carico dello Stato? Ed allora lo Stato deve realizzare strutture *ad hoc*. Nella legge è contenuta la previsione relativa a queste strutture e la quantificazione della spesa necessaria alla loro gestione, oppure tutto ciò dovrà essere definito dagli enti interessati all'impiego degli obiettori di coscienza? E se ciò dovrà essere, a carico di chi avverrà tutto questo? Sarà lo Stato che pagherà ed alimenterà i nuovi carrozzoni — novelle USL — pronti a sprecare denaro pubblico?

Tutto ciò avviene in un momento in cui parliamo di rigore e di contenimento della spesa pubblica ed il popolo insorge contro un pur giustificato aumento dell'indennità parlamentare; questo è stato bloccato, mentre la società italiana è sottoposta ad una nuova pressione fiscale. Possiamo giustificare tutto ciò? Dove preleveremo ancora questi altri denari? Forse dalle famiglie dei giovani che avranno adempiuto al dovere previsto dalla Costituzione di servire la patria in armi? Anche da quelle andremo a prelevare i denari?

A prescindere da questi esempi negativi, c'è il fatto che solo per pagare gli alloggi, il materiale didattico ed il personale docente e non docente necessario per questi corsi si prevede una spesa di circa 79 miliardi. Si tratta di un onere finanziario complessivo enorme per il nuovo istituto dell'obiezione di coscienza che, come tutte le cose italiane, è disancorato da ogni logica e buon senso.

La spesa complessiva di 182 miliardi non è poca cosa rispetto alle intenzioni di rigore proclamate dal Governo. Questo rigore all'italiana mi richiama l'esempio di quei cantieri del dopoguerra che, per dare l'illusione di un posto di lavoro, distribuivano vanghe per sistemare provvisori viottoli di campagna, puntualmente cancellati dagli improvvisi acquazzoni dell'estate; oppure quell'esempio — non molto remoto — consumato presso un ministero romano allorquando si è dovuto demolire il tetto di un edificio perché i mobili prenotati ed acquistati prima del completamento dell'opera erano più alti del soffitto.

Che senso ha approvare oggi una legge sull'obiezione di coscienza quando non è

stato ancora definito il modello di difesa? Che senso ha raccontare in giro che si punta alla realizzazione di un esercito professionale volontario? Quale giustificazione avrebbe infatti una legge sull'obiezione di coscienza nel momento in cui il Governo e le forze politiche fanno dichiarazioni che presuppongono l'eliminazione stessa del problema dell'obiezione di coscienza? L'obiettore di coscienza avrà la possibilità di non arruolarsi volontario e quindi di evitare la vita militare.

GIANCARLO SALVOLDI. Aspetta che il Parlamento decida liberamente se vi sarà la coscrizione obbligatoria o no!

GAETANO GORGONI. Questa obiezione di coscienza è svincolata dal nuovo modello di difesa e dall'architettura del nuovo servizio di leva; essa inoltre è completamente avulsa dalla definizione del nuovo servizio civile nazionale. Su tutto ciò pesa l'amarrezza della constatazione che improvvisati legislatori, inseguendo il miraggio — peraltro in una prospettiva sacrosanta — di una maggiore professionalità delle nostre forze armate e di un esercito di soli volontari, vogliono anche un grande esercito di obiettori di coscienza. Siamo all'aggiornamento del vecchio adagio secondo cui si vuole la botte piena e la moglie ubriaca (oppure — come si dice con una frase di moda — la siringa piena e la moglie drogata). Capisco le lamentazioni di tante anime pie e candide che anche in quest'aula hanno sottolineato la durezza della posizione dei repubblicani, portata avanti quasi a titolo personale — così si vorrebbe far credere — dall'onorevole Gorgoni.

Ma vorrei chiedere a questi signori, a queste anime candide, pie e sante, che certamente per le cose che vanno dicendo in questi giorni andranno in paradiso: è compatibile l'esercito... (*Commenti del deputato Salvoldi*). Salvoldi, sei fra i più candidi che ho conosciuto: dovresti essere entusiasta...

GIANCARLO SALVOLDI. Porterò in paradiso anche te!

GAETANO GORGONI. Sto dicendo una cosa buona, non una cattiva.

In sostanza, è compatibile l'esercito degli obiettori con un esercito di soli volontari? Che senso ha? Insomma: vogliamo veramente arrivare ad un esercito di volontari o no?

RANIERO LA VALLE. No!

GAETANO GORGONI. Tu non lo vuoi, La Valle; ma il PDS dice che lo vuole, Andreotti, i repubblicani, i socialisti dicono che lo vogliono. Allora: lo vogliamo o continuiamo a ciurlare nel manico ed a prendere in giro la gente? Parliamo con chiarezza: non possiamo dire tutto ed il contrario di tutto. Non possiamo sostenere che una cosa è bianca e poi, in disaccordo con quanto detto prima, affermare che è nera: mettiamoci d'accordo su quanto vi è da fare e poi parliamo!

RANIERO LA VALLE. C'è la Costituzione! Sono d'accordo con la Costituzione!

GAETANO GORGONI. Non siete d'accordo neanche con voi stessi, La Valle, come risulta soprattutto dal tuo intervento in aula. Se questo Parlamento, o chiunque altro, ritiene che le cose siano compatibili, allora vuol dire che si scambia l'aula di Montecitorio per un manicomio! O, quanto meno, significa che si è sempre prigionieri di quella logica che un teorico del liberalismo dell'ottocento illustrava, dicendo che il socialismo era la grande illusione secondo cui tutti dovevano vivere alle spalle di tutti. Settant'anni di socialismo reale hanno tinto di tragedia tale profezia e gli epigoni italiani di questa versione casareccia della spesa allegra trasferiscono sull'obiezione di coscienza le illusioni perverse di provvedimenti scellerati, che si scontrano con la logica e con il buon senso.

Chiedere il ritiro di questi provvedimenti — e chiederlo responsabilmente al Governo, che in passato aveva presentato emendamenti con cui di fatto si vanificava quella parte del provvedimento che, se passasse, porterebbe alla demolizione del nostro sistema di difesa — è il minimo che si possa fare per lo stesso decoro di questo Parlamento, per molti versi sottoposto alle severe censure di un'opinione pubblica che non sa più transigere né pazientare con le indulgenze.

Vi dico che dobbiamo fermare questa corsa verso il peggio; dobbiamo finire di fare sempre i primi della classe finché siamo ancora in tempo. La seconda fase della Repubblica, così come invocata da più parti, non è compatibile con le vecchie pratiche lottizzatorie. Quella in discussione sta per diventare anche una pratica lottizzatoria, con i riflessi condizionati di comportamenti che sono duri a morire. Stiamo ripetendo gli errori del passato e realizzando, nel momento in cui si vive la tragedia di una crisi economica, una serie di carrozzoni attraverso cui disperderemo e spenderemo il denaro pubblico.

Onorevoli colleghi, l'opposizione repubblicana al perverso provvedimento sull'obiezione di coscienza non è di oggi. Essa è antica e nasce non soltanto dai riflessi del rigore, ma da considerazioni elementari di buon gusto. In politica il buon gusto è come lo stile: è sostanza nell'azione di ogni giorno. Io vi prego di ritirare questo provvedimento, di soprassedere e di discutere tutti insieme il modello di difesa ed il corpo di leggi che ad esso fanno riferimento. A meno che, per quell'insondabile mistero dell'eterogenesi dei fini, non si voglia di fatto distruggere la struttura stessa delle nostre forze armate prima che si metta a punto il nuovo modello di difesa.

GIANCARLO SALVOLDI. La Germania ha migliaia di obiettori e il suo esercito sta in piedi!

GAETANO GORGONI. Proprio a quel risultato, infatti, si perverebbe mettendo in piedi un'armata di venticinquemila obiettori (per lo meno) che, nella finzione di svolgere un servizio civile riconosciuto ai fini di eventuali concorsi pubblici, con vera e propria discriminazione di coloro che adempiranno al servizio militare effettivo, alimenterebbe la spirale della diserzione con l'alibi di comodo di un servizio prestato sotto casa.

I repubblicani, che hanno sempre identificato le istituzioni con le funzioni, non sono pregiudizialmente ostili all'obiezione di coscienza, quando essa nasca da serie e provate motivazioni ideali o morali, da profonde convinzioni religiose, da quella fede nella

ragione verso cui si inchina tutto il pensiero democratico-liberale dell'occidente; pensiero di rispetto e di tolleranza verso chi professava altre fedi ed altri indirizzi filosofici.

Ma quando l'obiezione di coscienza diventa un alibi di comodo per sottrarsi al dettato costituzionale della difesa della patria, che i padri costituenti definirono sacra, l'alibi va smascherato con forza. Abbiamo l'impressione che il nuovo testo unificato, invece di smascherare questo alibi, lo rafforzi, aggravando le spese dell'erario e alimentando centri e strutture private tentati di fare dell'obiezione di coscienza anche una speculazione di bassissima bottega.

Con un deficit pubblico che marcia verso 1 milione e 500 mila miliardi, con un costo giornaliero di oltre 400 miliardi per i soli interessi, spendere per l'obiezione di coscienza 200 miliardi o molti di più, come noi temiamo, significa insultare la dea della parsimonia e dell'oculazione. È un'altra ragione di fondo, tra le altre, per respingere il testo al nostro esame; un testo inutile, sullo sfondo di una discussione inutile che serve solo per perdere tempo mentre il paese è alle prese con problemi drammatici che lacerano lo stesso tessuto dell'unità nazionale.

Il riferimento è in primo luogo al fenomeno della criminalità organizzata, che è «Stato» nello Stato e ha occupato intere zone del territorio nazionale. Se persino dal più diffuso canale della televisione di Stato, dal paludato *TG1* si invoca, per esempio, la riconquista della Calabria, baloccarci con l'obiezione di coscienza, un problema improponibile oggi per le ragioni già spiegate, e non dedicare tempo e attenzione alla questione della criminalità costituisce uno di quei crimini morali che il Parlamento dovrebbe avvertire nel suo intimo. Invece di inseguire le farfalle dell'obiezione di coscienza sotto l'arco di Tito, ci si dovrebbe chiedere dove siano le responsabilità, le vere cause del disfacimento di fatto dell'ordine pubblico in Italia.

Quando il Parlamento non trova tempo per dedicare una propria sessione al tema della criminalità e poi leggo in questi giorni, anzi proprio oggi su alcuni giornali articoli scritti da responsabili della giustizia del partito di maggioranza relativa, la democrazia

cristiana, che sottoscrivo in pieno; quando avverto in quegli articoli la denuncia nei confronti del Parlamento, che non approva il decreto-legge per la lotta alla criminalità organizzata, mi chiedo: questi signori, quando si discutevano provvedimenti del genere, dove erano andati? Quei partiti che sistematicamente fanno dichiarazioni, che per altro stanno riempiendo le pagine dei giornali di oggi, dove erano quando sono stati votati gli emendamenti che noi repubblicani abbiamo presentato e i provvedimenti che il Governo stesso aveva presentato, poi bocciati o vanificati dalla presa di posizione garantita di larghi settori della maggioranza? Dove erano?

Quando non si trova il tempo per dedicare una sessione al tema della criminalità e si svolgono invece sedute fiume per disquisizioni di pura accademia, come quelle sull'obiezione di coscienza, l'opinione pubblica giustamente chiede le ragioni di un simile comportamento, che si potrebbe configurare come una vera e propria latitanza sui problemi veri della società italiana.

Incrementare con l'obiezione di coscienza la diserzione della leva obbligatoria e, per risolverla, non risalire alle cause del fenomeno criminale rappresenta uno di quei giochi italiani che ci fanno perdere una Repubblica e una democrazia.

Certo, oggi anche i settori più ipergarantisti invocano, fuori da quest'aula (perché in quest'aula si comportano in maniera diversa)...

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, la avverto che sta parlando da 25 minuti.

GAETANO GORGONI. Ho concluso, Presidente.

Anche i settori ipergarantisti, dicevo, invocano provvedimenti di vigore per sconfiggere la malavita e le mafie di vario colore. Ma sono gli stessi settori che, in collusione con l'omertà della maggioranza, invece impediscono al Parlamento di varare leggi credibili ed efficaci contro la delinquenza organizzata. Questi settori accusano i giudici quando applicano le leggi indulgenti, liberando boss e grandi delinquenti, ma dimenticano o fingono di ignorare che i giudici

applicano disposizioni di legge che noi stessi confezioniamo nelle aule del Parlamento.

Siamo all'adagio del saggio che indicava la luna mentre l'imbecille guardava il dito che indicava la luna. Una ragione di più per seppellire e magari rinviare a tempi migliori il testo sull'obiezione di coscienza e trovare il tempo e il modo — ciò sarebbe opportuno e in questo senso va la sollecitazione dei repubblicani al Governo — di convertire in legge il decreto-legge del Governo che per la terza volta sta per decadere. Per lottare contro la criminalità non troviamo il tempo; il Parlamento centellina i minuti e le ore da dedicare alla discussione del relativo provvedimento. Quando si deve discutere dell'obiezione di coscienza si prevedono sedute fino alle 21,30 ed io mi chiedo se giammai il Parlamento abbia deciso di proseguire i lavori fino a tale ora per affrontare l'esame del provvedimento relativo alla lotta alla criminalità.

Ecco le ragioni per le quali i repubblicani voteranno — fermamente convinti di ciò che fanno — contro il provvedimento sull'obiezione di coscienza (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro della difesa, intervenendo in sede di discussione sulle questioni sospensive ho lamentato che il provvedimento oggi all'ordine del giorno non sia passato attraverso l'esame in sede consultiva almeno della Commissione giustizia, giacché esso contiene una serie di disposizioni di carattere penale collegate a questioni ordinamentali relative all'applicazione della legge penale militare, e disposizioni in materia di giurisdizione per la tutela degli interessi concernenti l'ammissione al servizio civile.

Per altro questo provvedimento ha avuto la ventura, nel suo non breve iter, di trovare nella controparte governativa (trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare) ben due ministri della difesa che erano stati anche ministri di grazia e giustizia. Almeno

sotto questo profilo il provvedimento avrebbe potuto e dovuto portare il segno di una particolare attenzione per i problemi di carattere squisitamente giuridico e di una coerenza ordinamentale che dovrebbero essere proprie di una legge di modifica — e quindi di aggiustamento — delle norme introdotte con l'importante legge di riforma varata nel 1972, passata al vaglio di una profonda, incisiva e non breve azione giurisdizionale della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione.

Dobbiamo invece sottolineare che il testo che arriva all'esame della Camera è disastroso proprio sotto questo profilo.

Mi domando a cosa si riduca l'importanza di questa riforma della riforma. Si riduce a proclamazione di principio e ad un arretramento rispetto a conquiste ottenute davanti alla Corte costituzionale, al Consiglio di Stato e nelle prassi applicative che costituiscono pur esse momenti di progresso.

Non si può venire a ribadire l'esigenza della delegificazione quando poi non si ricorre agli strumenti previsti e consentiti dalla legge e dalla Costituzione, i quali permettono di compiere passi in avanti e di operare riforme delle leggi. Invece ci troviamo a combinare pasticci come con il provvedimento in esame, con l'approvazione del quale probabilmente apriremo un contenzioso per un altro decennio e più, determinando nuovamente situazioni di incertezza o quanto meno di mancanza di quella certezza del diritto che dovrebbe essere un elemento fondamentale in uno Stato civile, sia esso una «prima» o una «seconda Repubblica», se proprio si vuole parlare di questa «seconda Repubblica» che seconda è ma non nel rinnovamento.

Poiché ho a disposizione poco tempo, vorrei solo rilevare che non si può affermare che occorre un ampio dibattito in aula. In Commissione si sostenne che questo testo rappresentava una base sufficiente per promuovere un serio approfondimento in aula; ma cosa dobbiamo approfondire in aula, visto l'attuale regolamento, i tempi che ci diamo e le «strozzature» che dobbiamo affrontare?

Non vi siete posti problemi fondamentali, rispetto ai quali ...

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Sei venuto un paio di volte in Commissione: dovevi partecipare.

MAURO MELLINI. C'è un piccolo particolare: ho fatto parte della Commissione giustizia, alla quale è stato però sottratto questo provvedimento. Sono stato distratto: aspettavo che esso arrivasse in Commissione, ma non le è stato inviato. Ho fatto più di quanto postula il mio dovere di deputato. Nessuno, salvo il mio ex compagno di partito Pannella (che afferma che io vengo qui talvolta per fare una chiacchierata), può affermare che io sia un deputato poco diligente, poiché partecipo ai lavori di tutte le Commissioni di cui faccio parte, e forse anche a quelli di qualche altra, come è avvenuto quando sono intervenuto in Commissione difesa. Si tratta del mio pane quotidiano e pertanto ho cercato di dare il mio contributo, anche se mi sono accorto che si parlava di molte cose, ma molto poco di questi temi.

Per sintetizzare le mie considerazioni, vorrei rilevare che il problema fondamentale è che sono state stipulate le famose intese con la confessione religiosa degli Avventisti, che non hanno mai creato grandi problemi, per i cui appartenenti è stato previsto uno *status* particolare. Di tali intese si è fatto un mini-concordato di privilegio. Hanno fatto malissimo i nostri connazionali di questa fede religiosa a volersene valere, soprattutto poiché non sono concordatari.

Nel nostro paese i Testimoni di Geova rappresentano la seconda confessione religiosa per numero di aderenti, non certo per valori religiosi; essi sono stati i primi a pagare di persona, già in periodo fascista (in cui si pagava tantissimo), per l'obiezione di coscienza. Abbiamo carceri militari che servono essenzialmente per i Testimoni di Geova, anche se siamo riusciti a «strapparne» un gran numero grazie alle sentenze della Corte costituzionale; ma questo problema non viene affrontato, signor Presidente, per altro in base ad un dato falso, cioè all'affermazione che comunque essi non vogliono sentir parlare di servizio civile.

Non è vero, perché il servizio civile che non fosse sostitutivo di quello militare ...

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Non vogliono fare neanche la domanda!

MAURO MELLINI. Certo, non fanno la domanda proprio perché versano nella situazione che ho descritto.

Onorevoli colleghi, bisogna affrontare questi problemi, ma non mi risulta che su di essi si sia svolto un dibattito. Al contrario, ad altre confessioni religiose è stato detto che i loro appartenenti ottengono automaticamente il riconoscimento della condizione di obiettori di coscienza, che può esser fatta valere anche in caso di richiamo. Questa è la situazione degli Avventisti, signor Presidente.

Si tratta di un dato di grande rilevanza; mi si consenta pertanto di accennare alla questione sospensiva. Credo che una legge sull'obiezione di coscienza sarebbe opportuna anche in presenza di un esercito esclusivamente volontario, al fine di affrontare preventivamente i problemi che potrebbero sorgere nell'ipotesi in cui si facesse ricorso ad una coscrizione obbligatoria, come è avvenuto in caso di guerra in paesi che dispongono di esercito volontario. Avere un'apposita normativa sull'obiezione di coscienza sarebbe certamente opportuno; è comunque sicuro che occorre trovare il metodo migliore per far fronte alle preoccupazioni avvertite in materia. Quando sento che i colleghi repubblicani da una parte sono favorevoli ad un esercito di mestiere, ad un esercito professionale, e dall'altra si preoccupano dei 25 mila obiettori di coscienza e della possibilità di un surrettizio svuotamento del servizio di leva, non posso non rilevare una contraddizione. Non sto qui a discuterla, ma è certo che il numero degli arruolati, la consistenza di ciò che una volta veniva definita la forza bilanciata, diminuisce: più obiettori di coscienza ci sono — e sicuramente questi costano di più — minore è il numero dei chiamati alle armi.

Pertanto, questa preoccupazione per lo svuotamento del contingente di leva certamente può portare verso un'evoluzione; dopodiché si tratterà di vedere se la questione degli obiettori di coscienza porterà alla richiesta di un esercito più efficace e quindi più micidiale.

Ebbene, questo primo dato di fatto non ci preoccupa minimamente e non viene assolutamente affrontato, ma si aggravano le pene oggi previste per i cosiddetti obiettori totali (è questa la conseguenza del combinato disposto di una serie di norme).

Non possiamo discutere del valore dell'obiezione di coscienza, della coscienza, del tribunale della coscienza, del modo in cui si contemperano i doveri sociali con gli imperativi individuali e poi trascurare il fatto che dobbiamo preparare la riforma di una riforma e accontentarci delle proclamazioni piuttosto altisonanti — e come tali piuttosto antipatiche — dell'articolo 1. Per il diritto all'obiezione di coscienza credo che questa ridondanza di termini sia forse eccessiva; si dice che *quod superat non vitiat*, ma per le leggi qualche volta *vitiat* e come!

Partendo dall'articolo 2 del testo unificato della Commissione, si ritorna al concetto che l'obietttore è tale rispetto alle armi e non rispetto al fatto di uccidere. Pertanto, l'obietttore che ha il porto d'armi per cacciare gli uccelli — con buona pace degli «animalisti», dei verdi e di quelli del mio ex partito — come uccide i fringuelli può ammazzare le persone.

Il sergente York, che era tanto bravo, è stato un obietttore pentito anche se andava a caccia. Certamente vi sono delle confessioni religiose che, in forza delle convinzioni e dei dettati biblici che rifiutano il servizio militare, hanno insegnato l'obiezione di coscienza pur non disdegnando la caccia.

Ma le esclusioni che si fanno nel testo del provvedimento per arrivare ad una tipizzazione del soggetto non abilitato a presentare domanda di obiezione di coscienza lasciano alquanto a desiderare.

Un problema è rappresentato dall'articolo 30 del testo unico, che si riferisce al possesso degli esplosivi da parte del minatore che deve lavorare in miniera, anche se non si comprende bene cosa esso significhi. Ma nell'articolo 2 vi è un elemento da tener presente. Si stabilisce infatti che il diritto all'obiezione di coscienza non è esercitabile da parte di chi abbia «patito la carcerazione» per un reato di mafia. Si tratta proprio di coloro che hanno «patito il carcere»: altrimenti che cosa significa il fatto che in altre

parti si parla di sentenza definitiva? Quindi, se una persona è stata in carcere o è stata sottoposta ad una misura di prevenzione per sbaglio, per esempio per un caso di omonimia, perché è stata confusa con lo zio mafioso, essa ha ormai l'etichetta di mafioso e non può esercitare l'obiezione di coscienza. Se Tortora fosse vivo e avesse l'età per svolgere il servizio militare, non potrebbe essere obietttore di coscienza perché è stato in carcere per un reato di mafia, pur essendo stato assolto. Questo è scritto nella legge! Mi auguro che una enormità di questo tipo non sfugga alla finezza giuridica del ministro della difesa.

Nell'articolo 2 si stabilisce inoltre che il diritto all'obiezione di coscienza non è esercitabile da quanti siano stati condannati per reati commessi mediante violenze alle persone. Ma in tale categoria rientra la rapina, non certo le percosse e tanto meno l'omicidio; quest'ultimo è un reato di violenza alle persone, ma non è commesso mediante violenza. I delitti cui si riferisce l'articolo 2 sono quelli nei quali la violenza è strumentale e l'esempio tipico è la rapina o la violenza privata. Si tratta comunque di una questione che non incide sul carattere del provvedimento in esame.

Nel testo ci sono marronate giuridiche, come per esempio l'affermazione che contro il provvedimento di mancata ammissione al servizio civile si ricorre al pretore. Con buona pace del collega La Valle, bisogna riconoscere che non siamo di fronte ad un diritto ma ad un interesse legittimo. Si tratta infatti di un diritto affievolito: se è vero che dipende da un atto, ancorché dovuto, siamo in presenza di un interesse legittimo. (*Commenti del deputato La Valle*). Collega La Valle, non ho inventato io la dottrina della divisione della giurisdizione! Dal 1865 ad oggi si è sviluppata una certa giurisprudenza ed una certa dottrina, per cui non c'è ombra di dubbio che, in riferimento ad un provvedimento del ministero di ammissione al servizio civile, non si può affermare che contro la mancata ammissione si ricorre al pretore.

Vorrei che il relatore si soffermasse su problemi di questo genere che non sono certamente di poco conto. In certe condizioni, questo è il dibattito che si fa in aula;

questa è l'elaborazione cui si dà luogo! Immaginate che cosa potrebbe succedere con il ricorso al pretore! È vero che vi sono pretori che, a norma dell'articolo 700, hanno persino vietato al comune di intitolare una strada ad un determinato personaggio ritenuto non abbastanza meritevole, ma noi legislatori dobbiamo essere più prudenti.

I guai cominciano quando si arriva all'articolo 14, con il quale si compie veramente un passo indietro rispetto alla legge. Vorrei che il relatore prestasse un minimo di attenzione. L'articolo 14 stabilisce una equiparazione: esiste, cioè il reato di rifiuto del servizio civile al quale si è stati ammessi. Bisogna ricordare, colleghi, che questo rifiuto non è l'autoriduzione ma, per il parallelismo con il rifiuto del servizio militare, l'affermazione di non voler fare più il servizio civile, pur avendolo prestato fino ad un certo momento. In sostanza, esso consiste nel dire: ho fatto il servizio civile fino adesso, ma ora lo rifiuto *in toto* anche se mi resta soltanto un mese! Il concetto deve essere quello del rifiuto del servizio in quanto tale, e non del rifiuto di prestazione del servizio stesso, che è cosa completamente diversa.

È quindi un peggioramento nell'economia generale della legge il fatto di aver accettato una giurisprudenza a mio avviso negativa sul punto. Ma per quello che riguarda la norma corrispondente al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 772 del 1972 siamo in presenza di un fatto enorme. Qui si dice che è soggetto alla stessa pena prevista per il cosiddetto obiettore totale chiunque rifiuti l'incorporazione nelle forze armate. E tra l'altro il concetto di incorporazione è assolutamente empirico... Vedo che il relatore è tutto preso dalla iconografia, per altro sabauda, ma forse qualche riflessione sul testo della legge sarebbe più importante...

Dicevo che qui si equipara quello che nella pratica si chiama l'obiettore totale, cioè colui che rifiuta il servizio militare adducendo motivi di coscienza (e su quell'«adducendo» io mi sono scatenato e ho combattuto battaglie che hanno portato poi alla riduzione della pena come conseguenza appunto dell'adduzione di quei motivi), a colui che rifiuta l'incorporazione. Si equipara — ripe-

to — l'obiettore non autorizzato, l'obiettore totale, a colui che si rifiuta di essere incorporato (e ripeto che l'incorporazione è un concetto empirico) perché ad esempio vuole fare il mafioso o perché non gli piace il colore della divisa. Ciò da una parte potrebbe portare finalmente al riconoscimento, ad esempio (cosa che era stata fino ad oggi esclusa), dei motivi di alto valore morale e sociale per chi tali motivi li ha realmente; ma vi è comunque un'unica previsione di reato sia per chi non ha tali motivi sia per chi li adduce.

A questo punto sorgono problemi che vanno a riflettersi immediatamente sulla questione della giurisdizione. Io non sono un patito della giurisdizione militare. Nessuno mi può far carico di questo. Sono stato promotore del referendum per l'abolizione dei tribunali militari. Ma se noi stabiliamo che, in presenza dell'attuale articolo 5 del codice penale militare, che è il cardine del meccanismo di applicazione del codice stesso, la persona chiamata alle armi si considera militare dal momento fissato per la presentazione al servizio, mi sembra si possa fare un'eccezione, in relazione ad una pregressa idea di rifiuto e ad un atteggiamento morale, per l'obiettore totale, ancorché non ammesso al servizio civile, ma che sia inconcepibile che alla persona che dopo essersi presentata rifiuta di essere incorporata, magari con la scusa che la divisa non gli piace, non si applichi la legge penale militare! Finché è prevista una legge penale militare, nel caso che ho detto non può che essere applicata quella legge. E finché vi sono dei tribunali militari mi sembra che quello non può che essere un reato di loro esclusiva competenza.

Ma vi sono anche altre conseguenze. Per gli obiettori totali, e cioè, nel 99 per cento dei casi, per i Testimoni di Geova, ciò porta ad un aumento di pena. È vero infatti che la pena attualmente prevista è la reclusione da sei mesi a due anni, come la Corte costituzionale ha affermato, a seguito di quella battaglia che abbiamo fatto con gli obiettori ma anche con qualche apporto di carattere tecnico; oggi, per altro, a quel reato, in quanto reato militare, si applica un'attenuante che domani, ove non fosse

qualificato come tale, verrebbe a cadere. Ma voi non dite nulla al riguardo, vi mantenete nel vago. Non avete affrontato questo problema ordinamentale essenziale. Se questo reato non dovesse più rientrare nella giurisdizione militare e quindi non dovesse più essere un reato militare, non si potrebbe più applicare l'attenuante prevista dal n. 2 dell'articolo 48 del codice penale militare, cioè il fatto di non aver compiuto nemmeno 30 giorni di servizio militare, attenuante che oggi viene abitualmente concessa e che, in concorso con le attenuanti generiche, porta ad una pena di 4 mesi. In futuro le pene aumenteranno. Ma se volete aumentarle, ditelo chiaramente! Lo dicano gli obiettori di coscienza che sostengono corporativamente questa legge. E dirò qualche cosa a proposito del corporativismo e degli interessi che vi sono dietro, gli unici che sono stati tenuti presenti nella stesura del provvedimento al nostro esame, perché gli altri sono stati sacrificati.

Come ho già detto, abbiamo fatto molte battaglie. E la prima sezione penale della Cassazione, quella che è sempre «cattiva» per la gente che è anti-Carnevale, è divisa su questo punto, perché alcune sentenze formulate delle statuizioni in base alle quali si concede la condizionale. Era o non era il caso a questo punto di riaffermare un determinato principio, dal momento che l'espiazione della pena è un di più visto che il rifiuto del servizio militare è un reato irripetibile? Se si parla di autonomia del reato di rifiuto occorre chiedersi: quante volte si rifiuta il servizio militare? Una volta sola! Allora tutto il discorso per il quale occorrerebbe una norma speciale che esoneri dal servizio militare verrebbe a cadere. Tuttavia lo riaffermate, dando adito a quelle argomentazioni in base alle quali ci siamo dovuti scontrare e ci scontriamo duramente davanti alla Corte di cassazione. E già vi sono molti giudici militari — soprattutto giovani — che concedono la condizionale, partendo dal principio che chi ha rifiutato il servizio militare solitamente non commette altri reati: Tra i Testimoni di Geova vi è il minor indice di criminalità in assoluto! E questo va detto a loro merito. Si oppone che potrebbero ripetere il loro reato. Ebbene, non

possono farlo, perché si tratta di un reato irripetibile! Si dice allora: dato che la legge parla di espiazione, devono espia, pur trattandosi di un unico reato. Si dà la condizionale ai rapinatori, ma non la si può concedere agli obiettori di coscienza! Con questa norma ribadite tale principio e ci venite a tagliare le gambe nella battaglia che stiamo conducendo, con la quale siamo riusciti a cambiare qualcosa attraverso le sentenze, attraverso l'evoluzione della legge del 1972!

A quella legge va certamente riconosciuto merito: essa fa onore al Parlamento. Certo contiene grandi imperfezioni, ma la battaglia che ad essa ha fatto seguito è stata indubbiamente di progresso civile. Quel che si fa adesso, invece lo si fa per sciatteria! Questo è grave! Almeno si dichiarasse di voler tornare indietro! Ma non abbiamo sentito nessuno affermarlo!

Coloro che decadono successivamente dall'ammissione al servizio civile, perché sono magari incarcerati, pur se ingiustamente, vengono richiamati alle armi. Ma cosa significa? Il richiamo è fatto per singole categorie di militari e secondo le armi alle quali sono stati assegnati. Come si fa a richiamare alle armi gli obiettori in quanto siano incorsi in un motivo di decadenza? Basterebbe questo per dimostrare che vi sono problemi da affrontare che non vi siete neppure posti!

Per non parlare, poi, di altri aspetti. Qui è stato detto, per esempio, che il regolamento di disciplina e le sanzioni stabilite per gli obiettori di coscienza sono troppo benevoli. Non so. Certo, qualche norma un po' misteriosa c'è: quell'articolo 18, lettera e), sarebbe bene fosse più chiaro!

Ma non è di tali questioni che dobbiamo discutere adesso. Esse hanno la loro rilevanza, ma ve ne sono altre fondamentali. Non potete occuparvi soltanto del problema degli enti! Hanno ragione coloro che invitano ad affrontare il problema del servizio civile nazionale. Ma cos'è questa storia dell'assegnazione agli enti, delle aree vocazionali? Certo, per carità, ognuno deve fare quel che sente, ma la realtà è che occorre stabilire se il servizio civile nazionale sia necessario o meno, se debba avere carattere volontario o

se, al contrario, debba fondarsi sulla leva, alternativamente al servizio militare.

Sta di fatto, invece, che qui ci si preoccupa esclusivamente del problema degli enti. Ieri dicevo che, poiché c'è ancora chi teme che l'obiezione di coscienza scardini il principio della leva, rischiamo che l'esercito di leva rimanga in funzione per poter avere gli obiettori di coscienza e che, magari, i pochi soldati vengano mandati a fare la guardia nel carcere agli obiettori che incorrano nelle disposizioni penali nei cui confronti si è dimostrata tanta corritività nel corso dell'esame di questo provvedimento.

Signor Presidente, nel concludere il mio intervento preannunzio la presentazione, proprio in relazione a tali considerazioni, di un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli. Qui non si tratta di voler perdere tempo o di far perdere tempo. Tutt'altro! Siamo di fronte a problemi fondamentali: domandatelo ai giudici militari!

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Perché non presenti emendamenti, anche interamente sostitutivi di articoli? Così vuol dire che sei contro la legge!

MAURO MELLINI. Diciamo allora come si discutono tali questioni! Personalmente mi sono sobbarcato una grande fatica: quella di partecipare ai lavori di due Commissioni. Voi sapete cosa ciò voglia dire; lo sa soprattutto chi partecipa ogni giorno ai lavori delle Commissioni e delle Giunte.

Il problema dunque non è quello di fare in fretta delle leggi bensì di delegificare; ed il primo modo pratico per delegiferare è di fare bene le leggi, evitando una superproduzione di normative tese a mettere delle toppe ai colabrodo creati da leggi fatte male.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Savio. Ne ha facoltà.

GASTONE SAVIO. Signor Presidente, onorevole colleghi, signor sottosegretario, il dibattito su un nuovo modello di difesa per la nostra nazione, in atto dentro e fuori le aule parlamentari, deve innestare una seria valutazione del testo unificato riguardante le

nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare.

Il servizio militare e l'obiezione di coscienza sono due aspetti dello stesso problema: la difesa della patria. Sono due attribuzioni costituzionali allo stato del giovane in età di arruolamento. Servizio di leva obbligatorio o servizio militare volontario? Comunque sia la conclusione, il Parlamento non può essere insensibile alla necessità di cambiamento di una legge, la n. 772 del 15 dicembre 1972, che nata, dalla valutazione dei principi garantiti dall'articolo 52 della Costituzione, qualificava per la prima volta l'identità normativa come soluzione al problema complesso e delicato dell'obiezione di coscienza nella forma più rispondente per modi, per valutazioni, per periodo storico, per rapporti a cognizioni, agli interessi della società, cercando di coniugare nel miglior equilibrio possibile la libertà dell'individuo e la difesa della pace.

Sono trascorsi circa diciannove anni da quell'ormai lontano dicembre del 1972 e tanti avvenimenti hanno cambiato il nostro sistema di vita. Gli stessi costumi sono ampiamente mutati; le ideologie hanno vissuto la loro rivoluzione e il mondo dei giovani in particolare ha subito profonde modifiche che hanno inciso nei rapporti umani. Tutto ciò ha portato come conseguenza un diverso modo di valutazione degli avvenimenti, nel rispetto dei dettami costituzionali da tutti accettati. Si è affermata la necessità di rivedere le normative che da questi ne derivano per tradurre in realtà l'affermazione che tutti sono uguali davanti ai principi, cercando la possibilità di una scelta che l'uomo, di fronte a se stesso e alla sua coscienza, sia in grado di accettare.

Tutto ciò non deve far pensare che non venga posto nella giusta considerazione il servizio militare obbligatorio che i giovani sono chiamati a prestare. Anzi, entrambi i modi di assolvere ad un dovere vengono messi sullo stesso piano di valutazione, nella convinzione che ad entrambi corrisponda lo stesso grado di serietà sia pure in presenza di diversi modi di svolgimento: la messa a disposizione di una parte del tempo della propria vita al servizio della difesa della patria o al servizio della società.

Nessun giovane oggi è più critico rispetto all'una o all'altra direzione ed è quindi necessario far cadere una possibile situazione di discriminazione tra cittadino militare e cittadino obiettore, perché i circa 19 anni trascorsi dalla prima affermazione del diritto all'obiezione sono serviti a creare una nuova prospettiva culturale, quella della pari dignità di fronte al dovere. Dalla considerazione dell'obiettore come beneficiario di uno *status* particolare rispetto alla durezza della condizione del giovane militare — essendo per altro l'obiettore regolato da una legge che per qualche verso lo poteva far considerare un punito — si vuole e si può passare ad una legge che sancisca l'esistenza del servizio civile come prestazione sostitutiva, cioè all'affermazione del diritto soggettivo del giovane ad una prestazione alternativa al servizio militare armato.

Affermare questo significa mettere il servizio civile su un piano di parità, dando ai due servizi la stessa dignità. Da ciò deriva la necessità, per una questione di giustizia, dell'attribuzione degli stessi oneri.

Onorevoli colleghi, il cittadino obiettore ed il cittadino militare di leva compiono un servizio obbligatorio contemplato dalla Costituzione italiana. La diversità nel modo di esplicitarlo, dovuta alla differente natura dei due servizi, dovrà corrispondere inequivocabilmente all'esigenza che non sussista alcuna differenza di impegno e di responsabilità, attraverso l'applicazione delle logiche della serietà organizzativa e amministrativa per entrambi gli *status*.

Il servizio di leva o il servizio alternativo sono una scelta personale, divengono un diritto personale: non viene messa in gioco la contrarietà alla guerra e alle armi dal punto di vista generale, ma solo la contrarietà dell'obiettore all'uso personale delle armi.

Anche per questo, il passaggio delle competenze dal Ministero della difesa ad un organismo civile, quale il dipartimento del Servizio civile nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, creando un profondo cambiamento a livello gestionale, affermerà la specifica identità del servizio civile.

I due enti, ciascuno secondo le proprie

peculiarità, saranno tesi al delicato compito di dare massima efficienza all'azione finalizzata a raggiungere gli obiettivi prefissati della difesa e del servizio civile: essi organizzeranno e gestiranno, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo, la chiamata e l'impegno degli obiettori di coscienza, assegnandoli al dipartimento della protezione civile o al personale civile del corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti convenzionati.

L'affermazione della coscienza e del suo valore prioritario, la nuova concezione di patria e di difesa, l'effettiva equiparazione tra servizio civile e militare, la valorizzazione del momento formativo del servizio, la formulazione di criteri orientativi per le assegnazioni e la definizione delle norme disciplinari porteranno ad una vera e propria parità di diritti e di doveri.

La diversità della durata del servizio civile rispetto a quella del servizio di leva è, per le considerazioni esposte, la conferma di una vera e propria necessità e non certo di un'esigenza punitiva, attribuendo al periodo di formazione di tre mesi il significato della volontà di rispondere non solo agli interessi dell'obiettore, messo in grado di compiere meglio il proprio compito, ma anche all'interesse della funzionalità complessiva del servizio. Questo perché credendo nella serietà della scelta, nella vocazione del servizio, nell'assunzione di compiti spesso delicati da parte del giovane (come l'assistenza ad handicappati ed anziani, cui facilmente sono destinati gli obiettori), esiste ampia la professionalità.

Onorevoli colleghi, desideriamo esprimere un'ultima considerazione sul rapporto fra giovani che fanno domanda di prestare servizio in qualità di obiettori di coscienza e giovani che prestano servizio di leva obbligatorio: si rileva una percentuale dal 6 all'8 per cento, quindi senz'altro contenuta, per cui si può affermare che la serietà delle richieste e la corrispondenza della vocazione sono fatte salve. Inoltre, la spesa per l'obiettore rispetto al giovane di leva è identica se non inferiore (ovviamente parlando di costo puro).

Riteniamo quindi che la legge n. 772 abbia bisogno delle modifiche che stiamo discutendo, volendo avvalorare l'esigenza di creare maggiore giustizia. Il testo unificato che il relatore, onorevole Caccia — cui va il nostro plauso per l'intelligente azione svolta —, ci ha proposto, costituisce il frutto di un lavoro paziente e meticoloso da parte dei rappresentanti del Governo e dei deputati della Commissione difesa: credo sia doveroso approvarlo per diventare autentici interpreti della rinnovata sensibilità sociale, ed accogliere così le istanze provenienti dagli evidenti cambiamenti culturali di questi ultimi anni (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime su alcune modifiche al calendario dei lavori, già comunicato all'Assemblea nella seduta del 19 aprile 1991. Pertanto, il Presidente della Camera ha predisposto le seguenti modifiche:

Mercoledì 8 maggio (antimeridiana):

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali ed inizio dell'esame degli articoli dei progetti di legge n. 166 ed abbinati (Obiezione di coscienza);

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 1991 recante: «Disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione» (*da inviare al Senato — scadenza 27 maggio*) (5578);

Seguito esame del disegno di legge di

conversione n. 5541 (Lotta alla criminalità organizzata).

Giovedì 9 maggio (antimeridiana):

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 5541 (Lotta alla criminalità organizzata);

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge concernente: «Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1977, n. 223» (5369);

Seguito esame e votazione finale dei progetti di legge concernenti: «Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali» (5428 ed abbinati).

Su questa comunicazione, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedono per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, il calendario sarà stampato e distribuito.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione» (5578).

Pertanto la VI Commissione permanente (Finanze) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 8 maggio 1991, alle 9,30:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

1. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

RODOTÀ ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

PIETRINI ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale (4671).

— *Relatore: Caccia.*

2. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante disposizioni per assicurare in casi straordinari mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione (5578).

— *Relatore: Bellocchio.*
(Relazione orale).

3. - Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5541).

— *Relatore: Alagna.*
(Relazione orale).

La seduta termina alle 21,5.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA**
DOTT. VINCENZO ARISTA

**IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM**
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22,50.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 7 maggio 1991**

Piero Angelini, Anselmi, Babbini, Boselli, Brocca, Caria, Corsi, D'Angelo, d'Aquino, de Luca, De Michelis, Facchiano, Fausti, Fincato, Fornasari, Foti, Fumagalli Carulli, Manna, Mannino, Marri, Negri, Novelli, Bruno Orsini, Pellicani, Pellicanò, Piccoli, Rebullà, Rocelli, Romita, Antonio Rubbi, Emilio Rubbi, Sacconi, Santonastaso, Santuz, Sapio, Servello, Silvestri, Sorice, Tessari, Zamberletti, Zarro, Zoso.

Annunzio di una proposta di legge.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

DARIDA: «Istituzione dell'albo professionale dei tappezzieri arredatori» (5639).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge CRESCENZI: «Norme di tutela del ruolo materno nella funzione educativa e sociale della famiglia» (4832) (*annunciata nella seduta del 22 maggio 1990*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Coloni, Dal Castello, Tealdi.

**Ritiro dall'adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

Il deputato Patria ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

RIVERA: «Istituzione del Ministero dello sport» (5305) (*annunciata nella seduta del 6 dicembre 1990*).

**Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 12 aprile 1991 copia della sentenza n. 156 con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento», (doc. VII, n. 1169).

La Corte costituzionale ha altresì depo-

sitato in cancelleria il 12 aprile 1991 la sentenza n. 148, con la quale la Corte ha dichiarato:

«inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del ministro dell'ambiente 26 luglio 1990, intitolato «Direttive e criteri generali per la redazione del piano del parco nazionale dell'Arcipelago toscano», (doc. VII, n. 1168).

Con lettera in data 18 aprile 1991 copia delle sentenze nn. 157, 158, 159, 167 e 168, con le quali la Corte ha dichiarato:

«inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1990, n. 150 (regolamento concernente l'organizzazione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri)» (doc. VII, n. 1170);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione dal tribunale di Bolzano». (doc. VII, n. 1171);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246» (doc. VII, n. 1172);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'ar-

ticolo 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986 n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi)» (doc. VII, n. 1173);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, lettera e), della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 634 (disciplina dell'imposta di registro)» (doc. VII n. 1174).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, n. 1170), alla II (doc. VII, nn. 1169 e 1171), alla VI (doc. VII, nn. 1173 e 1174); alla XI (doc. VII, n. 1172), alla I e alla VIII (doc. VII, n. 1168), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 30 aprile e 2 maggio 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Cassa ufficiali dell'esercito e del fondo di previdenza dei sottufficiali dell'esercito, Cassa ufficiali della marina militare e Cassa sottufficiali della marina militare, per gli esercizi 1988 e 1989 (doc. XV, n. 192);

Consorzio dell'Adda-Oglio-Ticino per l'esercizio 1989 (doc. XV, n. 193).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio della relazione generali sulla situazione economica del paese.

I ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 18 aprile 1991, hanno trasmes-

so, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1990 (doc. XI, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro
di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 3 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1990 (doc. LI, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 3 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la prima relazione annuale sullo svolgimento delle lotterie nazionali (doc. CVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di una mozione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 83258 A PAG. 83267) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	5577 voto finale	7	272	3	138	Appr.
2	Nom.	166 e coll. questioni sospensive		3	281	143	Resp.

* * *

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
AGRUSTI MICHELANGELO	F	C
AIARDI ALBERTO	F	C
ALIDNOVI ABDON	F	C
ANDREIS SERGIO	F	C
ANGELINI PIERO	M	M
ANGELONI LUANA	F	C
ANIASI ALDO	P	P
ANSELMI TINA	M	M
ANTONUCCI BRUNO	F	C
ARMELLIN LINO	F	C
ARTIOLI ROSSELLA	F	C
ASTONE GIUSEPPE	F	
ASTORI GIANFRANCO	F	C
AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO	F	C
AZZOLINI LUCIANO	F	C
BABBINI PAOLO	M	M
BALBO LAURA	F	C
BALESTRACCI NELLO	F	C
BARBALACE FRANCESCO	F	C
BARBERA AUGUSTO ANTONIO	F	C
BARBIERI SILVIA	F	C
BARGONE ANTONIO	F	C
BARUFFI LUIGI	F	C
BASSANINI FRANCO	F	C
BASSI MONTANARI FRANCA	F	C
BATTAGLIA PIETRO	F	C
BATTISTUZZI PAOLO	F	C
BECCHI ADA	F	C
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE	F	C
BELLOCCHIO ANTONIO		C
BENEVELLI LUIGI	F	C
BERNOCCHIO GARZANTI LUIGINA		C
BIAFORA PASQUALINO	F	C
BIANCHI FORTUNATO	F	C
BIANCHI BERETTA ROMANA	F	C
BIANCHINI GIOVANNI	F	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2	
	1	2
BINELLI GIAN CARLO	F	C
BINETTI VINCENZO	F	C
BOGI GIORGIO	A	
BONFATTI PAINI MARISA		C
BORGOGGIO FELICE	F	C
BORTOLAMI BENITO MARIO	F	C
BORTOLANI FRANCO	F	C
BOSELLI MILVIA	M	M
BREDA ROBERTA	F	C
BRESCIA GIUSEPPE	F	C
BROCCA BENIAMINO	M	M
BRUNETTO ARNALDO	F	C
BRUNO PAOLO	F	C
BUFFONI ANDREA	F	C
BULLERI LUIGI	F	C
CACCIA PAOLO PIETRO	F	C
CAFARELLI FRANCESCO	F	C
CALVANESE FLORA	F	C
CAMBER GIULIO	F	C
CAMPAGNOLI MARIO		C
CANNELLONGA SEVERINO LUCANO	F	C
CAPACCI RENATO	F	
CAPANNA MARIO	A	
CAPECCHI MARIA TERESA	F	C
CAPPIELLO AGATA ALMA		C
CAPRILI MILZIADE	F	C
CARDETTI GIORGIO	F	C
CARDINALE SALVATORE	F	C
CARELLI RODOLFO	F	C
CARIA FILIPPO	M	M
CARRUS NIMO	F	C
CASINI PIER FERDINANDO	F	C
CASTAGNETTI PIERLUIGI	F	C
CASTAGNOLA LUIGI	F	C
CASTRUCCI SIRO	F	C
CAVAGNA MARIO	F	C

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2	
	1	2
CAVERI LUCIANO	F	C
CELLINI GIULIANO	F	C
CERUTI GIANLUIGI	F	C
CERUTTI GIUSEPPE	F	C
CHIRIANO ROSARIO	F	C
CIABARRI VINCENZO	F	C
CIAFFI ADRIANO	F	C
CIANCIO ANTONIO	F	C
CICCARDINI BARTOLO	F	C
CICERONE FRANCESCO	F	C
CICOMTE VINCENZO	F	C
CILIBERTI FRANCO	F	C
COLOMBINI LEDA	F	C
COLONI SERGIO	F	C
COLUCCI FRANCESCO	F	C
COLUCCI GAETANO	F	
COLZI OTTAVIANO	F	C
CONTE CARMELO	F	C
CONTI LAURA	F	C
CORSI HUBERT	M	M
COSTA ALESSANDRO	F	C
COSTA RAFFAELE		C
COSTI SILVANO	F	C
CRESCENZI UGO	F	C
CRESO ANGELO GAETANO	C	C
CRIPPA GIUSEPPE	F	C
CRISTONI PAOLO	C	
D'ACQUISTO MARIO		C
D'ADDARIO AMEDEO	F	C
D'AIMMO FLORINDO	F	C
DAL CASTELLO MARIO	F	C
D'ALIA SALVATORE	F	C
D'AMATO CARLO	F	C
D'AMBROSIO MICHELE	F	C
D'ANGELO GUIDO	M	M
D'AQUINO SAVERIO	M	M

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

[illegible]

Nominativi		ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2
	1 2	
MIGLIASSO TERESA	F C	
MINOZZI ROSANNA	F C	
MOMBELLI LUIGI	F C	
MONACI ALBERTO	F C	
MONELLO PAOLO	F C	
MONTANARI FORNARI NANDA	F C	
MONTECCHI ELENA	F C	
MORONI SERGIO	F	
MOTETTA GIOVANNI	F C	
NAPOLI VITO	F C	
NAPPI GIANFRANCO	F C	
NARDONE CARMINE	F C	
NEGRI GIOVANNI	M M	
NERLI FRANCESCO	F C	
NICOLINI RENATO	F C	
NICOTRA BENEDETTO VINCENTO	F C	
NOVELLI DIEGO	M M	
NUCARA FRANCESCO	A	
NUCCI MAURO ANNA MARIA	F C	
ORSENIGO DANTE ORESTE	F C	
ORSINI BRUNO	M M	
ORSINI GIANFRANCO	F C	
PAGANELLI ETTORE	F C	
PARIGI GASTONE	F	
PASCOLAT RENZO	F C	
PATRIA RENZO	F C	
PELLEGATTI GIOVANNI	F F	
PELLEGATTI IVANA	F C	
PELLICANI GIOVANNI	M M	
PELLICANO' GEROLAMO	M M	
PERANI MARIO	F C	
PERINZI FABIO	F C	
PERRONE ANTONINO	F C	
PETROCELLI EDILIO	F C	
PICCHETTI SANTINO	F C	
PICCIRILLO GIOVANNI	F C	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2	
	1	2
PICCOLI FLAMINIO	M	M
PIETRINI VINCENZO	F	C
PINTO ROBERTA	F	C
PINTOR LUIGI	F	C
PIREDDA MATTEO	F	C
PIRO FRANCO	F	C
PISANU GIUSEPPE	F	C
PORTATADINO COSTANTE	F	C
PRANDINI ONELIO	F	C
PROCACCI ANNAMARIA	F	C
PROVANTINI ALBERTO	F	C
QUERCIOLO ELIO	F	C
RABINO GIOVANNI BATTISTA	F	C
RADI LUCIANO	F	C
RAVASIO RENATO	F	C
REBECCHI ALDO	F	C
REBULLA LUCIANO	M	M
RECCHIA VINCENZO	F	C
REZZULLI ALDO GABRIELE	F	C
RIGHI LUCIANO	F	C
ROCELLI GIAN FRANCO	M	M
ROGNONI VIRGINIO	F	C
ROJCH ANGELINO	F	C
ROMANI DANIELA	F	C
ROMITA PIER LUIGI	M	M
RONCHI EDOARDO	A	C
RONZANI GIANNI WILMER	F	C
ROSINI GIACOMO		C
ROSSI ALBERTO	F	C
RUBBI ANTONIO	M	M
RUBBI EMILIO	M	M
RUBINACCI GIUSEPPE	F	
RUSSO FERDINANDO	F	C
RUSSO FRANCO	F	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	A	C
SACCONI MAURIZIO	M	M

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2																					
	1	2																				
SALVOLDI GIANCARLO	F	C																				
SAMA' FRANCESCO	F	C																				
SANESE NICOLAMARIA	F	C																				
SANGALLI CARLO	F	C																				
SANNELLA BENEDETTO	F	C																				
SANTARELLI GIULIO	F	C																				
SANTONASTASO GIUSEPPE	F	C																				
SANTUZ GIORGIO	M	M																				
SAPIENZA ORAZIO	F	C																				
SAPIO FRANCESCO	M	M																				
SARETTA GIUSEPPE	F	C																				
SARTI ADOLFO	F	C																				
SAVINO NICOLA	F																					
SAVIO GASTONE	F	C																				
SBARDELLA VITTORIO	F	C																				
SCALIA MASSIMO	F	C																				
SCHETTINI GIACOMO ANTONIO		C																				
SEPPIA MAURO		C																				
SERRA GIANNA		C																				
SERRA GIUSEPPE	F	C																				
SERRENTINO PIETRO	F	C																				
SERVELLO FRANCESCO	M	M																				
SILVESTRI GIULIANO	M	M																				
SOLAROLI BRUNO	F	C																				
SORICE VINCENZO	M	M																				
SPINI VALDO	F	C																				
STEGAGNINI BRUNO	F																					
STRADA RENATO	F	C																				
STRUMENDO LUCIO	F	C																				
TADDEI MARIA	F	C																				
TANCREDI ANTONIO	F	C																				
TASSONE MARIO	F	C																				
TESINI GIANCARLO	F	C																				
TESSARI ALESSANDRO	M	M																				
TORCHIO GIUSEPPE	F	C																				
TRAVAGLINI GIOVANNI	F	C																				

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■																			
	1	2																		
TREMAGLIA MIRKO	F																			
UMIDI SALA NEIDE MARIA	F C																			
VACCA GIUSEPPE	F C																			
VAIRO GAETANO	F C																			
VALENSISE RAFFAELE	F																			
VECCHIARELLI BRUNO	F C																			
VIOLANTE LUCIANO	F C																			
VISCARDI MICHELE	C																			
VISCO VINCENZO	F C																			
VITI VINCENZO	F C																			
VOLPONI ALBERTO	F C																			
WILLEIT FERDINAND	F C																			
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	M M																			
ZAMBON BRUNO	F C																			
ZAMPIERI AMEDEO	F C																			
ZANIBONI ANTONINO	C																			
ZARRO GIOVANNI	M M																			
ZOLLA MICHELE	F C																			
ZOSO GIULIANO	M M																			
ZDECH GIUSEPPE	F C																			

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma